

RESOCONTO STENOGRAFICO

425.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	50013		
Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa	50014	di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie (<i>approvato dal Senato</i>) (4572).	
Disegni di legge:			
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	50078	PRESIDENTE	50017, 50018, 50019
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	50013	CIAFFI ADRIANO (<i>DC</i>), <i>Relatore</i>	50017
		PACETTI MASSIMO (<i>PCI</i>)	50020
		RUBBI EMILIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	50018
		TASSI CARLO (<i>MSI-DN</i>)	50018
Disegni di legge di conversione (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento):		Disegno di legge di conversione (Discussione):	
S. 2035. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia		S. 2035. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché dispo-	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

PAG.	PAG.
sizioni varie (<i>approvato dal Senato</i>) (4572).	(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 50014
PRESIDENTE . . . 50021, 50022, 50024, 50026, 50027, 50029, 50034, 50038, 50041, 50042, 50045, 50046, 50047, 50048, 50059, 50070	PRESIDENTE 50014, 50015, 50016
BASSANINI FRANCO (<i>Sin. Ind.</i>) 50024	PALLANTI NOVELLO (<i>PCI</i>) 50015
D'AMATO CARLO (<i>PSI</i>), <i>Relatore per la VI</i> <i>Commissione</i> 50034, 50046	RUSSO FRANCO (<i>Misto</i>) 50014
GREGORELLI ALDO (<i>DC</i>), <i>Relatore per la</i> <i>V Commissione</i> 50030, 50034, 50045	VALENSISE RAFFAELE (<i>MSI-DN</i>) 50016
LABRIOLA SILVANO (<i>PSI</i>) 50027	Interrogazioni e interpellanze:
MACCANICO ANTONIO, <i>Ministro per gli af-</i> <i>fari regionali ed i problemi istituzio-</i> <i>nali</i> 50038, 50046	(Annunzio) 50079
MACCIOTTA GIORGIO (<i>PCI</i>) 50026	Domanda di autorizzazione a proce- dere in giudizio:
MONELLO PAOLO (<i>PCI</i>) 50068	(Annunzio) 50078
RUBBI EMILIO, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per il tesoro</i> 50038, 50047	Nomine ministeriali:
RUBINACCI GIUSEPPE (<i>MSI-DN</i>) 50022, 50041, 50042	(Comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978) 50078
SERRA GIANNA (<i>PCI</i>) 50056	Votazioni nominali 50020, 50030
SERVELLO FRANCESCO (<i>MSI-DN</i>) 50048	Ordine del giorno della seduta di do- mani 50076
SOLAROLI BRUNO (<i>PCI</i>) 50038	Allegato:
Proposte di legge:	Lettera inviata al Presidente del Con-
(Assegnazione a Commissioni in sede referente) 50078	siglio, allegata all'intervento
(Proposta di assegnazione a Commis-	dell'onorevole Silvano Labriola
sione in sede legislativa) 50014	nella discussione delle pregiudiziali
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . 50013	di costituzionalità sul disegno di legge di conversione n. 4572 50081

La seduta comincia alle 16.

GIANNI LANZINGER, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Alberini, Babbini, Bonferroni, Guglielmo Castagnetti, Cristofori, Fornasari, Fracanzani, Grippo, La Valle, Antonino Mannino, Martinazzoli, Pellegratta, Perrone e Salvoldi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del Regolamento:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

S. 1933. — «Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura» (approvato dalla I Commissione del

Senato) (4574) (con parere della II, della V, della X, della XI e della XIII Commissione);

alla II Commissione (Giustizia):

S. 521. — Senatori MACIS E PINNA: «Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari e di una corte d'assise d'appello» (approvato dalla II Commissione del Senato) (4571) (con parere della I, della V e della XI Commissione);

alla III Commissione (Esteri):

S. 1930. — «Partecipazione dell'Italia all'aumento generale di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)» (approvato dalla VI Commissione del Senato) (4566) (con parere della V e della VI Commissione).

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, delle seguenti proposte di legge, per le quali la I Commissione permanente (Affari costituzionali), cui erano state assegnate in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento.

BALESTRACCI; ZANIBONI ed altri; PETROCELLI ed altri; D'ADDARIO ed altri: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» (395-341-1979-4315) (*La Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

BORTOLAMI ed altri: «Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)» (2627).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

alla VIII Commissione (Ambiente):

«Interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative» (4440) (*con parere della I Commissione, nonché della X Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Alle X Commissione (Attività produttive):

S. 1948. — «Norme di attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione» (*approvato dalla X Commissione del Se-*

nato) (4558) (*con parere della I, della II, della III, della VI, della VIII e della IX Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 1975. — «Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombe per metano» (*approvato dalla X Commissione del Senato*) (4559) (*con parere della I, della II, della V, della VI e della IX Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, che la sottoindicata Commissione permanente ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad essa attualmente assegnati in sede referente:

XI Commissione (Lavoro):

S. 317-735-783-957. — Senatori GIUGNI ed altri; MANCINO ed altri; GUALTIERO ed altri; ANTONIAZZI ed altri: «Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici» (*approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (3039-143-212-505-1035-2092-2187-2521) (*La Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, ho chiesto la parola perché gradirei che lei mi fornisse un chiarimento.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

Il primo comma dell'articolo 92 del regolamento recita testualmente: «Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione».

La Presidenza non ritiene che il progetto di legge relativo alla limitazione del diritto di sciopero riguardi questioni che hanno speciale rilevanza di ordine generale? E se così è, come mai la Presidenza, usando i suoi poteri, non sente l'esigenza di persuadere la Commissione stessa a continuare la discussione in Assemblea? Non c'è alcun dubbio che il provvedimento di cui ci stiamo occupando rivesta una speciale rilevanza di ordine generale.

Per questi motivi, con i colleghi Russo Spena e Laura Cima, mi sono opposto all'assegnazione del disegno di legge in sede legislativa e solo ora mi oppongo al trasferimento in sede legislativa richiesto dalla Commissione lavoro. Le preannuncio inoltre, signor Presidente, che ci siamo attivati, inviando una lettera a tutti i deputati, per raccogliere le firme necessarie a provocare la rimessione all'Assemblea del provvedimento.

Non credo convenga a nessuno questa «navetta» tra aula e Commissione, anche perché credo che sarebbe più giusto continuare la discussione in Assemblea esaminando gli articoli e gli emendamenti. Da parte nostra, infatti, non c'è alcun atteggiamento ostruzionistico, ma soltanto un'opposizione leale.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Russo Franco darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

NOVELLO PALLANTI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVELLO PALLANTI. Signor Presidente, il nostro gruppo è favorevole all'assegnazione del progetto di legge in sede legislativa ed in questo senso invito caldamente i colleghi Russo Spena e Franco Russo a desistere dalla loro iniziativa tendente a raccogliere il necessario numero di firme per la rimessione in Assemblea del progetto di legge, anche alla luce delle motivazioni addotte. Se, infatti, il motivo della richiesta è quello di dare ampia pubblicità alla discussione sul provvedimento, credo che lei, signor Presidente, sarà in grado di assicurare nel modo più ampio i colleghi che la pubblicità si può garantire anche in Commissione, esistendo diverse forme di pubblicità oltre naturalmente agli atti parlamentari.

Invito dunque i colleghi a desistere dal loro atteggiamento, convinto che la loro opposizione si riferisca alla legge in quanto tale; è qui — a mio giudizio — che i colleghi commettono un errore, ritenendo che l'assenza di ogni legge garantisca meglio il diritto di sciopero. Siamo persuasi, viceversa, che il testo in discussione rafforzi l'esercizio del diritto di sciopero, dal momento che contempera l'esercizio di questo diritto con il godimento dei beni della persona costituzionalmente protetti.

Per questo riteniamo che sarebbe più giusto approvare questo progetto di legge, anche perché in un secondo momento, allorquando si potrà verificare il percorso compiuto, si potrà giungere ad un confronto vero, al fine di accertare se vi sia una lesione nel diritto di sciopero. In tal caso saremmo noi per primi a chiedere la rimessione in Assemblea del provvedimento di cui ci stiamo occupando: ma in questa fase, ripeto, ci sembra sbagliato ostacolare il cammino parlamentare del provvedimento.

Comprendiamo le preoccupazioni manifestate dai colleghi di democrazia proletaria, verdi e verdi-arcobaleno e motivate dalla opportunità di tutelare il diritto di sciopero; tuttavia il rischio cui essi ci possono esporre è quello che, in una fase diversa, in un momento di acuta tensione di scioperi nei servizi pubblici, si possa

giungere ad atti — questi sì — veramente liberticidi.

Per queste ragioni siamo favorevoli al trasferimento in sede legislativa del provvedimento, augurandoci che i colleghi riconsiderino il loro atteggiamento.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, noi riteniamo che sarebbe più opportuno esaminare in Assemblea il provvedimento in materia di disciplina del diritto di sciopero. Preannuncio in ogni caso che il gruppo del MSI-destra nazionale procederà alla raccolta delle firme necessarie per la rimessione in Assemblea.

Ci sembra del tutto logico che una materia così importante sia trattata alla luce del sole, con la massima pubblicità possibile. Siamo qui a difendere le vere ragioni del lavoro ed il lavoro stesso dagli «appalti» a determinate centrali sindacali, che continuano ancora a ritenere che la minor presa nei confronti della base possa essere sostituita da una maggior spesa ai vertici, nelle stanze del potere.

Si sa bene a che cosa mi riferisco. Parlo soprattutto della situazione che caratterizza confederazioni come la CISNAL, che continua ad essere oggetto di discriminazione al vertice, anche e soprattutto quando è oggetto di particolari attenzioni da parte del mondo del lavoro, come confermano le assemblee svoltasi in tutta Italia.

Siamo da tempo favorevoli all'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione, ma non ad una sua discussione. Alcune forze politiche e sindacali dissero addirittura negli anni passati che l'articolo 39 della Costituzione era un ferro vecchio: questa fu l'espressione usata. Per noi tale articolo non è un ferro vecchio, anche se si è arrugginita la volontà di attuarlo da parte di molti degli appartenenti alla schiera di coloro che ne proposero l'inserimento nella Carta costituzionale. Non si è arrugginita invece la nostra volontà di ap-

plicarlo, soprattutto a presidio della libertà sindacale.

Quanto è emerso in Commissione, relativamente al provvedimento che disciplina il diritto di sciopero nei servizi pubblici, deve essere valutato con attenzione. Ci preoccupano alcune delle ipotesi previste dal testo unificato e riteniamo che le diverse tesi meritano l'esame dell'Assemblea per l'importanza degli interessi in gioco, soprattutto in relazione alla tutela della libertà sindacale di tutte le associazioni, che rappresenta un patrimonio sancito anche dalla Carta costituzionale e che non può essere giocato a «battimuro» ma deve essere tutelato in ogni modo.

Per queste ragioni riteniamo che debba essere l'Assemblea a discutere il provvedimento, augurandoci che le firme che ci accingiamo a raccogliere siano sufficienti ad assicurare in ogni caso che il testo unificato venga discusso in questa sede, con il massimo di pubblicità possibile e con la conseguente massima assunzione di responsabilità da parte delle diverse forze politiche.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Mi spiace, onorevole Russo Spena, ma non posso darle la parola avendo già parlato sull'opposizione dell'onorevole Franco Russo un oratore a favore ed uno contro, ai sensi del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento.

Circa la richiesta di chiarimento avanzata dall'onorevole Franco Russo, desidero rilevare che la Presidenza ha ritenuto che ricorressero le condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, considerando il consenso espresso dalla maggior parte dei gruppi parlamentari circa il trasferimento in sede legislativa, nonché la particolare urgenza.

Pongo pertanto in votazione la proposta della Presidenza di trasferire dalla sede referente alla sede legislativa i progetti di legge nn. 3039 - 143 - 212 - 505 - 1035 - 2092 - 2187 e 2521.

(È approvata).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

Ricordo altresì di aver comunicato, nella seduta di ieri, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, che la sottoindicata Commissione permanente ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente progetto di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

XII Commissione (Affari sociali):

S. 684. — Senatori VENTRE ed altri: «Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane» (approvata dal Senato) (3680).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: S. 2035. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie (approvato dal Senato) (4572).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie.

Ricordo che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso, nella seduta del 14 febbraio scorso, parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 415 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 4572.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ciaffi.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione ha espresso parere

favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza per l'adozione del decreto-legge n. 415 del 28 dicembre 1989 in quanto si tratta, come si dice nella relazione del Governo, di norme atte a garantire, con l'inizio dell'esercizio finanziario 1990, trasferimenti erariali puntuali ed adeguati, come definiti nella legge finanziaria, per il sistema delle autonomie locali. Nella prima parte del decreto i trasferimenti riguardano i comuni, le provincie e le comunità montane, e sono previsti sia per la parte corrente sia in conto capitale; si disciplina altresì l'accesso al credito. Inoltre sono previsti trasferimenti per le regioni. Vi è la necessità e l'urgenza di adeguare i trasferimenti stessi proprio in ragione della maggiore autonomia impositiva, e quindi della previsione di entrate proprie per le regioni a Statuto speciale.

Nel capo terzo vengono poi previste misure di vario ordine che, pur avendo un discutibile carattere d'urgenza, non sono prevalenti nel decreto; poiché il nostro regolamento prevede la possibilità di un giudizio unico e complessivo sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza delle norme contenute nel decreto, la Commissione ha ritenuto prevalenti i motivi di necessità ed urgenza; di qui il parere favorevole a maggioranza sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Riteniamo opportuno rinviare ogni ulteriore considerazione al momento in cui passeremo al terzo punto dell'ordine del giorno, vale a dire quando entreremo nel merito del provvedimento. Mi riferisco alle critiche e alle censure inerenti all'omogeneità degli argomenti disciplinari nel decreto. Ma ciò attiene al merito costituzionale ed ordinamentale del provvedimento e non alla fase procedurale in cui ci troviamo, limitata alla verifica della sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

Ribadisco pertanto il parere favorevole, espresso a maggioranza dalla Commissione, sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione per i motivi suindicati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, nel ringraziare il relatore per il parere reso, il Governo, come ha già fatto nell'altro ramo del Parlamento, pur condividendo il giudizio di quanti ritengono che sulla necessità ed urgenza delle norme di cui al Capo terzo si possano avanzare dei dubbi — che comunque possono essere oggetto di discussione — fa presente che nel contesto del provvedimento, considerato nella sua globalità, quelle norme non sono prevalenti.

Pertanto il Governo, concorda con il parere espresso dal relatore, secondo cui si può affermare con serenità e aderendo alla realtà che sono prevalenti i motivi di necessità e di urgenza che hanno determinato l'emanazione del decreto-legge n. 415.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, quando la premessa di un parere suona così: «Ri-chiamando le motivazioni addotte dal Governo a giustificazione della necessità e dell'urgenza (...)» siamo di fronte ad una *excusatio non petita*, che equivale ad una *accusatio manifesta*.

Il Governo non dovrebbe giustificare o giustificarsi; dovrebbe motivare in termini di urgenza e di necessità straordinarie l'emanazione di un provvedimento come questo. Invece, nella premessa del decreto si parla, secondo la clausola di stile in uso, puramente e semplicemente del fatto che si è «ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza» di emanare queste disposizioni: è così perchè è così! Credo però che noi non possiamo limitarci ad una motivazione di questo tipo. Ritengo che l'urgenza dovrebbe essere ben diversamente motivata; le ragioni addotte potranno forse essere sufficienti per giustificare il provvedimento, ma direi proprio che non lo sono per motivarne l'urgenza.

D'altro canto, signor Presidente, io non

sono tra coloro che si sono stracciati le vesti — come fanno i miei colleghi della Commissione affari costituzionali, con in testa il presidente Labriola — tutte le volte che il Governo attuale o altri precedenti abbiano fatto strame della legge n. 400 sulla Presidenza del Consiglio. Io fui l'unico a sostenere che, se si voleva dare un vero ordinamento alla Presidenza del Consiglio ed ai ministeri — noi chiedevamo una legge di completa attuazione del relativo articolo della Costituzione — bisognava che esso fosse contenuto in una norma di rango costituzionale. In caso contrario, il principio di gerarchia delle fonti non avrebbe impedito che qualunque legge successiva potesse più che lecitamente, legittimamente e legalmente modificare quella precedente e quindi incidere sul contenuto della legge n. 400.

Gli impegni assunti dal Governo Andreotti e dai governi precedenti in materia di decreti-legge erano però indubbiamente ben diversi, andando nel senso del più ampio rispetto di quel principio che la sinistra indipendente (o dipendente: non si sa più come si chiami il partito comunista, figuriamoci la sinistra indipendente!) continua a sostenere che valga addirittura qualcosa di più di una legge ordinaria, anche se qualcosa in meno di una legge costituzionale. Si tratta indubbiamente di un impegno politico che esclude in ogni caso la possibilità di considerare urgente un decreto che assomiglia ad un treno un po' merci, un po' postale ed un po' passeggeri e che fa di ogni erba un fascio...!

Proprio in riferimento al principio dell'omogeneità, fondamentale in un decreto-legge, voglio ricordare le norme di questo provvedimento, a cominciare dalle ultime. Si parla, ad esempio, di prevenzione degli incendi: si tratta sicuramente di un tema urgentissimo; esistono ditte che, in mancanza di una proroga di certi termini, dovranno chiudere. Voi approvate leggi che prevedono termini che non potrete rispettare perché la vostra burocrazia non è in grado di farvi fronte: è una brutta figura, per salvarvi dalla quale dovette presentare un decreto-legge!

Ciò avviene in materia di protezione ci-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

vile ed anche, per esempio, in tema di università non statali. Sono favorevolissimo a dare contributi a queste ultime, perchè uno studente che le frequenta giovandosi di un contributo minimo da parte dello Stato costa un centesimo di quanto pesi per il contribuente uno studente dell'università statale che non studi.

Per quanto riguarda il fondo credito per gli artigiani, non posso che dichiararmi perfettamente d'accordo sul fatto che gli artigiani abbiano bisogno di credito.

Non sono invece per niente d'accordo sul conferimento ad enti a partecipazione statale. Sappiamo infatti quale strame facciano quegli enti del denaro pubblico: basta leggere il giornale. Urgente allora sarebbe non conferire tali finanziamenti.

Lascio poi all'onorevole Andreotti valutare l'urgenza in merito agli impianti cimiteriali (mi auguro che al riguardo debba sussistere la minore urgenza possibile!).

Nel provvedimento in discussione vi sono poi altre disposizioni, in materia di lavori pubblici.

Vi è infine anche una norma relativa alla sanità. Signor Presidente del Consiglio (che non c'è), onorevole Vicepresidente Martelli (che farà la fine che hanno fatto le falci dalle nostre parti: le hanno buttate via tutte, dopo la meccanizzazione dell'agricoltura), l'unica misura urgente per le unità sanitarie locali è il commissariamento delle medesime. Punto e basta. Non c'è altro da fare: questa è l'unica disposizione urgente. Occorre nominare un commissario che faccia i conti e chiuda determinate unità sanitarie locali, la cui apertura è dannosa per la salute!

Di fronte al coacervo di norme ricordate, signor Presidente, non ha alcun senso che si venga a dire che è urgente dare soldi ai comuni, o spostare la data della presentazione dei loro bilanci. Si tratta di urgenze determinate dalle incapacità del Governo di governare. Governare infatti significa, per definizione, prevedere, prevenire e provvedere. In questo caso si provvede soltanto perché non si è previsto né prevenuto quanto avrebbe dovuto essere previsto e prevenuto se solo si fosse usata non dico l'accortezza del genio dell'*ars*

gubernandi, ma quanto meno la diligenza del buon padre di famiglia. Credo che si tratti di una qualità assolutamente introvabile in coloro che compongono il Governo Andreotti, come in coloro che hanno fatto parte dei governi precedenti: basta considerare i nefandi risultati della loro azione. Penso al debito pubblico, allo scassatissimo servizio sanitario nazionale e a tutti gli altri settori: è sufficiente guardarsi attorno per verificare che non c'è niente che funzioni.

Signor Presidente, non ritengo si possa sostenere che nel decreto-legge in esame sussistano i requisiti di necessità ed urgenza. Poiché si palesa una violazione dell'articolo 77 della Costituzione, non è possibile che la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento abbia esito positivo.

Ecco i motivi, abbastanza sinteticamente esposti, per i quali il gruppo del Movimento sociale italiano voterà contro il riconoscimento della sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza nel decreto-legge di cui al disegno di legge oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pacetti. Ne ha facoltà.

MASSIMO PACETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul decreto-legge in esame vi è già stato un autorevole pronunciamento della I Commissione affari costituzionali del Senato. Se poi la logica dei numeri — non quella delle argomentazioni — ha fatto sì che al Senato, in sede di Assemblea, il parere espresso dalla Commissione ricordata fosse disatteso, ciò non significa che non permangano le ragioni che hanno portato la Commissione alla conclusione a cui era pervenuta.

Credo che il dibattito svoltosi presso la Commissione affari costituzionali della Camera dimostri la fondatezza di quanto affermo. In quella sede solo le imbarazzate ragioni di una maggioranza, per altro estremamente divisa in merito al parere sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza del provvedimento in discussione, hanno portato alla espressione di un pa-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

rere che dice e disdice, lasciando intendere chiaramente che, specie in riferimento al capo III del decreto-legge, i motivi per non riconoscere la sussistenza dei requisiti previsti dalla Costituzione erano tutti integri e fondati.

Riteniamo che vi sia una manifesta incostituzionalità del provvedimento in discussione, in quanto viene violato in maniera grave l'articolo 15 della legge n. 400, e conseguentemente l'articolo 77 della Costituzione.

A nostro giudizio si tratta altresì di un precedente estremamente pericoloso: la violazione in maniera così aperta e manifesta di una legge che appena un anno fa avevano salutato come un elemento di novità e come l'unica riforma istituzionale introdotta in questa legislatura mi sembra superi sicuramente, quanto a importanza, le norme che in questo modo il Governo cerca di far passare comunque.

Occorre far violenza alla logica per cercare di ricondurre a un denominatore comune le norme del provvedimento sottoposto alla nostra attenzione, per lo meno per quanto riguarda l'articolo 25 ed i successivi.

È un mero *escamotage* regolamentare quello di chi, come il relatore, cercando di far accettare il *vulnus* recato alla legge n. 400, giustifica il parere della Commissione facendo ricorso al criterio secondo il quale la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza in merito alla normativa di questo decreto-legge lo fa prevalere su altre norme, sprovviste di tali presupposti.

Vorrei che l'Assemblea fosse particolarmente attenta perché ritengo che violare in questo modo la legge n. 400 possa creare le premesse perché il Governo, in qualsiasi momento e su qualunque materia, riesca a giustificare la presentazione di decreti-legge, pur in assenza dei presupposti costituzionali. Se non scongiurassimo tale evenienza dovremmo accettare, in una materia così delicata come la decretazione d'urgenza, anche l'instaurazione di altri precedenti, che potrebbero spianare la strada a nuovi abusi.

Per queste ragioni, il gruppo comunista voterà contro il riconoscimento dei pre-

supposti di cui all'articolo 77 della Costituzione. (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE Avverto che, dovendosi procedere alla votazione nominale, che avrà luogo mediante procedimento elettronico sulla dichiarazione di sistema dei presupposti di cui al secondo comma dell'articolo 77 del regolamento per il decreto-legge n. 415 del 1989, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 16,30,
è ripresa alle 17.**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 415 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 4572.

(*Segne la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**Le seduta, sospesa alle 17,5,
è ripresa alle 18,5.**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 415 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 4572.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	321
Votanti	320
Astenuti	1
Maggioranza	161
Hanno votato sì	209
Hanno votato no	111

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: S. 2035.
— Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie (approvato dal Senato) (4572).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie.

Ricordo che la Camera ha testé deliberato in senso favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 415 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 4572.

Avverto che sono state presentate le seguenti questioni pregiudiziali di costituzionalità:

«La Camera,

considerato che il testo del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni,

nonché disposizioni varie, in sede di conversione ha subito modifiche da parte del Senato con emendamenti ed articoli aggiuntivi non attinenti alla materia del decreto legge medesimo, in particolare: articolo 2, comma 1-bis, articolo 2-bis, articolo 12, comma 1-bis, comma 4-bis, articolo 13 comma 2-bis, articolo 14, commi 4-bis, e 5-bis, articolo 14-bis, articolo 14-ter, articolo 15-bis, articolo 15-ter, articolo 15-quater, articolo 15-quinquies, articolo 15-sexies, articolo 26-bis;

ritenuto che le modifiche apportate dal Senato sopraindicate sono in contrasto con gli articoli 3, 76, 77, 119 (terzo comma) della Costituzione.

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge di conversione n. 4572.

«Rubinacci».

«La Camera,

ritenuto che il decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, contenga una molteplicità di norme non coerenti tra loro in violazione del combinato disposto dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione come interpretato dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

considerato che le norme di cui all'articolo 19, attribuendo alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome oneri per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, creano disparità tra i cittadini in violazione dell'articolo 32 della Costituzione

delibera

di non dar corso all'ulteriore esame del disegno di legge di conversione.

«Bassanini, Visco».

«La Camera,

ritenuto che il decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, contenga una molteplicità di norme non coerenti tra loro in violazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

del combinato disposto dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione come interpretato dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

considerato che le norme di cui all'articolo 19 attribuendo alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome oneri per il finanziamento del servizio sanitario nazionale creano disparità tra i cittadini in violazione dell'articolo 32 della Costituzione

delibera

di non dar corso all'ulteriore esame del disegno di legge di conversione.

«Macciotta, Quercini, Bellocchio, Geremicca».

A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, sulle pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione nella quale potranno intervenire, oltre ai proponenti di ciascuno degli strumenti presentati, un deputato per ciascuno degli altri gruppi. Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con unica votazione sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate.

L'onorevole Rubinacci ha facoltà di svolgere la sua pregiudiziale.

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor Presidente, la questione pregiudiziale di costituzionalità che ho presentato si riferisce in particolare agli articoli 3, 76, 77 e 119 della Costituzione.

Vorrei ricordare che l'articolo 3 della nostra Costituzione stabilisce, al primo comma, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni pubbliche, di condizioni personali e sociali. Il secondo comma dello stesso articolo prescrive che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea anche sull'articolo 76 della

Costituzione, che recita così: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

Inoltre, signor Presidente... Chiedo scusa, ma vorrei un po' di attenzione da parte dei colleghi. Quest'aula sembra un mercato!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia! Onorevole Gitti, mi aiuti a ristabilire un po' di silenzio.

GIUSEPPE RUBINACCI. Stavo dicendo che l'articolo 76 della Costituzione sancisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'articolo 77 della Costituzione, il più citato (lo è stato anche prima, in occasione della deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento), stabilisce poi che «il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria».

Vorrei infine, signor Presidente, richiamare l'attenzione dei colleghi su una ulteriore disposizione della Costituzione che è, a mio avviso, violata dal provvedimento al nostro esame. Mi riferisco al terzo comma dell'articolo 119, secondo cui «per provvedere a scopi determinati, particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali».

Ebbene, signor Presidente, tutto il capo III del provvedimento in questione si deve considerare in contrasto con la Costituzione. Per quanto riguarda i primi due capi, che riguardano esclusivamente la finanza locale, essi contengono molte disposizioni aggiunte dal Senato che non hanno carattere omogeneo e che contravvengono soprattutto alle norme contenute negli articoli 3 e 76 e nel comma terzo dell'articolo 119 della Costituzione.

Signor Presidente, io non so come questa Assemblea possa considerare am-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

missibile un decreto-legge anche quando esso violi palesemente l'articolo 77 della Costituzione, e soprattutto quando la Commissione affari costituzionali dichiara che non è conforme alle norme della Costituzione.

Sul parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera vorrei un attimo di attenzione da parte sua, signor Presidente, e dei colleghi, dal momento che siamo in presenza di un fatto sconcertante, di cui la Camera non può non tener conto.

Per quanto riguarda i rilievi di costituzionalità, infatti, la I Commissione, nell'esprimere parere favorevole, afferma che il parere è concesso a condizione che sia soppresso l'articolo 27, che costituisce la disposizione più estranea alla materia disciplinata dal provvedimento. Si rileva in proposito che la discutibile espressione «disposizioni varie», presente nel titolo del provvedimento, non può comunque consentire l'introduzione di oggetti del tutto estranei al contenuto principale del decreto.

Inoltre fa osservare al punto *a*), in merito agli articoli 18, 19 e 20: «Si sottolinea la necessità di esplicitare le motivazioni nel rispetto dell'autonomia degli enti in questione, delle previste riduzioni ed eliminazioni dei trasferimenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, con particolare riferimento ai fondi per gli investimenti nei settori della sanità e dei trasporti».

Al punto *b*) la Commissione affari costituzionali osserva poi (e qui richiedo l'attenzione della Camera) «In merito al comma 2 dell'articolo 15-*quinques* si rende necessario prevedere modalità e procedure del trasferimento delle farmacie comunali attualmente non previste dall'ordinamento anche e soprattutto a tutela dei diritti dei farmacisti dipendenti, sia sotto il profilo della possibilità di accesso all'acquisto delle farmacie, sia sotto il profilo delle garanzie occupazionali».

Si tratta cioè di un emendamento a firma Cavazzuti che il Senato ha inserito nel testo. A parte che in questo caso viene violato anche l'articolo 81 perché, a mio

avviso, non vi è copertura, vi è un fatto sconcertante, sul quale chiedo l'attenzione della Camera, che riguarda un ministro del governo-ombra, al quale è stato affidato dal comune di Bologna un incarico inerente allo studio di fattibilità di determinate questioni di carattere comunale. Per tale affidamento, il «ministro» ha percepito 200 milioni di lire. Il senatore Cavazzuti ha preparato al Senato un emendamento e lo ha fatto approvare — io penso — con l'autorità che gli deriva dall'essere vicepresidente della Commissione finanze e tesoro.

Si tratta di un fatto scandaloso che la Camera non può accettare! È per questo, onorevole Presidente che mi permetto di chiedere le dimissioni del senatore Cavazzuti. Chissà quanti di questi esperti professori, deputati e senatori attingono a varie fonti del bilancio dello Stato, sia statale sia periferico per poi adoperarsi per portare acqua al proprio mulino. Colleghi parlamentari, è un fatto inaudito sul quale io credo la Camera debba aprire un'inchiesta per accertare quanti esperti si trovino nella stessa situazione del senatore Cavazzuti di cui, lo ripeto, chiedo le dimissioni...

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci, devo richiamarla, anche per ricordarle che vige ancora il bicameralismo più perfetto! Lei comunque ben sa che la correttezza impone di non esprimere valutazioni sul comportamento di membri dell'altro ramo del Parlamento, e tanto meno di usare termini non riguardosi.

GIUSEPPE RUBINACCI. Onorevole Presidente quel senatore non ha ritenuto dignitosamente...

PRESIDENTE. La invito nuovamente ad ottemperare al mio richiamo.

GIUSEPPE RUBINACCI. Presidente, io ho soltanto osservato che quel senatore, molto poco dignitosamente, ha fatto quello che ha fatto.

Per queste ragioni chiedo non solo che la Camera esprima un voto favorevole sulla

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

questione pregiudiziale di costituzionalità per i motivi da me indicati, ma altresì le dimissioni del senatore Cavazzuti.

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci mi pare che lei abbia travalicato i limiti...

GIUSEPPE RUBINACCI. Non credo!

PRESIDENTE... perché non solo dobbiamo rispetto all'altro ramo del Parlamento, ma è necessario usare un linguaggio consono alle regole parlamentari. Tanto meno, poi, rientra nella competenza della nostra Assemblea esaminare richieste del genere da lei formulate, e che non avrebbero anzi dovuto essere proferte in questa sede, tanto più dopo il richiamo del Presidente.

L'onorevole Bassanini ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, prima di illustrare la pregiudiziale da me presentata, visto che è stato consentito all'onorevole Rubinacci di fare qui alcune affermazioni false ed offensive (alle quali il senatore Cavazzuti risponderà nelle sedi che riterrà opportune), mi consenta di fare alcune precisazioni. Innanzitutto, il senatore Cavazzuti non è vicepresidente della Commissione finanze e tesoro del Senato, di cui sono vicepresidenti i senatori Triglia e Brina (e questa è la prima falsità detta poc'anzi dall'onorevole Rubinacci); in secondo luogo, il senatore Cavazzuti non ha preso una lira dei 300 milioni di cui ha parlato l'onorevole Rubinacci. Il senatore Cavazzuti, che ovviamente non può chiedere in questa sede un giuri d'onore, in quanto è membro dell'altro ramo del Parlamento, deciderà come ulteriormente rispondere alle falsità pronunciate dal collega Rubinacci. In ogni caso, due di queste falsità, che sono evidenti, a me note e controllabili da ciascuno, meritavano una immediata risposta in quest'aula (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e del PCI*).

Signor Presidente, dopo aver ripetuto che non comprendo per quale ragione il

collega Rubinacci abbia introdotto un elemento che nulla ha a che vedere con la materia in oggetto e che non gli doveva essere consentito di illustrare in quest'aula, vorrei ora svolgere la pregiudiziale di costituzionalità da me presentata.

Il decreto-legge al nostro esame è stato definito «un mostruoso esempio di violazione di ogni regola del diritto». Tale definizione, che ho voluto testualmente riportare, non è mia ma dell'onorevole Silvano Labriola, autorevole presidente della Commissione affari costituzionali, che dall'alto del suo importante incarico e della sua riconosciuta competenza ha definito qualche giorno fa questo decreto, nell'aula della Commissione affari costituzionali, «un mostruoso esempio di violazione di ogni regola del diritto». Successivamente, il collega Labriola ha ritenuto di votare a favore della costituzionalità di tale decreto; ma non spetta a me giudicare della sua coerenza.

Voglio solo rilevare che il presidente della Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento, il senatore Leopoldo Elia, con parole certamente meno drastiche e dure ma altrettanto ferme ha espresso un giudizio simile a quello manifestato dal collega Labriola. Ma, con una coerenza certamente maggiore, ha poi votato, in Commissione ed in aula, contro la costituzionalità del decreto oggi al nostro esame e sulla cui costituzionalità ci stiamo per pronunciare.

Quindi, onorevoli colleghi, ci troviamo dinanzi ad un decreto che non da me ma dai presidenti delle Commissioni affari costituzionali dei due rami del Parlamento è stato definito mostruosamente incostituzionale. È stato definito tale per una serie di ragioni, di cui la maggiore è quella della palese violazione della norma dell'articolo 77 della Costituzione, concernente il contenuto dei decreti-legge.

L'articolo 77 non è più oggetto di interpretazione controversa e controvertibile, nel momento nel quale la legge n. 400, sulla Presidenza del Consiglio, ha ritenuto di darne una interpretazione, prescrivendo, e tra l'altro, l'obbligo della omogeneità del contenuto dei decreti-legge.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

Questi ultimi possono disciplinare una sola materia; non possono essere ammessi decreti-legge *omnibus*, perché ciò sarebbe in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 77 della Costituzione, che eccezionalmente consente al Governo di adottare provvedimenti straordinari, con forza di legge. Ma deve trattarsi — come il Costituente aveva chiaramente inteso — di provvedimenti puntuali e quindi sicuramente aventi un unico oggetto.

Il decreto-legge in esame rivela fin dal suo titolo una palese violazione delle norme contenute nell'articolo 77 della Costituzione interpretate dalla legge sulla Presidenza del Consiglio. Esso reca appunto «norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie». Già dal titolo si evince dunque che siamo di fronte ad un decreto *omnibus*.

La Commissione affari costituzionali della Camera, come già quella del Senato, nell'esprimere il parere approvato a maggioranza ha precisato che «si rileva in proposito che la discutibile espressione "disposizioni varie" contenuta nel titolo del provvedimento, non può comunque consentire l'introduzione di oggetti del tutto estranei al contenuto principale del decreto». E il contenuto principale del decreto riguarda le norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni.

Nel decreto sono contemplate — leggo i titoli di alcuni articoli — disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali; disposizioni sui segretari comunali (in realtà norme sulla loro assunzione); norme sul rilascio automatico delle certificazioni di anagrafe e di stato civile (ciò però non ha nulla a che fare con la finanza locale: forse ha a che fare con l'ordinamento degli enti locali) e sulle farmacie comunali; norme sul trattamento economico degli amministratori locali (si potrebbe dire che questo incide in qualche modo sulla finanza locale); misure in materia sanitaria; misure finanziarie in materia di lavori pubblici; norme sugli impianti cimiteriali, sui conferimenti agli

enti a partecipazione statale (dietro questo articolo c'è il problema dello sbilancio della RAI che come è noto, è questione di finanza locale), sul fondo per il credito alle imprese artigiane (gli artigiani hanno tutta la nostra attenzione, ma, ovviamente, i fondi dell'Artigiancassa non riguardano la finanza locale), sui contributi alle università non statali per il 1989 (anche qui non siamo in materia di finanza locale); norme urgenti in materia di protezione civile; misure urgenti per la prevenzione degli incendi.

Onorevoli colleghi, non solo in questo modo abbiamo platealmente violato la legge n. 400, e quindi articolo 77 della Costituzione, ma abbiamo, se fate attenzione, reintrodotta la finanziaria *omnibus* che abbiamo inteso eliminare con la legge n. 362 di riforma del bilancio e della contabilità dello Stato. Infatti, nel momento in cui, a partire da quest'anno ed in forza di una norma salutata come un'importante riforma, si è introdotta la finanziaria «snella», che per essere attuata ha bisogno di leggi ad essa collegate, con il decreto-legge in esame il Governo ed il Senato ci propongono una nuova finanziaria *omnibus*, contenente un'accozzaglia di misure di spesa, in nessun modo ricollegabili all'oggetto del provvedimento, cioè alle misure sulla finanza locale, legate soltanto ad una dichiarazione d'urgenza.

Signor Presidente, vorrei osservare che alcune di tali misure erano addirittura contenute in leggi collegate alla manovra finanziaria per le quali il Governo, a norma di regolamento della Camera modificato su sua stessa richiesta la scorsa estate, avrebbe potuto utilizzare lo strumento, concesso appunto dal regolamento, di chiedere alla Camera il voto finale sulla legge collegata entro il termine stabilito dallo stesso Governo. Ciò stabilisce ormai il nuovo regolamento della Camera, anche se persino autorevoli ministri mostrano di ignorare tale norma. Il nostro regolamento precisa che le leggi devono essere votate dalla Camera nel termine richiesto dal Governo con la sola garanzia di lasciare tre giorni liberi per la discussione parlamentare e per la votazione degli articoli.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

Alcune delle disposizioni che erano contenute in leggi collegate, delle quali il Governo non ha mai chiesto alla Camera la fissazione del termine per la votazione, oggi ci vengono dunque riproposte nel contesto di un decreto-*omnibus*, in violazione delle norme costituzionali e delle disposizioni della legge sulla Presidenza del Consiglio.

Così facendo, onorevole Presidente, il Governo non viola soltanto una norma della Costituzione, ma dà la palese dimostrazione che a nulla è servito riformare la legge sul bilancio e sulla contabilità di Stato, a nulla è servito modificare la disciplina della legge finanziaria, perché attraverso lo strumento surrettizio di un decreto-legge mostruoso (le parole sono del collega Labriola) si aggira quella disposizione normativa, facendo sì che il lavoro dei riformatori presenti in tutti i banchi di questa Assemblea risulti una fatica di Sifiso, quasi si dovesse vuotare il mare con un bicchiere quando qualcuno è pronto subito a riempirlo con la stessa acqua che vi è stata tolta.

Per queste ragioni, onorevole Presidente, noi riteniamo che si debba dichiarare l'incostituzionalità del decreto-legge in esame, oltre che sulla base — lo ripeto — dell'autorevole giudizio dei presidenti delle Commissioni affari costituzionali di questo e dell'altro ramo del Parlamento (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e del PCI*).

PRESIDENTE. L'onorevole Macciotta ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, l'onorevole Bassanini ha già indicato in modo articolato i motivi che hanno indotto il nostro gruppo a contrastare la costituzionalità del testo in discussione. Vorrei brevemente riprendere alcune delle questioni poste dal collega Bassanini e, per quanto difficile possa essere, indicare qualche altro motivo di censura in relazione alla costituzionalità del decreto in esame.

Ha ragione Bassanini: basta scorrere un momento il testo, in particolare il capo terzo («Disposizioni varie»), per scoprire che l'asse ispiratore del decreto è quello della finanziaria *omnibus*, che con la legge n. 362 si sarebbe dovuta eliminare.

L'unica motivazione che può reggere unitariamente il decreto è infatti proprio una delle norme della legge n. 362, quella cioè che prevede che gli accantonamenti dei fondi globali destinati agli investimenti vanno perduti se il Parlamento non approva la norma nel corso dell'esercizio nel quale l'accantonamento è stato effettuato. Se ripercorriamo il capo terzo di questo decreto scopriamo che l'unico filo che lega le disposizioni più varie, dalle norme sugli incendi a quelle che recano fondi per le partecipazioni statali, per i lavori pubblici e così via, è proprio il rischio di decadenza di una serie di finanziamenti ricompresi nei fondi globali; per l'appunto, la logica che con l'eliminazione della finanziaria *omnibus* si voleva estinguere.

Il Governo, quindi, dopo aver ripetutamente criticato quel tipo di legge finanziaria, che per altro aveva contribuito in maniera decisa a mettere in piedi, ne ha ripristinato le disposizioni con un autonomo decreto-legge.

Non voglio tornare sulla incostituzionalità delle norme in discussione ai sensi dell'articolo 77, come reinterpretato dall'articolo 15, terzo comma, della legge n. 400 del 1988, sulla Presidenza del Consiglio dei ministri: già il collega Bassanini ha ripreso qui le questioni essenziali poste anche in questo ramo del Parlamento con grande autorevolezza dal presidente della Commissione affari costituzionali e già sostenute nell'altro ramo del Parlamento dal presidente dell'analoga Commissione del Senato.

Voglio porre un altro problema. L'articolo 72 della Costituzione, signor Presidente, prevede che ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento esaminato da una Commissione.

In questa circostanza, noi ci troviamo di fronte ad un testo che, per la eterogeneità delle norme contenute nei due fondamen-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

tali (il primo ed il secondo), è stato necessario assegnare per l'esame in sede referente a due Commissioni. Ma, se analizziamo per un momento gli articoli del capo terzo, scopriamo che, se avessimo voluto rispettare rigorosamente il primo comma dell'articolo 72 della Costituzione, avremmo dovuto assegnare il disegno di legge anche alla Commissione affari sociali per l'esame dell'articolo 25, alla Commissione ambiente per l'esame dell'articolo 26, alla Commissione cultura per l'esame del terzo e quarto comma dell'articolo 27 e dell'articolo 29, nonché alla Commissione ambiente per l'esame degli articoli 30 e 30-bis. Il decreto, inoltre, viola non solo l'articolo 77 ma anche l'articolo 72 della Costituzione, in quanto interferisce nell'ordinato svolgimento del processo legislativo.

Ci sono poi una serie di norme che concretano violazioni puntuali della Costituzione. Mi riferisco, in particolare (questo è quanto sosteniamo nella seconda parte della nostra pregiudiziale), alle norme dell'articolo 19, con le quali si dispone una particolare decurtazione del fondo sanitario nazionale destinato alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

La Costituzione, all'articolo 32, assegna alla Repubblica la tutela della salute, che deve essere assicurata in modo paritario in tutte le regioni. In questa logica si muove anche il recente disegno di legge presentato dal Ministero della sanità che superando una volta per tutte la logica della spesa storica che costituiva la base della ripartizione del fondo sanitario nazionale, trasforma il fondo stesso in un fondo interregionale, ripartito tra le varie regioni con il criterio della parità delle quote capitarie assegnate ad ogni regione in base al numero degli abitanti.

Se la salute è un diritto del cittadino che la Repubblica in quanto tale deve garantire, non si comprende, signor Presidente, come sia possibile che, in base all'articolo 19, il fondo sanitario destinato alle regioni a statuto speciale debba subire particolari decurtazioni. Già oggi, sulla base del criterio della spesa storica, il fondo sanitario

nazionale destinato alle regioni a statuto speciale è profondamente differenziato. Si va da una sovradotazione della spesa *pro capite* per la regione Friuli-Venezia Giulia ad una sottodotazione assai rilevante per le altre regioni, con punte del 10 per cento per la Sicilia e la Sardegna.

L'articolo 19 dispone ulteriori decurtazioni di tale fondo, che variano dal 20 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia al 5 per cento per la regione Sardegna. In questo modo i cittadini delle regioni a statuto speciale e delle province autonome vedrebbero garantita dall'asse pubblico del finanziamento del fondo sanitario nazionale un servizio inferiore a quello garantito ai cittadini delle altre regioni.

Non dobbiamo però confondere le funzioni della istituzione regionale con i diritti dei cittadini. È per questi motivi, oltre che per quelli generali che ho brevemente indicato in premessa, rifacendomi per il resto alla ricchezza delle argomentazioni svolte dal collega Bassanini, che anche il gruppo della sinistra indipendente ritiene assolutamente non costituzionale il testo in esame e ne chiede alla Camera la reiezione. (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, credo di dovere una risposta allo stimato collega che ha ritenuto di evocare in aula il parere della Commissione affari costituzionali ed in particolare il giudizio dato su questo decreto sia in sede di valutazione dei presupposti ex articolo 96-bis del regolamento sia in sede di giudizio di costituzionalità. Devo anche dire che un richiamo alla coerenza avanzato dall'onorevole Bassanini non può che lasciare impressionati e ritengo quindi giusto precisare alcuni elementi che hanno sostenuto con coerenza, io ritengo, signor Presidente, il parere ed i motivi di preoccupazione manifestati in Commissione.

Vorrei intanto richiamare l'attenzione dei colleghi sulla profonda diversità esi-

stente tra la discussione in Senato e quella alla Camera. Mentre il Senato può, in virtù del suo regolamento, procedere ad una valutazione disarticolata dei presupposti, alla Camera questo non può avvenire ed è quindi inevitabile che in questo ramo del Parlamento si dia un giudizio di prevalenza.

Per quanto riguarda l'esame ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento della Camera, nessuno può negare che esistano motivi prevalenti che sostengono la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, perché senza la materia della finanza locale i comuni e le provincie sarebbero impossibilitati ad esercitare le loro funzioni. Rilevo inoltre che la parte politica che esprime elettoralmente il collega Bassanini è tra le più attive nel chiedere il provvedimento sulla finanza locale. Per quanto riguarda l'articolo 96-bis non vi sono quindi questioni.

Circa il rispetto della legge sulla Presidenza del Consiglio, abbiamo detto molto chiaramente, anche in sede non parlamentare ma scientifica, che la norma di tale legge tanto avrebbe potuto considerarsi effettivamente efficace quando fosse stata completata la riforma dei regolamenti parlamentari. Non è infatti onesto intellettualmente, ma ipocrita, chiedere al Governo di attenersi ad una stretta considerazione dell'articolo 77 della Costituzione e non concedere contemporaneamente ad esso ed alla maggioranza di sostegno di votare preventivamente in Assemblea i tempi di approvazione delle leggi.

Poiché, signor Presidente, determinate leggi fanno parte del programma politico del Governo, è del tutto evidente che se esso non ha una ragionevole certezza sul tempo in cui esse saranno deliberate dal Parlamento, nessuno può salire su alcuna cattedra rispetto alla coerenza in materia di rispetto dell'articolo 77 della Costituzione.

D'altra parte — non mi stanco mai di ricordarlo e l'onorevole Bianco ricorda anch'egli bene questo episodio — quando la parte politica che esprime elettoralmente il collega Bassanini faceva parte della maggioranza, il Governo emanò un

decreto-legge in materia elettorale, a dimostrazione del fatto che, fin quando non si regola bene la questione dei tempi di deliberazione legislativa parlamentare, siamo nell'impossibilità di definire il rigore nel rispetto della norma contenuta nell'articolo 77 della Costituzione. È una posizione che non esprimo ora, in presenza di questo decreto, ma che ho sempre manifestato — ed il mio gruppo l'ha sempre condivisa — fin dall'inizio della questione sull'uso del potere di decretazione legislativa d'urgenza. Tanto che — signor Presidente, questo è un inciso non tanto lontano dal tema che ci interessa in questo momento — ci siamo sempre rifiutati di procedere a riforme regolamentari dopo l'introduzione del voto palese che non comprendessero almeno il tempo certo di deliberazione dei provvedimenti legislativi.

Sento dire che vi è una sbadatissima e disinformata dichiarazione di un esponente della minoranza democristiana sulle responsabilità del ritardo delle riforme regolamentari; utilizzo questa occasione per invitare l'onorevole Bodrato a documentarsi meglio prima di parlare senza sapere quello che dice sulle responsabilità di rinvio delle questioni regolamentari strettamente connesse al tema di cui ci stiamo occupando questa sera.

Per quanto riguarda invece l'omogeneità della materia del decreto, non c'è dubbio che questo arrivi in aula in condizioni assai precarie per quanto riguarda l'omogeneità del suo oggetto. Devo dire però, e anche in questo caso l'onorevole Bassanini conosce i fatti meglio di chiunque altro essendo il più assiduo frequentatore dei lavori parlamentari che io conosca, che se arriva scompaginato vi è una doppia responsabilità: del Governo e del Parlamento.

FRANCO BASSANINI. Certo!

SILVANO LABRIOLA. All'originaria eterogeneità del decreto sulla finanza locale — chiamiamolo così — il Senato ha aggiunto una serie di argomenti che non hanno nulla a che vedere con la finanza

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

locale stessa. Tanto per citarne uno, ricordo i provvedimenti in materia di segretari comunali e provinciali che non mi risulta fossero nelle intenzioni del decreto e del Governo che decretava. Sicché non è facile distinguere alla Camera tra comportamenti «scellerati» (lo dico fra virgolette, per intenderci, onorevole Bassanini) del Governo e comportamenti «scellerati» del Parlamento. Ciò dimostra che il malessere è oggettivo.

La preoccupazione che ha animato la nostra decisione, signor Presidente, è stata duplice: la prima è stata quella di non adottare decisioni incoerenti. Una Commissione che dichiari incostituzionale un decreto non può poi essere smentita da un voto d'aula senza perdere di attendibilità. Se chi ha l'altissimo onore di presiedere la Commissione sostenesse l'incostituzionalità di un decreto e l'Assemblea avesse un'opinione diversa, è chiaro che a questo presidente, almeno così leggo le mie responsabilità, non resterebbe che una cosa da fare, cioè rassegnare le dimissioni perché il presidente, esprime una volontà della maggioranza contro le proprie convinzioni e in un atteggiamento di totale incoerenza rispetto alle affermazioni che ho finora fatto.

La preoccupazione, invece che realmente ci ha animato è stata quella di evitare un'eventuale reiterazione. Non c'è dubbio, infatti, che se il decreto non verrà convertito in tempo utile dalla Camera (e di ciò la Commissione affari costituzionali doveva farsi carico dal momento che siamo agli ultimi giorni anzi alle ultime ore utili per giungere ad una tempestiva conversione), trattandosi di un decreto in materia di finanza locale, il Governo non potrebbe che riprodurlo, o perlomeno, è ragionevole prevedere che si possa verificare una reiterazione di questa parte dello stesso.

Signor Presidente, con una lettera ufficiale, che, se lei me lo consente, desidero sia allegata al resoconto stenografico della seduta, al Presidente del Consiglio, abbiamo ritenuto opportuno manifestargli l'opinione della Commissione stessa; in essa chiediamo che, nell'ipotesi di reiterazione, egli non adotti un decreto che ripro-

duca sostanzialmente quello in discussione ora alla Camera, ma ne faccia più di uno, se lo ritiene opportuno. Perché io posso ammettere che sussistano i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza per la finanza locale, per i fondi di dotazione degli enti di gestione e per altri questioni comprese in questo decreto in modo del tutto eterogeneo, ma non che questo formi oggetto di un provvedimento unico.

Voglio aggiungere un'ultima considerazione. Quella che io manifesto non è una preoccupazione formalistica; ci preoccupiamo che la prerogativa di conversione venga mantenuta dal Parlamento nei suoi giusti confini. Il Parlamento non può essere posto di fronte all'alternativa: bere o affogare. Se un decreto comprende materie così disparate, la preoccupazione che sorge non attiene ai motivi, che sono stati in precedenza ricordati da alcuni colleghi e che non saranno legittimamente esposti in questo ramo del Parlamento fino a quando non avremo rivisto il nostro funzionamento interno nel modo che ho cercato di illustrare prima; ma inerisce al fatto che la Camera è posta nella condizione di accettare anche ciò che è sgradito o di respingere anche quanto risulta gradito.

Perciò, nell'ipotesi di decadenza del decreto, potrete reiterarlo se lo riterrete opportuno, mantenendo però ben separate le parti sulle quali è nostro diritto esprimere un giudizio separabile; l'inseparabilità del giudizio e del voto comprime in modo indebito i poteri del Parlamento nel suo insieme e di questa Camera in particolare.

Ecco le ragioni per le quali, senza far torto ma anzi obbedendo a coerenza, abbiamo discusso e deciso come abbiamo deciso sulla costituzionalità del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. In accoglimento della richiesta formulata dall'onorevole Labriola, la Presidenza consente la pubblicazione, in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, della lettera da lui richiamata.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dagli onorevoli Rubinacci, Bassanini e Visco e Macciotta ed altri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	335
Votanti	333
Astenuti	2
Maggioranza	167
Hanno votato sì	113
Hanno votato no	220

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 4572.

Ricordo che nella seduta di ieri le Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) sono state autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la V Commissione, onorevole Gregorelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ALDO GREGORELLI, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 4572 di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, riguarda norme urgenti in materia di finanza locale, di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni e disposizioni varie.

Il capo I del decreto, concernente le norme in materia di finanza locale, si inserisce da ultimo in una lunga serie di analoghi provvedimenti di conversione di al-

trettanti decreti che inizia dal lontano 1977, con il cosiddetto «Stammati I», che segna l'esordio della trasformazione della finanza locale in finanza derivata.

Prima del breve esame del contenuto dei tre capi in cui è suddiviso il decreto-legge, desidero soffermarmi in modo sommario, quasi per una didascalia, su alcuni argomenti già sollevati nell'altro ramo del Parlamento e che sono stati appena oggetto di voto in quanto contemplati dalle questioni pregiudiziali di costituzionalità illustrate da autorevoli colleghi delle opposizioni. Mi riferisco alla omogeneità, all'urgenza e alla necessità del provvedimento in discussione.

Tale provvedimento assume il carattere dell'urgenza e della necessità soprattutto perché si riferisce a misure contenute in disegni di legge di accompagnamento alla legge finanziaria, la cui approvazione ha incontrato ritardi e difficoltà connessi proprio alla complessità e all'attualità delle materie in essi contenute, più che a colpevoli pigrizie parlamentari o a incertezze della maggioranza. Del resto il requisito di estrema urgenza si evidenzia specialmente in riferimento al bisogno di garantire la stesura dei bilanci di previsione degli enti locali per il 1990, bilanci la cui regolarità è condizione per la realizzazione di specifiche e non poche opere pubbliche.

Né, pur appassionandoci e godendo di tutto il dovuto rispetto culturale e politico, possono ritardare l'approvazione del disegno di legge in esame le osservazioni già avanzate, anche al Senato, circa una presunta, formale disomogeneità delle disposizioni varie contenute nel capo III, solo se si considera la finalità delle norme, che tendono ad evitare la paralisi del funzionamento degli enti.

Occorre insomma, dinanzi al disagio e alle riserve di carattere tecnico-giuridico avanzate da tutti i gruppi, far prevalere una sensibilità e un approccio politico positivo, mirante a condividere il provvedimento. Si tratta quasi di una legittima difesa, di un alibi per giustificare il dispendioso e talvolta inerte uso del tempo di lavoro cui si indulge in alcune parti, anche in quei momenti in cui occorrerebbe co-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

niugare la politica con la tecnica giuridica.

Con il provvedimento in discussione siamo costretti convintamente a privilegiare un'emergenza, senza voler produrre lacerazioni irreversibili al rigore giuridico. Si tratta infatti pur sempre di argomenti (sanità, enti a partecipazione statale, artigiancasse e università) che hanno riferimenti unitari e sono inerenti alla più complessiva manovra finanziaria di trasferimento di risorse ai centri di spesa decentrati.

Vi sono poi collegamenti con altri provvedimenti: il decreto-legge in esame, infatti, si collega in modo particolare, per quanto riguarda la finanza regionale, regolamentata al capo II, con l'atto Camera n. 4573 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni). Tale provvedimento (come atto Senato n. 1894) è stato esaminato congiuntamente con un altro (atto Senato n. 2035), divenuto il presente disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 415 del 1989.

La Commissione finanze e tesoro del Senato ha approvato il nuovo testo del disegno di legge che al Senato recava il n. 1894 (divenuto poi atto Camera n. 4573), risultante dagli emendamenti soppressivi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, commi 2 e 3, che riproducevano esattamente gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, comma 1, del presente decreto-legge in via di conversione.

L'Assemblea del Senato ha approvato l'8 febbraio 1990 tali misure come provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica per l'esercizio 1990. I provvedimenti in questione sono stati poi licenziati dalle Commissioni bilancio e finanze della Camera.

Fra i collegamenti più significativi con il testo in esame sembra altresì doveroso ricordare il progetto di legge relativo al piano di rinascita per la Sardegna, che è all'esame, in sede legislativa, della V Commissione. Si tratta di un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale di cui all'articolo 13 dello statuto speciale della regione Sardegna.

Si stabilisce un collegamento con l'articolo 24, commi 1 e 2, che prevede la proroga degli interventi previsti dalla legge n. 268 del 1974. Anche i commi successivi al secondo del medesimo articolo anticipano per la Sicilia il finanziamento del fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello statuto speciale della regione. Anche l'atto Camera n. 3096, che istituisce il nuovo finanziamento quinquennale, è all'esame della V Commissione di questo ramo del Parlamento, in sede legislativa.

L'articolo 25 del decreto-legge, considerata la procellosa navigazione e la dovuta interruzione dell'esame del disegno di legge n. 4227 (resasi quasi fisiologicamente necessaria in Commissione affari sociali della Camera per consentire la discussione sulle linee generali del provvedimento cosiddetto antidroga), riproduce esattamente i commi 4,5,6,7,8,9 e 10 del citato disegno di legge, ora in discussione. Occorre inoltre considerare che quasi certamente ci si avvia all'approvazione di un nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali per il parere favorevole già espresso dalle Commissioni affari sociali ed attività produttive in merito alla relazione presentata dalla commissione ministeriale.

Una pioggia di proposte di legge assegnate alla VI Commissione finanze della Camera dei deputati, delle quali non è ancora iniziato l'esame, e di altrettanti disegni di legge assegnati alle competenti Commissioni in sede referente al Senato, testimoniano l'interesse per il settore del credito agevolato all'artigianato, disciplinato dall'articolo 28 del decreto-legge in esame.

Per ultimo, l'articolo 29 prevede il contributo per il 1989 alle università non statali, trattato anche dal disegno di legge n. 4463, già approvato dal Senato ed ora all'esame della VII Commissione della Camera. Si prevede che, al fine di assicurare il pluralismo culturale (garantito dall'articolo 33 della Costituzione), lo Stato possa concedere contributi alle università non statali; anche il disegno di legge n. 4463 autorizza infatti un contributo di 70 mi-

liardi per il 1989, pari a quello stabilito dal disegno di legge in esame. Il finanziamento risulta identico, poiché si prevede l'utilizzazione dell'accantonamento deliberato per le università non statali legalmente riconosciute (mi riferisco ai fondi speciali di parte corrente, previsti dalla legge finanziaria per il 1989).

Questa puntigliosa lettura soprattutto delle disposizioni dei capi II e III del provvedimento in esame, in trasparente connessione ed in sovrapposizione alla produzione di iniziative legislative parlamentari o governative ormai in fase di esame, prova almeno la concordanza in merito alla necessità ed all'urgenza, se non proprio la condivisione dei contenuti e delle proposte quantificate nelle norme del provvedimento.

Con il decreto-legge in esame si interviene inoltre per prorogare alcuni termini in materia sanitaria; l'articolo 25, secondo comma, aggiorna quello per l'entrata in vigore della disciplina organica della convenzione per prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, spostandolo dal 31 marzo 1989 al 31 dicembre 1990. Si tratta di un termine emendato dal Senato.

Il quarto comma del medesimo articolo 25 proroga dal 31 dicembre 1989 al 30 giugno 1990 il blocco dei prezzi delle specialità medicinali, nella speranza (prima ricordata), che si tratti dell'ultimo rinvio, in considerazione dell'approvazione di metodiche di rilevazione dei prezzi.

Si stabilisce un'altra proroga in materia di finanza regionale: il primo comma dell'articolo 24 del provvedimento proroga infatti la già accennata normativa di intervento straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna, contenuta nella legge 24 giugno 1974, n. 268, per l'anno finanziario 1989.

L'ultima proroga interviene nel settore della protezione civile: l'articolo 30 proroga infatti fino al 31 dicembre 1990 il termine (stabilito con decreti-legge e già prorogato) relativo alle attività del gruppo nazionale per la difesa da catastrofi idrografiche e ad altri gruppi scientifici che operano a favore delle comunità scienti-

fiche e delle associazioni di volontari per la protezione civile.

Quando, l'8 febbraio 1990, il Senato ha approvato, sia pure emendato, l'atto oggi all'esame della Camera, questo ramo del Parlamento ha proceduto all'approvazione in prima lettura del disegno di legge n. 2924, concernente la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali.

Nel testo sono contenute, specialmente al capo XIV, disposizioni in materia di finanza locale e contabilità degli enti locali. Il disegno di legge n. 2924 ed altri progetti di legge nel settore, in esame alla Camera ed al Senato si collegano puntualmente con quanto previsto dal capo I (norme in materia di finanza locale).

Dopo aver fissato al 15 marzo 1990 — altro termine modificato dal Senato in sede di conversione in legge del decreto-legge — il termine di deliberazione del bilancio degli enti locali, (data che appare più verosimile rispetto al 28 febbraio 1990) e dopo aver autorizzato un periodo massimo di quattro mesi per l'esercizio provvisorio, prorogabile per l'intero iter di approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i sedici articoli del capo I dispongono norme sulla quantità di trasferimenti erariali e dei fondi agli enti locali in regola, nonché norme sui mutui e sulla copertura tariffaria del costo di taluni servizi.

Accenno ora alle novità riferite ai fondi ed alle quantità dei trasferimenti.

Nuovo è sicuramente il fondo per il finanziamento degli oneri del personale alle province, ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane; tale fondo è costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1989, valutate in 40 miliardi. I trasferimenti per fondo ordinario e fondo perequativo riferiti al 1990, senza i 470 miliardi dell'addizionale sull'energia elettrica, segnano, con un totale di 23.545 miliardi, una lievitazione minima di 1.012 miliardi rispetto al 1989. Il fondo ordinario aumenta lievemente (solo 10 miliardi) per le comunità montane, diminuendo il valore reale, mentre il fondo perequativo realizza un incremento di quasi tutta la precedente lievitazione (1.002 miliardi, di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

cui 855 ai comuni e 147 alle province). Il fondo per lo sviluppo degli investimenti mantiene per il 1990 l'entità risultante dal consolidamento dei contributi versati nel 1989 (10.694 miliardi) e solo dal 1991 sarà maggiorato di 660 miliardi (di cui 577 ai comuni, 70 alle province e 13 alle comunità montane).

Inoltre, il Senato, in sede emendativa, ha disposto che sull'importo complessivo del fondo per lo sviluppo degli investimenti la Cassa depositi e prestiti sia autorizzata a concedere, fino massimo di 600 miliardi e con un minimo di 100 milioni per ente, mutui ventennali ai comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti per costruire, ristrutturare ed ampliare acquedotti, fognature, impianti di depurazione di acque e così via, con oneri a carico dello Stato.

Continua, inoltre la marcia che riduce la forbice tra fondo ordinario e fondo perequativo, che dai 20.032 miliardi di differenza del 1985 è giunta a 9.928 miliardi con una cifra totale di 6.768 miliardi di fondo perequativo 1990, senza i 470 miliardi di addizionale sui consumi di energia elettrica stimati per il 1990.

Un altro punto importante è la sostanziale identità dei fondi ordinari per province, comuni e comunità, che ripetono la normativa di riparto della legislazione previgente.

Al vincolo della presentazione al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 1990, della certificazione di bilancio è legata inoltre l'erogazione della quarta rata del fondo ordinario per province e comuni e della quota residuale per le comunità montane.

Dal 1° marzo 1990, infine, secondo la modifica del Senato, le delibere di assunzione dei mutui da parte degli enti locali sono subordinate all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, nel quale siano incluse le relative previsioni.

La copertura, con i proventi delle tariffe ed i contributi finalizzati del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale non deve essere inferiore al 36 per cento; con la relativa tassa si deve coprire almeno fino al 50 per cento l'onere

di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e via dicendo. Si aggiunge inoltre che i prelievi dai rispettivi conti di tesoreria, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti, che siano operati dagli enti disastri o gravemente danneggiati si possono eseguire fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati dal CIPE per l'intero anno e non ancora erogati, nonché fino al 50 per cento degli importi assegnati per l'anno successivo.

La copertura dell'onere che deriva dalle norme sulla finanza locale (23.687.000 milioni per il 1990, 701.500 milioni per il 1991 e il 1992) è assicurata dall'articolo 16.

Al capo II, che contiene norme in materia di rapporti finanziari tra Stato e regioni, deve essere evidenziato il fondo comune regionale, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 281 del 1970, che ammonta a 5.317 miliardi ed è integrato, dall'articolo 22, con 683 miliardi per arrivare alla somma di 6.000 miliardi fissata dal comma 2 dell'articolo 17. Se si fosse applicato al fondo comune 1989 (6.400 miliardi) il tasso di inflazione programmato, fissato al 4,5 per cento, per il 1990 il suddetto fondo ammonterebbe a 6.688 miliardi. Nel caso in esame si opera un taglio, per un importo di 688 miliardi, per effetto della monovra di finanza pubblica contenuta nel progetto di legge n.4573, ma la riduzione del fondo comune è comunque compensata dall'aumento delle aliquote regionali della tassa automobilistica, così come prescrive l'articolo 23.

Gli articoli 18, 19 e 20 del decreto-legge riducono i trasferimenti settoriali alle regioni a statuto speciale per un ammontare di 2.374 miliardi, a seguito della esclusione dalla ripartizione dei fondi su leggi socio-assistenziali, del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi da aziende di trasporto, del fondo regionale per ulteriori programmi di sviluppo (articolo 9 della legge n. 281 del 1970), del fondo di attuazione degli interventi programmati in agricoltura, del fondo di attuazione del piano forestale nazionale e del fondo sanitario di parte capitale (974 miliardi). Tutte le riduzioni sono già state considerate dalla legge finanziaria.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

In conclusione, la *ratio* delle riduzioni operate trova origine nelle seguenti motivazioni.

In primo luogo, con la manovra finanziaria per il 1989, il Governo si era proposto di ridurre i trasferimenti verso le regioni a statuto speciale agendo sulla limitazione dell'incremento di risorse ordinarie conseguite annualmente attraverso la dinamica del gettito delle imposte. Ma il mancato accordo con alcune regioni ha imposto una riduzione del fondo di solidarietà per la Sicilia, nonché l'esclusione del fondo sanitario nazionale e del fondo per i trasporti della Valle d'Aosta.

In secondo luogo, va segnalata la volontà di adeguare le risorse previste alle funzioni assegnate, che sembravano discostare troppo la finanza delle regioni a statuto speciale da quella delle regioni ordinarie per le seguenti ragioni: la revisione degli ordinamenti finanziari delle regioni a statuto speciale e le nuove competenze trasferite hanno fatto lievitare i trasferimenti per compartecipazione ai tributi erariali; è aumentato, quindi, il gettito tributario; infine, l'andamento della finanza delle regioni a statuto ordinario è precario.

Il combinato disposto di queste tre motivazioni e qualche osservazione di rilevanza costituzionale hanno suggerito al Governo una riconsiderazione ragionata delle partecipazioni alla ripartizione dei trasferimenti settoriali alle regioni a statuto speciale.

Per quanto riguarda l'articolo 21 del decreto-legge, anche la ragione Sicilia dovrà sottostare fino al 31 dicembre 1991, per le somme provenienti dalle compartecipazioni ai tributi erariali, al regime ordinario di tesoreria.

Signor Presidente, colleghi, a nome della maggioranza delle Commissioni riunite (il collega D'Amato, relatore per la VI Commissione, integrerà molto più sapientemente le considerazioni che ho svolto), chiedo che l'Assemblea approvi il provvedimento in esame, invocando le ragioni che si evincono dal preambolo del decreto-legge e che già sono state utilizzate come motivazioni politiche al Senato. In un mo-

mento così difficile, il decreto-legge in discussione rappresenta la *ratio* estrema per superare il rapporto stretto e precario dello Stato con le comunità locali.

Bisogna inoltre tener conto che il prossimo 31 dicembre scadrà la normativa in materia di finanza locale, che nella primavera del 1990 è previsto il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, che lo scioglimento dei consigli avviene obbligatoriamente quarantacinque giorni prima delle elezioni e che, per l'insediamento dei consigli stessi, trascorre nel migliore dei casi un periodo di tempo di un mese.

PRESIDENTE. Onorevole Gregorelli, il tempo a sua disposizione è scaduto.

ALDO GREGORELLI, *Relatore per la V Commissione*. Per tutti questi motivi è urgente e necessario che il decreto sia convertito in legge dalla Camera.

Avremo poi tutto il tempo per affrontare i problemi tecnici e giuridici che hanno sollevato in molti colleghi diverse inquietudini.

Ho finito, signor Presidente. Mi scuso per aver superato il tempo a mia disposizione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Mi dispiace di averla dovuta interrompere, onorevole Gregorelli.

Il relatore per la VI Commissione, onorevole Carlo D'Amato, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARLO D'AMATO, *Relatore per la VI Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei innanzi tutto dare atto al collega Gregorelli, relatore per la Commissione bilancio sul disegno di legge al nostro esame, di aver compiuto uno sforzo certamente significativo. Colgo l'occasione, inoltre, per ringraziarlo per gli apprezzamenti circa la qualità del mio intervento, che io mi auguro possa essere pari a quello che egli ha testé svolto.

Il decreto sottoposto all'esame della Camera si compone di tre capi: il primo reca norme in materia di finanza locale, il secondo norme in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni ed il terzo disposizioni varie.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

Vorrei sottolineare, a questo punto, che la regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni è oggetto anche di un successivo provvedimento già approvato dal Senato e contrassegnato dal numero 1894. Tale provvedimento rappresenta una parte integrante di quello oggi al nostro esame ed il fatto che la Commissione finanze e la Commissione bilancio ne abbiano già avviata la discussione è molto rilevante. Come relatori, il collega Gregorini ed io dobbiamo richiamare l'attenzione della Camera e delle Commissioni competenti sull'urgenza di quel disegno di legge. Infatti il provvedimento al nostro esame, da solo, appare monco e, se non seguito a breve dall'altro, darebbe la sensazione di una volontà punitiva nei confronti delle regioni. Cosa che non è affatto vera, visti il contenuto e la validità della normativa dettata dal provvedimento cui facevo prima riferimento, che risponde anche alle giuste sollecitazioni del ministro Macchiarini, che si è fatto portatore nella Commissione competente delle pressanti esigenze esistenti nella materia.

Per quanto concerne le disposizioni relative alla finanza locale, si deve innanzi tutto sottolineare che il 31 dicembre è scaduta la normativa finora vigente. Nella primavera del 1990 è inoltre previsto il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e regionali. Come è noto, lo scioglimento dei consigli avviene obbligatoriamente 45 giorni prima delle elezioni e per l'insediamento dei nuovi consigli trascorre, nel migliore dei casi, un periodo di tempo non inferiore ad un mese. Appare quindi necessario ed urgente, al di là delle considerazioni (pur giuste sotto un profilo strettamente costituzionale) espresse nel dibattito che ha preceduto questa discussione, emanare le disposizioni in materia di finanza locale per il 1990, al fine di consentire agli enti locali di predisporre tempestivamente i bilanci di previsione per l'esercizio 1990. La mancata predisposizione in tempo utile di quello strumento potrebbe infatti provocare una serie di gravi conseguenze sulla gestione ordinaria dei comuni, che sarebbero costretti a ricorrere all'esercizio provvisorio. Ciò ridurrebbe la

possibilità di programmare la spesa, costringendo gli enti locali a ricorrere ad interventi parziali molto spesso non idonei a rispondere in termini adeguati alle esigenze delle popolazioni interessate.

Il provvedimento al nostro esame ricalda nel suo complesso le norme già operanti nel 1989 a favore di comuni, province e comunità montane. L'articolo 1 prevede lo spostamento del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione al 28 febbraio 1990, al fine di consentire agli enti locali la redazione di tali documenti. All'articolo 2 si definisce il quadro dei trasferimenti erariali agli enti locali: il fondo ordinario è determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, pari al fondo 1989, e in lire 14.213.549 milioni per i comuni, pari — anche in questo caso — al fondo 1989. I fondi ordinari sono poi integrati da un fondo perequativo di lire 963.632 milioni per le province e di 5.804.723 milioni per i comuni.

Viene inoltre assegnata ai comuni ed alle province parte dell'addizionale sull'energia elettrica, valutata in 470 miliardi, distribuiti in misura dell'80 per cento ai comuni e del 20 per cento alle province. I finanziamenti erariali sono altresì integrati da un fondo per il consolidamento delle retribuzioni per il personale assunto *ex lege* n. 285 — una vecchia questione questa — da un fondo di 40 miliardi per il finanziamento degli oneri di personale agli enti locali terremotati dal 1968 al 1984, da un fondo per il consolidamento degli oneri del contratto 1985-1987 che ha gravemente pesato nel corso di questi anni sulle amministrazioni locali e da un fondo per lo sviluppo degli investimenti di province, comuni e comunità montane. Tale significativo fondo consolida i 10.694 miliardi previsti nel 1989 e viene maggiorato, dal 1991, di 660 miliardi annui di cui 577 miliardi per i comuni, 70 per le province e 13 per le comunità montane.

Quindi, viene riconfermato l'adempimento relativo alle certificazioni di bilancio e di consuntivo per province, comuni e comunità montane. Questo strumento costringe indubbiamente le amministrazioni a comportamenti coerenti con

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

le impostazioni di politica finanziaria emanata dal Parlamento.

Vengono altresì definiti i metodi per la perequazione finanziaria. Si riconferma, in tal modo, la tendenza a riequilibrare le erogazioni con il fondo perequativo anziché con il fondo ordinario. Così si apprezza non la spesa storicamente consolidata ma altro; si guarda alle esigenze ed alle mutazioni della vita degli enti locali ed alle esigenze dei cittadini.

Per quanto concerne il fondo per lo sviluppo degli investimenti, si rileva che esso è di 150 miliardi inferiore al fondo del 1989 e che le quote sono attribuite facendo riferimento ai criteri di assegnazione di una quota per abitante con maggiorazioni diverse per i diversi enti locali. I limiti massimi per abitante sono leggermente inferiori a quelli previsti per il 1989. Si stabilisce inoltre che il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale sia coperto con proventi tariffari a contributi finalizzati per almeno il 36 per cento, a partire dal 1990.

Questo limite, per la verità già confermato nella legge del 1989, ha trovato i comuni incapaci di rispettarlo. Ci auguriamo che gli enti locali possano, con opportune iniziative (anche se esse penalizzeranno di molto le tasche dei cittadini), avvicinarsi il più possibile a questo indicatore.

Il costo di gestione dal servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto con la relativa tassa in misura non inferiore al 50 per cento, mentre le tariffe per il servizio degli acquedotti devono essere comprese tra l'80 ed il 100 per cento complessivo di gestione. Anche questo è un problema sul quale si conferma una volontà precisa e puntuale del Parlamento e del Governo. Mi auguro che, per l'esperienza che abbiamo di amministrazione degli enti locali e delle aziende municipalizzate, l'obiettivo possa essere mantenuto. E' noto infatti il deficit che appesantisce il bilancio dei comuni proprio per l'incapacità di molte aziende municipalizzate specialmente del Mezzogiorno, di ricondursi a gestioni produttive ed economicamente accettabili.

Per quanto attiene agli enti locali disastri o gravemente danneggiati si conferma la possibilità di effettuare prelievi dai rispettivi conti correnti di tesoreria, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti. Comunque tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati, a tutto l'anno, dal CIPE e non ancora erogati, nonché fino al 50 per cento degli importi assegnati per l'anno successivo.

In materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni si rileva che il fondo comune spettante alle regioni per il 1990 è definito in modo tale da assicurare alle stesse risorse leggermente superiori all'incremento del tasso di inflazione programmato, compreso il presunto gettito derivante dall'aumento della quota regionale della tassa di circolazione automobilistica.

Per le regioni a statuto speciale, invece, si prevede una riduzione dei trasferimenti per l'anno in corso di 2.370 miliardi più 970 miliardi sempre in riduzione, sul fondo sanitario nazionale. Si consente comunque l'utilizzazione delle somme accantonate dalla legge finanziaria per i due interventi statutari in favore delle regioni Sardegna e Sicilia in attesa, così come è già stato sottolineato, che possano finalmente trovare soluzione ed approvazione i piani speciali predisposti per le due regioni.

Per la regione Sardegna viene prorogato, con un finanziamento di 200 miliardi, quanto già previsto dal precedente piano di rinascita.

Per la regione Sicilia la somma complessivamente stanziata è di 1.240 miliardi; cifra che corrisponde all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione.

Al capo III, quello del quale si è lungamente discusso sotto il profilo della costituzionalità e della omogeneità al testo all'esame della Camera, l'articolo 25 prevede alcune norme finalizzate al contenimento della spesa sanitaria. Un settore, quest'ultimo, che ha costituito oggetto di particolare attenzione da parte del Parlamento. In particolare, vorrei ricordare quanto previsto al comma 3 di tale arti-

colo: «Con atto di indirizzo e coordinamento... vengono definiti criteri uniformi per la fissazione dei valori minimi nazionali delle tariffe e dei diritti spettanti al Servizio sanitario nazionale per prestazioni non di diritto, rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, rispettando il principio del pagamento dei servizi resi secondo il costo reale, nonché tenendo conto del valore economico delle operazioni di riferimento».

Un'altra misura di contenimento della spesa è relativa al blocco dei prezzi dei farmaci, per le specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale, fino al 30 giugno 1990. Si autorizzano inoltre conferimenti ai fondi di dotazione degli enti a partecipazione statale, finalizzati a finanziamenti di programmi di investimento da realizzare — mi piace sottolinearlo — prevalentemente nelle aree del Mezzogiorno. In proposito, è auspicabile che si mantenga fede alle impostazioni programmatiche.

Vorrei richiamare l'attenzione del Governo sul secondo comma dell'articolo 27, nel quale è prevista la disponibilità di 50 miliardi per l'anno 1989, da conferire ai fondi di dotazione degli enti di gestione, dell'Ente autonomo mostra d'Oltremare e del comitato ex EAGAT.

Il decreto prevede altresì che tali fondi siano destinati alla realizzazione dei programmi di investimento nel Mezzogiorno. Dalla lettera della norma sembra che gli investimenti in questione siano finalizzati soltanto al Mezzogiorno.

Per quanto riguarda il comitato ex EAGAT, tale disposizione opererebbe uno sbilanciamento all'interno delle aziende del gruppo. Tali aziende sono dodici, ma soltanto quattro di esse risultano collocate nel Mezzogiorno e con un fatturato fortemente scompensato rispetto alle otto aziende del centro-nord, tali pertanto da non poter beneficiare della copertura finanziaria prevista da questo decreto. Ho voluto richiamare al riguardo l'attenzione del Governo, anche perché ritengo che su tale specifica materia sarà presentato un ordine del giorno teso proprio a manifestare una precisa volontà di correzione di

un aspetto indubbiamente anomalo. A nostro avviso, l'articolo 27 potrebbe essere emendato nel senso di prevedere investimenti non «prioritariamente destinati» ma «prevalentemente destinati» al Mezzogiorno.

Con l'articolo 28 del decreto si incrementano le disponibilità del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, ripristinando gli stanziamenti relativi agli esercizi 1988 e 1989 e incrementando il fondo di 80 miliardi per il 1989 e di 150 miliardi per il 1990.

A questo punto, vorrei sottolineare alcuni aspetti esaminati dal Senato e che hanno costituito oggetto di talune integrazioni nel decreto-legge al nostro esame. In particolare, con l'articolo 15-*bis* viene prevista la possibilità di organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali. Si tratta di una norma che darebbe nuovo lustro all'attività, assai spesso delicata, di tali segretari, i quali molto spesso non sono in linea con una normativa che si modifica rapidamente e che quindi richiede nuovi mezzi ed una adeguata preparazione culturale.

A me pare particolarmente significativo l'articolo 30, concernente norme urgenti in materia di protezione civile. A tale riguardo, non posso non sottolineare che anche in questo caso vi è stata una disattenzione da parte del Governo. Anzi, colgo l'occasione per richiamare l'attenzione del Governo sulla situazione determinatasi in 18 comuni dell'area metropolitana di Napoli, investiti dai programmi della ricostruzione *ex lege* n. 219. Tali comuni hanno registrato un aumento della loro popolazione a seguito di nuovi insediamenti, ma a tale evento non ha fatto seguito una modificazione dei parametri dei conferimenti ordinari.

Il che provoca una situazione particolarmente delicata, sia per il personale appartenente agli enti, che deve provvedere ad una popolazione indubbiamente superiore rispetto ad organici determinati su una base inferiore, sia per la qualità e la quantità dell'erogazione dei servizi e la gestione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

delle infrastrutture, argomento questo che dovrebbe essere oggetto di una particolare attenzione del Governo al fine di individuare soluzioni adeguate.

L'altro aspetto che vorrei sottolineare riguarda l'articolo 30-bis. Certo, la materia in esso trattata non è omogenea a quella contenuta nel decreto-legge, ma con esso si regola una questione di particolare interesse allorché si dispone la concessione di un contributo straordinario per la realizzazione di sistemi elettronici di monitoraggio per la prevenzione degli incendi nelle regioni Sardegna, Liguria e Sicilia. Per la suddetta finalità, infatti, si prevede nell'articolo in questione l'autorizzazione, nel triennio 1990-1992, di una spesa complessiva di 85 miliardi di cui 25 per il 1990, 25 per il 1991 e 35 per il 1992. Lo stanziamento è così ripartito: per la regione Sardegna 12,6 miliardi per il 1990, 9,9 per il 1991 e circa 15 per il 1992; per la regione Liguria 8 miliardi per il 1990, 9,9 per il 1991 e 12,6 per il 1992; per la regione Sicilia 1,8 miliardi per il 1990, 2,7 per il 1991 e 3 miliardi circa per il 1992.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge — qualora fosse approvata come mi auguro ed in tal senso la raccomandando all'attenzione dei colleghi — le regioni dovranno emanare piani organici di intervento, tenendo prioritariamente conto delle aree caratterizzate da maggiori indici di pericolosità, al fine di realizzare, anche mediante convenzioni con enti pubblici o privati, gli interventi che consentano il monitoraggio ed una prevenzione costante, ventiquattro ore su ventiquattro, del patrimonio boschivo. Tale provvedimento si rende indispensabile anche per l'atipicità delle stagioni che, come è noto, provoca incendi nello stesso periodo invernale, così come la cronaca di questi giorni ha segnalato all'attenzione del Parlamento. Per questi motivi invito i colleghi a votare per la conversione in legge del decreto-legge in esame (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario per il tesoro.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato*

per il tesoro. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Solaroli. Ne ha facoltà.

BRUNO SOLAROLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esprimere il mio giudizio su una parte di questo provvedimento che definirei un «pastrocchio». Infatti, accanto a norme riguardanti disposizioni varie sulle quali si è discusso (dalla sanità ai lavori pubblici, dai conferimenti alle partecipazioni statali al credito alle imprese artigiane, alle università, alla protezione civile) vi sono norme atte a redigere i bilanci degli enti locali per il 1990.

Il nostro giudizio è dunque negativo, sia per la complessità delle questioni trattate nel decreto, sia in riferimento alle norme attinenti alla finanza regionale per il 1990.

Ho ascoltato con attenzione le considerazioni svolte dai relatori, ma devo dire che non vedo quegli elementi di novità che pure sono stati sottolineati nelle due relazioni. Infatti non mi pare di individuare alcun elemento di riforma, di cambiamento, nessun elemento cioè in grado di raccogliere quegli orientamenti e quei principi sanciti nella legge sull'ordinamento delle autonomie locali, da poco licenziata dalla Camera dei deputati, con riferimento alle questioni della finanza locale.

Mi limito dunque ad alcune considerazioni per quanto riguarda la finanza comunale, provinciale, delle comunità montane e regionale. Voglio precisare che raccogliamo l'invito a dare prevalenza a comportamenti di carattere politico, cioè a cogliere l'emergenza che deriva da una situazione caratterizzata da tempi stretti per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

licenziare il provvedimento e per offrire un quadro di riferimento all'elaborazione e all'approvazione dei bilanci per il 1990, tenendo conto che già siamo in ritardo rispetto all'importante scadenza delle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e regionali fissate per il 6 maggio e dello scioglimento degli stessi consigli previsto per il 20-21 marzo.

Occorre però evidenziare che il ritardo non è da addebitare al Parlamento: soprattutto non a questa Camera che ha ricevuto da pochi giorni il testo licenziato dal Senato, ma neppure, credo, al Senato. Il ritardo dipende, infatti, in misura determinante dai tempi che sono stati necessari al Governo per emanare questo provvedimento che avrebbe potuto benissimo accompagnare la presentazione della legge finanziaria per il 1990. Ben altri allora sarebbero stati i tempi e le possibilità di discutere nella materia!

Va inoltre rilevato, pur facendoci carico dell'esigenza politica generale, che la soluzione migliore non è quella di dare comunque alla finanza comunale e provinciale, pur nel quadro temporale così difficile al quale facevo riferimento prima, norme per i bilanci per il 1990, ma piuttosto di trovare punti di miglioramento rispetto al quadro finanziario per i bilanci 1990, andando, al limite, alla reiterazione del decreto-legge. Quindi, c'è un problema di urgenza, del quale ci facciamo carico, ma la priorità è quella di risolvere in maniera adeguata la situazione finanziaria di comuni, province e regioni per il 1990 e, nel contempo, di aprire finalmente una fase nuova per la finanza comunale, provinciale e regionale.

Tengo a ribadire, comunque, che siamo di fronte ad un provvedimento che arriva in ritardo, che ripropone una situazione assurda e insostenibile, che crea profonde difficoltà per la situazione finanziaria del sistema delle autonomie locali, che insomma non costituisce un elemento di riforma e di svolta.

Al Senato è finalmente in discussione un provvedimento che presenta proposte di intervento per quanto riguarda l'autonomia impositiva: ci auguriamo che se ne

concluda rapidamente la discussione e che in esso si inseriscano elementi di novità per quanto riguarda non solo l'autonomia impositiva, ma anche l'autonomia finanziaria degli enti locali. Dico questo perché ci pare che solo in un contesto di autonomia finanziaria impositiva si possa superare la difficoltà di oggi e garantire una vera autonomia, abbandonando quella definizione — che viene costantemente ripetuta e che risulta estremamente pesante per la finanza locale perché è su di essa che si giustificano i tagli, — secondo la quale i comuni, le province e le regioni sono solo centri di spesa, mentre noi vorremmo che fossero centri di autonomia impositiva e finanziaria, e quindi centri di prelievo e, conseguentemente, di spesa.

Detto questo, desidero ancora sottolineare che siamo di fronte alla solita politica dei tagli. Anche quest'anno, infatti, si continua a tagliare in direzione della finanza comunale e regionale, creando difficoltà ai bilanci dei comuni, delle province e delle regioni, determinando deficit sempre più sommersi ma sempre più estesi nei bilanci di queste realtà (deficit che domani dovranno essere in qualche modo risanati) e soprattutto causando difficoltà al sistema delle autonomie locali nell'affrontare le grandi questioni aperte, quali quelle della qualificazione allo sviluppo, della qualità della vita, dei problemi ambientali, che oggi più che mai attendono risposte adeguate.

Attraverso il sistema delle politiche di carattere finanziario si mantiene in piedi e si accentua tutto un sistema di vincoli che tende sempre di più a paralizzare regioni, province e comuni. Anche quest'anno si propone una politica che si muove sulla linea del centralismo, della normalizzazione e del galleggiamento, che non risana il disavanzo pubblico complessivo dello Stato, ma aggrava la situazione della finanza comunale, provinciale e regionale.

Quando ricordo queste cose non credo di raccontare delle storie! Le cifre portate dai relatori vanno bene se riferite alle situazioni pregresse. Per le comunità montane viene previsto un taglio netto rispetto ai trasferimenti dell'anno scorso; per quanto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

riguarda la finanza comunale, provinciale e regionale siamo di fronte ad aumenti, se rapportati al 1989, pari al 4,5 per cento, cioè al tasso d'inflazione programmato. Ma parlare di tasso d'inflazione programmato significa concedere dei punti di sconto rispetto, ad esempio, al livello delle entrate tributarie, all'aumento del prodotto interno lordo ed al tasso di inflazione reale che — come è noto — è ben diverso da quello programmato.

All'interno dell'incremento del 4,5 per cento rispetto al 1989, per quanto riguarda la spesa corrente, si compiono alcune operazioni interessanti. Mi riferisco ai 100 miliardi destinati ai comuni dissestati, ai 50 miliardi destinati ai comuni sotto la media della spesa *pro capite* nazionale, ai 59 miliardi destinati ai comuni che hanno subito in questi anni un incremento demografico altissimo. Come ho detto si tratta di operazioni interessanti, ma che non possono avvenire all'interno di un quadro finanziario che continua ad essere contraddistinto dai tagli e dalle riduzioni degli stanziamenti.

Non si può accentuare una politica di riequilibrio mantenendo ferme o riducendo le risorse complessive, in quanto il problema è quello di avviare una fase nuova che giochi in positivo sull'autonomia finanziaria, guardando sia alle condizioni socio-economiche, sia alle potenzialità fiscali delle singole realtà, in ordine agli elementi di autonomia impositiva che si introducono a questo livello.

Ci troviamo di fronte ad una politica della continuità anche per quanto riguarda il settore degli investimenti. Infatti, i 660 miliardi previsti non rappresentano un incremento, ma la continuazione della politica seguita in questi anni, che ha visto ridurre del 50 per cento gli investimenti stanziati lo scorso anno rispetto all'anno precedente.

Non ci siamo! Ci troviamo in una situazione nella quale impegni assunti nell'ambito della legge finanziaria non sono stati tradotti in fatti concreti e di ciò siamo fortemente preoccupati; non solo perché rispetto a questi stanziamenti, inutilizzabili, vi sono questioni concrete ed esigenze reali

da affrontare, ma anche perché ci poniamo l'interrogativo di quando il Governo adotterà i provvedimenti necessari a dare attuazione a quegli interventi ai quali fra poco accennerò. Mi riferisco ai 50 miliardi destinati all'incremento degli investimenti ed ai 50 miliardi annui destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche (su questo problema tornerà nel momento in cui illustrerò un nostro emendamento).

Il comportamento tenuto in proposito, in occasione della discussione sulla legge finanziaria, non è stato serio. Il Governo, infatti, dopo aver assunto l'impegno di inserire nella legge finanziaria un finanziamento che si muoveva in questa direzione, in realtà ha considerato tale finanziamento come fondo di accantonamento negativo, collegandolo all'esigenza di prevedere un altro provvedimento di entrata (che per altro non vede mai la luce). Intanto le barriere architettoniche attendono e con queste anche i portatori di *handicap*!

Tutto questo non è serio! Si costringono i comuni a fare i piani, si mette in moto una determinata politica, addirittura si sanzionano amministrativamente e penalmente i sindaci, ma alla fine ci si prende in giro: si prendono in giro i portatori di *handicap* e gli amministratori, che avevano creduto all'esistenza di finanziamenti che invece non ci sono. Analogo discorso vale per il risparmio energetico, i servizi sociali per gli anziani ed altri interventi.

A nostro parere una serie di problemi avrebbe potuto essere riconsiderata in questo ambito, facendo così del provvedimento in esame uno strumento che consentisse di affrontare, non dico il quadro generale, ma alcune importanti questioni.

Occorre tuttavia dire che il decreto-legge ha subito profonde modifiche al Senato, in ordine ai tempi, alle imposte di concessione, ai mutui per i comuni sotto i 5 mila abitanti, agli espropri, alle tariffe, agli interessi sui contributi assistenziali e previdenziali ed alle norme concernenti il risanamento. La situazione, come ho già detto, rimane però aperta e ad essa si aggiunge il problema del contratto, che si

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

afferma abbia un costo di 4 mila miliardi, cioè un ammontare non contemplato dalla legge finanziaria. Rimane dunque aperto l'interrogativo di come sarà finanziata questa somma. E non è una questione di poco conto se paragoniamo questi 4 mila miliardi al volume complessivo dei trasferimenti per il 1990 a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane. Non possiamo quindi limitarci a dire che il Ministero dell'interno definirà i criteri con un successivo provvedimento; bisogna invece spiegare come si coprirà il costo contrattuale e dove siano reperibili questi 4 mila miliardi.

In materia di finanza locale siamo quindi di fronte ad una situazione già vista, più volte verificatasi in questi anni, che non presenta alcuna novità e che anzi è in generale aggravata proprio dalla ripetitività alla quale ho accennato.

Analogo ragionamento può farsi per la finanza regionale. Si parla di fallimento, di crisi delle regioni, ma anche su queste realtà pesano il centralismo, i nodi finanziari irrisolti, i tagli operati a danno di tali istituzioni. Anche in questo caso, inoltre, si tratta di una situazione che non passa mai dalla transitorietà ad una dimensione che garantisca l'organico rispetto delle prerogative fondamentali del sistema regionale.

Al riguardo desidero solo ricordare rapidamente due questioni. Si è dato alle regioni un quadro finanziario per il 1990, attribuendo loro 6 mila miliardi di fondo comune per predisporre i bilanci. Esse, adempiendo alle prestazioni legislative, hanno predisposto i bilancio preventivi per il 1990 entro il 31 dicembre 1989. Ebbene, si introduce ora con questo decreto-legge una norma che stabilisce che i 6 mila miliardi diventano 5 mila, in quanto mille miliardi serviranno a perequare nel 1991 le diversità che si produrranno tra regione e regione in rapporto al gettito della tassa automobilistica.

Questa mi pare una follia: lo scorso anno erano previsti 6 mila miliardi, più il 4,5 per cento; ora, a bilanci fatti, si riducono i trasferimenti. Se vogliamo mettere in moto un meccanismo, facciamolo decorrere dal

1991, a meno che non si tratti di un criterio tendente anch'esso a legalizzare l'evasione del pagamento della tassa automobilistica.

Non capisco inoltre per quale ragione si continui a negare alle regioni l'accesso alla Cassa depositi e prestiti, quando, se esse vi facessero ricorso si ridurrebbe il costo attuale degli investimenti. Anche in questo caso siamo di fronte a politiche vecchie, mentre noi ci auguriamo che si vada verso un provvedimento che rimetta in funzione la finanza regionale.

Da queste valutazioni deriva il nostro giudizio negativo, che ribadiamo. Da esse ha origine la sottolineatura che vogliamo effettuare circa la necessità di compiere una svolta per avviare una fase nuova in materia di finanza locale, in un quadro di complessivo riordino del sistema delle autonomie; da esse si muovono le nostre proposte di modifica in materia di barriere architettoniche, di mutui, di risparmio energetico, di servizi in favore degli anziani, di tariffe.

Se non è possibile modificare il provvedimento in esame, devono esservi almeno impegni precisi del Governo circa la necessità di risolvere quanto prima questi nodi, non solo nell'interesse dei comuni, delle province e delle regioni, ma per la più generale soluzione dei problemi di carattere economico, sociale e di qualità della vita che sono alla base delle questioni in esame (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rubinacci. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor Presidente, nelle dichiarazioni da me rese nel corso dell'illustrazione della pregiudiziale di costituzionalità ho chiamato in causa, giustamente, per fatti a me noti, il senatore Cavazzuti. Comprendo l'intervento di solidarietà dell'onorevole Bassanini, anche se non lo giustifico.

Non bisogna scandalizzarsi del fatto che un membro della Camera chiami in causa fondatamente, in base a fatti, un collega, del Senato...

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci, la invito a rispettare la prassi che non consente di chiamare in causa in quest'aula, membri dell'altro ramo del Parlamento. La prego, pertanto, per non costringermi ad assumere decisioni spiacevoli, di astenersi dall'esprimere giudizi che, come nel suo precedente intervento, non sono formulati in termini rigorosamente parlamentari.

Conosco la sua signorilità e la sua sensibilità; la prego quindi caldamente di rispettare questa prassi.

GIUSEPPE RUBINACCI. La ringrazio, signor Presidente, vuol dire che mi atterro alla parole dell'onorevole Bassanini, anche se — lo ripeto — non riesco a capire perché ci si debba meravigliare di quanto ho detto e non del comportamento di un parlamentare.

Onorevole Bassanini, non sono abituato a dire il falso e dunque, quando rivolgo un'accusa, questa è da me sostanzialmente documentata. Tengo a precisare all'Assemblea che ho fatto pervenire la delibera del consiglio comunale di Bologna all'onorevole Bassanini, ai relatori e che la farò pervenire al Presidente della Camera.

Non entrero nel merito della delibera del comune di Bologna, che d'altra parte è la base che ha consentito al membro dell'altro ramo del Parlamento di formulare l'articolo aggiuntivo 15.04, fatto proprio dalla Commissione ed approvato in aula nel pomeriggio del 7 febbraio, sotto la Presidenza del Presidente Spadolini, con una votazione per parti separate. Ciò è avvenuto perché non tutto l'articolo aggiuntivo aveva il consenso del Senato, che era favorevole solo alla prima parte. Su richiesta del senatore Santini si voleva escludere il comma 2 che modifica l'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, con il quale si estende anche alle amministrazioni comunali il potere di liberarsi delle farmacie comunali, privatizzandole.

Ecco la documentazione di quanto ho affermato. Continuo, quindi, a mantenere la richiesta che ho avanzato nel corso della illustrazione delle pregiudiziali.

Non mi soffermerò a lungo sul testo in

esame perché questo è diventato un fatto liturgico, un rituale che ci apprestiamo a celebrare all'inizio di ogni anno.

Infatti, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, la Camera esamina oggi l'annuale provvedimento che con puntuale ritardo — lo sottolineo! — attribuisce alle regioni, alle province, alle comunità montane ed ai comuni insufficienti risorse, ripartite in modo iniquo, inadeguato e sproorzionato, continuando a negare agli enti locali quel quadro di certezze necessarie ed idonee ad assicurare livelli omogenei di servizi e ad eliminare — e non ad accentuare — le disparità esistenti tra le diverse aree della nostra penisola.

Con la riforma tributaria del 1972 sembrava che si fosse posta la parola «fine» all'autonomia impositiva dei comuni, che aveva animato gli innumerevoli dibattiti svoltisi ad ogni livello sin dai primi anni della nostra incipiente Repubblica. Ma non fu così: nonostante il legislatore avesse giustamente negato agli enti locali una capacità impositiva idonea ad assicurare risorse sufficienti e si fosse riservato tre anni di tempo dall'entrata in vigore della riforma tributaria per elaborare un sistema di finanza locale adeguato ai bisogni degli enti territoriali dello Stato, il dibattito sull'autonomia impositiva — oggettivamente impossibile per l'entità demografica ed economica dei comuni italiani — divenne sempre più serrato, sino a porre il legislatore nella condizione di non poter organicamente e definitivamente far fronte alle esigenze ad essa connesse.

Cominciò così la lunga serie dei decreti-legge. Ricordo i decreti Stammati 1 e 2, Pandolfi 1 e 2, Andreatta 1 e 2, Gorla 1 e 2, le leggi finanziarie ed i nuovi decreti che hanno reso sempre più precaria e diseguale la vita degli enti locali.

Tuttavia, dopo quarant'anni di disorganica ed ambigua azione del sistema partitocratico, qualche settimana fa la Camera ha approvato la travagliata riforma delle autonomie locali. Senza entrare nei particolari, la proposta Gava è più un assemblaggio di vecchie e contrastanti culture, di restaurate demagogie e di mal conge-

gnati compromessi che non una radicale innovazione della vecchia legge comunale e provinciale. Ampi stralci di essa infatti restano ancora in vigore.

Questo progetto, che è ora all'esame del Senato, propone un'evanescente autonomia locale, perché è pieno di procedure e di regolamenti piuttosto che di norme sostanziali e perché rinvia a future leggi le vere questioni nodali.

Noi avremmo voluto una riforma che, nel rispetto del quadro costituzionale, privilegiasse anzitutto il massimo della rappresentanza e del controllo ed il massimo di efficienza e di responsabilità. Per quanto riguarda il primo aspetto, la rappresentanza ed il controllo debbono assicurare al potere locale la partecipazione organica di tutta la comunità, comprese le aggregazioni sociali diverse dai partiti, per dar modo a tutti di concorrere, con metodo democratico, alla gestione dei comuni.

Il massimo di efficienza e di responsabilità è auspicabile per restituire alle comunità locali il senso ed il rispetto di una vera autonomia, mediante la trasformazione in senso presidenziale delle strutture del governo locale e con l'attribuzione al consiglio di un più incisivo potere di controllo e contrappesi atti ad equilibrare la spinta decisionista, presupposto dell'efficienza, per l'irrinunciabile esigenza di libertà e di partecipazione.

Avremmo dato altresì un'organica soluzione ai rapporti, alle interconnessioni e ai poteri riguardanti Stato, enti locali e cittadini, non solo per evitare a questi ultimi ulteriori pesi burocratici, ma anche per il corretto sviluppo delle autonomie e per una valida e legittima risoluzione del problema della finanza locale.

Proprio sullo specifico tema da ultimo richiamato la proposta del Governo è del tutto insufficiente. Con il solo articolo 48 si pretende di esaurire la complessa questione con un'elencazione di entrate, tributarie e non, che non innova, anzi ci riporta difilato al vecchio testo unico sulla finanza locale, gran parte del quale fu abrogato proprio con la riforma tributaria del 1972.

In seguito alla radicale innovazione costituzionale delle autonomie, pertanto, si

sarebbero dovute inserire nella legge di riforma le norme relative al supporto finanziario conseguente al nuovo assetto istituzionale, tanto più che tale ordinamento è strettamente legato al suo supporto finanziario. Dopo quarant'anni di prove e di sperimentazioni non è lecito ingabbiare ancora una volta l'ordinamento autonomistico a causa di un ulteriore ritardo nell'attuazione della normativa finanziaria.

Ci rendiamo conto delle difficoltà esistenti per la soluzione del problema. Da una parte la riforma tributaria volle, nel rispetto della Costituzione, l'unicità dell'imposizione fiscale; dall'altra la dimensione territoriale ed economica degli oltre 8 mila comuni non consente, a nostro avviso, alcuna uniforme autonomia impositiva. Si creerebbero infatti grandi disparità perché, a parità di imposizione individuale, i comuni ricchi avrebbero più servizi e quelli poveri meno, e mal gestiti. Questo del resto è sottolineato da tutte le forze politiche in occasione dell'esame di ogni provvedimento in materia. Basta leggere le relazioni e gli interventi, di esponenti della maggioranza e dell'opposizione, per rendersi conto che tutti per anni si sono lamentati al riguardo.

Che dire, poi, delle varie assemblee dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (per la precisione sette)? In tutti i dibattiti svolti si in quella sede tutti si sono lamentati delle carenze ricordate, della non perequazione, anzi dell'accentuazione della disparità tra nord e centro, tra centro e sud e tra nord e sud. È strano poi che si continui ad insistere sul punto (come abbiamo visto in occasione dell'approvazione alla Camera del precedente provvedimento in materia), nonostante tutti siano convinti dell'impossibilità di realizzare progetti del genere di quello indicato. Infatti in ben 6 mila degli 8.089 comuni esistenti la popolazione è al di sotto dei 5 mila abitanti; senza tener conto di quelli piccolissimi, con tre-quattrocento abitanti. Ho sempre citato in quest'aula come esempio il comune dov'è nato il segretario della democrazia cristiana, Frontino, che si trova nella stessa provincia alla quale ap-

partengo anch'io, Pesaro, e che conta 340 abitanti. Mi domando quale autonomia impositiva potranno mai avere comuni di questo tipo.

Nonostante si sappia tutto questo, si continua ad insistere, imperterriti, in materia di autonomia impositiva. Non so però quale area impositiva potremmo attribuire a comuni del genere di quello richiamato.

Vi è inoltre la preoccupazione che, dietro l'autonomia impositiva dei comuni, si nasconda un perverso disegno, mirante a sostituire, in tutto o in parte, i trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato agli enti locali con un trasferimento in senso inverso, cioè dai comuni allo Stato.

Ne ho parlato anche a Catania, nell'ultima assemblea dell'ANCI, e debbo dire che, strada facendo, sono riuscito a riscuotere un certo consenso, soprattutto dai rappresentanti dei piccoli comuni.

In parole povere, in quella sede ho rilevato che, accogliendo le istanze di tanti sostenitori del fiscalismo locale, il Governo coglie l'occasione per trasformare i sindaci in gabellieri del regime. Questa è la realtà!

Tale sospetto non è privo di consistenza e di probabile realizzazione. Tra le manovre malvage della legge finanziaria, con la quale si è istituita l'ICIAP (oggi modificata), vi è l'obbligo indiscriminato a carico dei comuni della sua imposizione e della girata del 10 per cento del relativo gettito, al netto delle spese di gestione, a favore delle province e dello Stato. Per questo ho detto che il sindaco diventa gabelliere del regime.

Sottolineo che le spese di gestione di questa imposta — sopportabili solo per una cinquantina di grandi comuni, che realizzano oltre il 60 per cento dell'intero gettito nazionale — per la stragrande maggioranza dei comuni sono così rilevanti che, sommate al trasferimento del 10 per cento, rendono praticamente nullo o addirittura negativo il prelievo tributario!

Dopo la SOCOF, l'ICIAP è occasione per constatare quanto frammentario, improvvisato e discontinuo, fino allo scollamento, sia stato e sarà il progetto governativo di

dar vita ad un'autonomia impositiva non contestuale alla riforma dell'ordinamento degli enti locali e non coerente e coordinato con la finanza statale.

L'ICIAP, nata undici mesi fa, dopo tre mesi era già divenuta orfana; dopo altri tre mesi il Governo ha voluto modificarla in modo da mantenerla in vita solo per un altro anno. Ciò conferma una subcultura politica che ci farebbe tornare molto indietro nel tempo, che non tiene nel debito conto le attuali esigenze di sviluppo della società italiana a livello nazionale, non meno che a livello locale. Anzi, proprio tale subcultura è causa ed effetto di quella insulsa politica economica e finanziaria che ha penalizzato in tutti i modi il vivace dinamismo ed impedito il consolidamento dell'economia nazionale.

Occorre dunque interrompere questo tipo di rapporto tra Stato e comuni, come se essi rappresentassero realtà diverse e non facce della medesima realtà. Così continuando, diminuirà certamente la solidarietà nazionale, fondamento della Costituzione ed elemento essenziale per il riequilibrio della società italiana.

Ma vi è un'altra considerazione di ordine generale: il 1992 non sta per arrivare solo per l'agricoltura, l'industria, le banche ed il commercio, ma coinvolge anche tutte le strutture pubbliche. Il loro costo non è una variabile indipendente, perché ogni nuovo aumento produce maggiore pressione tributaria, contributiva e tariffaria per chi lavora e per chi è esposto al continuo ed ossessivo esame della concorrenza comunitaria ed internazionale.

Il nostro progetto, più volte ricordato in quest'aula ed in altre sedi, auspica una finanza locale che avvicini il cittadino all'ente territoriale, facendolo partecipe delle scelte adottate e consapevole dei relativi costi economici e finanziari. Tale progetto, al di là di ogni ideologico steccato, potrebbe porre il cittadino in grado di valutare correttamente l'efficienza e l'economicità delle gestioni pubbliche locali.

Noi riaffermiamo in questa sede la validità di una finanza locale che si basi su due cardini fondamentali. Il primo è rappresentato dai trasferimenti dello Stato e delle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

regioni, per sopperire alle necessità di spesa relative ai compiti istituzionali degli enti locali e alle funzioni ad essi delegate. Tali trasferimenti devono tener conto anche del gettito ILOR, attualmente incamerato dall'erario.

Il secondo punto cardine sono le entrate dirette per tasse, tariffe e prezzi per i servizi pubblici locali, oltre alle integrazioni perequative dovute a situazioni di bisogno, motivate da necessità straordinarie dipendenti da calamità naturali o da eventi di altro genere.

Solo così, a nostro avviso, è possibile coordinare, nell'attuale sistema fiscale, la finanza statale, regionale e locale senza ingiuste duplicazioni di tributi, che incidono sempre sulla stessa capacità contributiva dei cittadini.

Ogni riforma delle autonomie che disattenda il quadro costituzionale che le inserisce nel corpo vivo della nazione non può che favorire il loro indebolimento e il loro sfaldamento a favore di un'oligarchia che ammantata di democratico sviluppo la più degradante via alla conservazione del suo potere.

Solo una sana e forte realtà locale può, dal basso, porsi all'avanguardia di un generale rinnovamento delle istituzioni e dare una concreta risposta, anche di democrazia, all'attuale crisi del sistema. Il governo della nazione, delle nostre città e dei nostri paesi non può essere più affrontato nell'ambito delle attuali totalizzanti regole del gioco partitocratico.

Onorevole Presidente, avremo occasione di sviluppare la nostra posizione nel corso del dibattito, che voglio augurarmi non sia come quello che si è svolto — anzi, non si è svolto — in Commissione finanze. Prenderemo posizione nei confronti delle iniquità di cui ho parlato all'inizio del mio intervento, presenti in questo strano provvedimento-*omnibus*, sottoposto al rito che dobbiamo celebrare ogni anno (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore per la V Commissione, onorevole Gregorelli.

ALDO GREGORELLI, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, l'esorbitanza della relazione mi obbliga ad una replica telegrafica.

Credo di poter dire ai pacati colleghi Solaroli e Rubinacci che il raggiungimento di una reale autonomia finanziaria si trova alla fine di un percorso di riforme istituzionali che abbiamo appena avviato.

Per quanto riguarda poi il mancato ancoramento al tasso di inflazione delle risorse destinate ai comuni, da parte nostra si riconosce l'esistenza nel decreto-legge di un'indubbia severità della politica dei trasferimenti dei centri decentrati di spesa, che comunque non penalizza ma muta la composizione della quantità. Vi sono cioè nel decreto-legge alcune linee di tendenza politiche che lo ispirano e che si possono o no condividere, e sono quelle che le opposizioni dicono essere una diversa e distorta applicazione del principio di solidarietà tra i comuni e che invece, nella *ratio* del provvedimento, rappresentano il recupero del divario tra fondo ordinario (basato sulla spesa storicizzata, e perciò statico) e fondo perequato (stabilito cioè secondo criteri più socialmente evolutivi e dinamici, che colgono di più il mutare, soprattutto delle province).

Il secondo aspetto da evidenziare è il timido esordio dei fondi perequati rispetto ai fondi comuni anche nelle regioni, nonché una diversa politica, quella che viene chiamata dai colleghi di minoranza un *vulnus* alle attribuzioni. In realtà, si tratta di una diversa politica dei trasferimenti alle regioni a statuto speciale, che privilegia quelli a compartecipazione erariale, riducendo quelli a carattere settoriale.

Quanto al tema delle barriere architettoniche, che è stato sollevato poc'anzi dall'onorevole Solaroli, sia da parte della V che della VI Commissione è stata riconosciuta la fondatezza ed il significato politico e sociale di un emendamento presentato in materia. Per altro, com'è stato riconosciuto dallo stesso presidente della Com-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

missione finanze, il relativo problema dovrebbe essere risolto in sede di esame delle proposte di legge che sono all'esame della Commissione ambiente della Camera. Ci auguriamo che entro breve tempo, grazie all'impegno di quanti hanno il dovere di risolvere il suddetto problema, si possano trovare soluzioni nell'ambito del tetto di 100 miliardi previsto.

L'ultimo ... telegramma di congedo vorrei rivolgerlo, anche in questo caso con tono pacato, al collega Rubinacci: anche quando i sindaci, con la loro autonomia impositiva, stabiliranno imposte e non tasse, verranno sempre chiamati gabellieri!

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la VI Commissione, onorevole D'Amato.

CARLO D'AMATO, Relatore per la VI Commissione. Vorrei svolgere soltanto alcune brevi considerazioni, signor Presidente.

Devo anzitutto sottolineare che l'esigenza di una modifica delle regole che presiedono al lavoro parlamentare si avverte proprio in occasione dell'esame di provvedimenti come quello che abbiamo di fronte. È veramente limitativo, infatti, che per ragioni di tempo non si possa adeguatamente approfondire la materia della finanza locale, che invece meriterebbe un impegno e un'attenzione diversi da parte del Parlamento.

La mancanza di un provvedimento di riforma complessiva degli enti locali corrisponde ad un'esigenza fortemente avvertita, insieme a quella di un'autonomia impositiva che responsabilizzi i comuni e le amministrazioni locali nei confronti dei propri cittadini, sia per la qualità, sia per l'economicità dei servizi. Si procede indubbiamente secondo vecchi schemi, anche se la riconferma del fondo perequativo può essere considerata un elemento equilibratore tra la spesa storica e le esigenze che sopravvivono. Tutto questo però certamente non basta.

Vi è un dato che comunque ci conforta. L'approvazione da parte della Camera

della legge di riforma delle autonomie locali lascia intravedere una nuova volontà nell'affrontare il problema della operatività degli enti locali che, finalmente rinnovati da una legislazione che ne regoli il funzionamento, siano veramente protagonisti dello sviluppo e di una nuova vivibilità per le loro popolazioni.

Si tratta di un'esigenza che deve essere rapidamente soddisfatta e della quale si dovranno far carico, con rinnovato e diverso impegno, Governo e Parlamento, maggioranza ed opposizioni.

Sulla base di tali valutazioni, pur ritenendo condivisibili alcuni rilievi emersi nel corso del dibattito, riteniamo più giusto invitare l'Assemblea ad approvare il decreto-legge nel testo modificato dal Senato, anziché rinviare la soluzione dei problemi ad un nuovo provvedimento d'urgenza, che aggraverebbe le situazioni locali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

ANTONIO MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Signor Presidente, per la parte del provvedimento che è di mia competenza, cioè il capo II, concernente i rapporti finanziari tra Stato e regioni, devo ringraziare vivamente i relatori, onorevoli Gregorelli e D'Amato, per le loro esaurienti esposizioni.

L'onorevole D'Amato ha in particolare rilevato che, nel capo II, ci troviamo a dover esaminare norme stralciate da un provvedimento collegato alla legge finanziaria che aveva ben altro respiro, soprattutto perché innovava profondamente dal punto di vista istituzionale i rapporti finanziari tra Stato e regioni. Devo ricordare che una norma di delega riguardava l'istituzione di un potere impositivo delle regioni e conteneva previsioni importanti, come la confluenza dei fondi settoriali nei fondi unici.

Le Commissioni riunite, molto saggiamente, hanno esaminato in sede di discussione generale i due provvedimenti in ma-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

teria, quello d'urgenza ed il disegno di legge. Non è stato possibile fare lo stesso in Assemblea, a causa dei termini di scadenza del decreto-legge. Mi auguro, comunque, che il disegno di legge di riforma possa approdare al più presto in Assemblea, così che il quadro unitario della materia non risulti vanificato.

Nell'adottare disposizioni severe per la finanza regionale, quali sono quelle contenute nel capo secondo del provvedimento al nostro esame, abbiamo previsto una riforma di una certa importanza. Naturalmente le regioni più colpite sono quelle a statuto speciale, ma vi è un motivo. Le regioni a statuto speciale hanno infatti diritto a quote dei tributi erariali (ad alcune spettano addirittura i nove decimi degli stessi) ed hanno quindi una dinamica di trasferimento di risorse incomparabilmente superiore a quella delle altre regioni. Si tratta di una dinamica che negli ultimi anni è stata quasi del 13-13,5 per cento, di fronte ad una dinamica del 2,5-3 per cento delle regioni a statuto ordinario. È quindi chiaro perché il sacrificio maggiore è stato imposto alle regioni a statuto speciale.

Voglio aggiungere che, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale meno favorite, cioè la Sardegna e la Sicilia, come ha ricordato l'onorevole Gregorelli sono in corso di esame rispettivamente un piano di rinascita sarda (che è in fase avanzata di discussione in questa Camera) e un piano di solidarietà nazionale per la Sicilia (il cui iter è anch'esso in fase avanzata).

Voglio da ultimo dire che siamo alla vigilia di una regolamentazione finalmente definitiva dei rapporti finanziari con la regione Sicilia, rapporti che si trascinano dall'entrata in vigore del nuovo regime fiscale.

Questo è quanto volevo dire. Mi auguro che la Camera sia investita al più presto dell'esame dell'altro provvedimento cui ho fatto riferimento per consentire al Parlamento di svolgere un lavoro serio di contenimento della spesa e, contestualmente, di innovazione istituzionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare

l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

EMILIO RUBBI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, mi pare non inutile ribadire agli onorevoli deputati presentatori di emendamenti una richiesta che il Governo si è permesso di illustrare loro anche in sede di Commissione, richiesta che ha trovato d'altro canto un riscontro particolarmente attento ed impegnato nelle parole dei relatori, onorevoli Gregorelli e D'Amato.

Intendo riferirmi all'emergenza nella quale obiettivamente veniamo a trovarci come Parlamento nazionale nel momento in cui, alla vigilia di una consultazione elettorale che dovrà rinnovare i consigli comunali, provinciali e regionali non si è ancora in grado — e non lo si sarebbe per altri 60 giorni o comunque per un numero di giorni superiore entro il quale i bilanci dei comuni dovrebbero essere formulati — di dare certezza del volume delle risorse a disposizione delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali.

Ecco perché, onorevole Presidente, con il suo consenso mi permetto di suggerire agli onorevoli colleghi che hanno presentato emendamenti al testo del decreto-legge di esaminare l'opportunità politica di ritirarli. Tale opportunità certamente non riguarda in via esclusiva e nemmeno prevalente i parlamentari della maggioranza ma riguarda tutti i parlamentari indistintamente, come rappresentanti di quelle forze politiche che assumono responsabilità di maggioranza e di minoranza in via alternativa in un luogo rispetto all'altro, nell'ambito delle autonomie delle regioni e cioè delle articolazioni del nostro Stato nazionale.

È per questo che mi permetto di rivolgere agli onorevoli colleghi proponenti emendamenti la richiesta di valutare l'opportunità di soprassedere alla presentazione degli stessi e di voler compiere insieme un atto che, d'altro canto, se è di umiltà, è pure di esaltazione del riconoscimento del valore dell'azione delle autonomie.

Onorevole Solaroli, credo che possiamo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

dare atto di volere tutti considerare le autonomie non soltanto come centri di spesa ma appunto, come centri di autonomia, come articolazioni dello Stato, tutti insieme riteniamo di doverle dotare di quelle capacità impositive che valgano a dare completezza all'esercizio delle autonomie medesime.

All'onorevole Rubinacci credo di poter dire, facendo riferimento proprio ad un passaggio del suo intervento, che tutti insieme nel Parlamento nazionale abbiamo il compito di superare quella precarietà delle connotazioni della finanza locale che l'hanno caratterizzata nel corso degli ultimi anni ed avvertiamo la necessità di dare quel quadro di certezza — per riprendere una sua frase, che d'altro canto era stata usata anche dall'onorevole Solaroli — entro il quale il nostro Stato delle autonomie possa appieno realizzarsi.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, sono quasi le 20,30: dopo aver esaminato e votato le questioni pregiudiziali di costituzionalità, e dopo aver svolto la discussione sulle linee generali, mi sembrerebbe un poco irriguardoso verso i colleghi assenti (che probabilmente non si aspettavano il prolungamento del dibattito) iniziare l'esame degli emendamenti in simili condizioni, e cioè nel vuoto torricelliano dell'aula. Ho inoltre l'impressione che comunque domani si dovrà continuare a discutere l'intera materia; quindi proporrei a questo punto di rinviare a domani la prosecuzione del dibattito, tanto più che si tratterebbe di andare avanti ancora per una decina di minuti, visto che si prevedeva — se non sbaglio — di chiudere la seduta intorno alle 20,30. Credo che ciò sia opportuno anche per una questione di decoro: discutere nel merito una materia così

importante in queste condizioni mi sembrerebbe veramente fuori luogo, a meno che lei, signor Presidente, non insista nel voler proseguire i lavori (e in tal caso comunque avanzerei altre richieste subordinate).

PRESIDENTE. Onorevole Servello, alcune dei rilievi da lei avanzati sono indubbiamente validi e condivisibili e tuttavia la Presidenza non può non tener conto dell'imminente scadenza dei termini costituzionali per la conversione del decreto-legge in questione. Sotto tale profilo, infatti, si evince la necessità di procedere il più rapidamente possibile all'esame del provvedimento, esame che per il Parlamento costituisce un atto dovuto. Pertanto, ritengo opportuno procedere all'esame dell'articolo unico e degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, riservandomi di rinviare alla seduta di domani i pareri sugli emendamenti medesimi, le eventuali dichiarazioni di voto e le votazioni.

FRANCESCO SERVELLO. Allora si discutano tutti gli emendamenti!

PRESIDENTE. Onorevole Servello, se ne farà richiesta potrò nuovamente concederle la parola. Sono dell'opinione che sia preferibile guadagnare tempo, e rilevo che alcuni colleghi sono presenti in aula per intervenire sugli emendamenti.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo delle Commissioni riunite, identico a quello approvato dal Senato, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge».

Do lettura delle modificazioni apportate dal Senato ed accettate dalle Commissioni riunite:

All'articolo 1, al comma 1, le parole: «28

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità»;

al comma, lettera d), dopo le parole: «legge 28 ottobre 1986, n. 730», *sono inserite le seguenti:* «ed ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Entro il limite di importo complessivo stabilito dal comma 1, lettera f), la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1990, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del predetto comma è assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1989 in conformità al

comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena, di decadenza».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«ART. 2-bis. — (Ripartizione del finanziamento per il contratto 1988-1990). — 1. L'importo corrispondente al finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione del contratto 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali è ripartito, tra i comuni, le province e le comunità montane, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Unione delle province d'Italia (UPI), l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM)».

All'articolo 10, al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ed ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472».

All'articolo 12:

al comma 1, nell'alinea, è soppressa la parola: «direttamente»;

al comma 1, lettera c), dopo le parole: «7.910 per abitante», *sono inserite le seguenti:* «e lire 7.930 per quelli che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Detto importo è»;

è soppresso il secondo periodo della medesima lettera c);

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il concorso dello Stato compete alle province, ai comuni ed alle comunità montane anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali cui essi partecipano a

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

condizione che, precedentemente alla stipula o alla concessione del mutuo sia deliberato, dagli enti locali consorziati, a pena di decadenza dal diritto al contributo, il rilascio della garanzia e l'accollo a carico dei bilanci delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito. I rapporti tra gli enti locali ed il consorzio devono essere definiti con l'atto di accollo e devono rimanere vigenti per tutta la durata del mutuo. Per i mutui contratti nell'anno 1989 la regolarizzazione relativa può avvenire con deliberazioni da assumere entro il 31 dicembre 1990 con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1990»;

è aggiunto in fine il seguente comma:

«4-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi del comma 1, sono quelli conseguenti a provvedimenti adottati in conformità alla disciplina urbanistica. Tali maggiori oneri debbono derivare:

a) da stime definitive, e non impugnate, della Commissione provinciale espropriazioni;

b) da transazioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati;

c) da sentenze passate in giudicato o esecutive, con le quali vengono stabilite le indennità, i risarcimenti o ogni altra somma dovuta agli espropriati e maturata al 31 dicembre 1987 per interessi, rivalutazione monetaria, risarcimento danni o altro;

d) da indennità stabilite da consulenti tecnici d'ufficio prima del 31 dicembre 1987 ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati anche successivamente;

e) da accordi o da transazioni intervenute prima del 31 dicembre 1987;

f) da conguagli dovuti in applicazione alla legge 29 luglio 1980 n. 385.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si intendono estese alle amministrazioni provinciali.

1-quater. Per i maggiori oneri maturati a tutto il 31 dicembre 1989 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144”».

All'articolo 13:

al comma 2, le parole: «1° marzo» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni relative all'obbligo della deliberazione del piano finanziario degli enti locali previsto nell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, si applicano a tutti gli investimenti degli enti locali comunque finanziati.

2-ter. Per il recupero dei crediti in mora o delle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti la stessa, oltre a procedere direttamente contro i debitori, è facoltizzata ad estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sulle somme che la Cassa fosse tenuta a erogare ai medesimi soggetti a qualsiasi titolo».

All'articolo 14:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 1990 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I costi relativi al personale comprendono gli oneri retributivi ed assicurativi conseguenti all'applicazione del nuovo accordo nazionale di lavoro, limitatamente alla parte afferente all'anno 1990»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. A partire dal 1990 i comuni hanno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

facoltà di deliberare una maggiorazione fino al 100 per cento delle tariffe della tassa sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni. La deliberazione per il 1990 dovrà essere adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

«ART. 14-bis. — (*Rateizzazione dei contributi previdenziali*). — 1. Gli interessi di rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali pregressi, di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, sono ridotti del 50 per cento.

ART. 14-ter. — (*Risanamento finanziario degli enti locali*) 1. Le Amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane, che non abbiano provveduto all'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, possono adottare la relativa deliberazione di consiglio entro il termine perentorio del 30 settembre 1990, a pena di decadenza. La durata del piano è ridotta a quattro anni compreso quello in corso.

2. Per ripianare le passività conseguenti all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, possono essere utilizzate anche le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate, rispetto alle somme mutate.

3. La lettera b) del comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è soppressa.

4. Non sono compresi nel divieto di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 i mutui necessari alle gestioni speciali comunali il cui ammortamento economico e finanziario trova integrale co-

pertura nei ricavi di esercizio e di mutui totalmente ricoperti dal contributo dello Stato o della Regione».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

«ART. 15-bis. — (*Disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali*) — 1. Per l'attuazione delle finalità indicate nell'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI):

a) alla individuazione della sede o delle sedi in cui dovranno essere effettuati i corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali ed al pagamento delle relative spese, nonché alla determinazione degli organi incaricati della loro gestione;

b) alla scelta dei docenti incaricati di svolgere le relative lezioni o conferenze, nonché alla fissazione, anche in deroga alla normativa vigente, del compenso ad essi spettante in relazione alla natura ed alla durata dell'incarico;

c) all'individuazione dei criteri e delle modalità che devono presiedere alla organizzazione ed allo svolgimento dei corsi, al fine di assicurare la piena rispondenza degli stessi alle esigenze di una costante preparazione professionale dei segretari comunali e provinciali;

d) all'espletamento di ogni altra incombenza necessaria a garantire la massima efficienza e funzionalità dei corsi stessi.

ART. 15-ter. — (*Disposizioni organizzative*). — 1. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e successivi per la realizzazione di un servizio informativo telematico fra i comuni e tra essi e il Ministero dell'interno, per fornire servizi individuati congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. Per le esigenze di carattere particolare connesse all'esecuzione dei provvedimenti previsti nel presente decreto e per il miglioramento dei servizi di attribuzione ed erogazione dei contributi erariali agli enti locali è concessa, per gli anni 1990 e 1991, al personale e ai dirigenti operanti presso il competente ufficio del Ministero dell'interno, l'autorizzazione a svolgere lavoro straordinario, oltre i limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è stabilito l'aumento dei limiti di lavoro straordinario, nell'ambito di un numero massimo complessivo di 25.000 ore, da ripartire in relazione alle esigenze dei compiti da svolgere e del personale da impiegare. Al relativo onere, valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede con gli importi da assegnare al capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni finanziari 1990 e 1991 mediante prelevamento dal fondo di cui al capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni.

ART. 15-*quater*. — (*Disposizioni sui segretari comunali*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli incarichi di reggenza o supplenza nei comuni di classe iniziale sono conferiti esclusivamente a segretari comunali di ruolo. A tal fine la graduatoria del concorso per l'ammissione in carriera dei segretari comunali ha validità fino all'approvazione della graduatoria del concorso successivo.

2. Gli incaricati delle funzioni di segretario comunale che abbiano prestato negli ultimi quattro anni un periodo di servizio di almeno sei mesi, risultati idonei in un apposito concorso riservato per titoli e colloquio da bandirsi con decreto del Ministro dell'interno, sono dichiarati vincitori e provvisoriamente assegnati nelle sedi in cui prestano servizio fino al loro riassorbimento, nel limite del 50 per cento dei posti di grado iniziale annualmente vacanti secondo le disposizioni di legge vigenti. L'as-

segnazione con carattere di priorità avrà luogo di norma nell'ambito delle province presso cui gli incaricati hanno prestato l'ultimo periodo di servizio. I segretari comunali prendono servizio, per il primo quadriennio successivo alla nomina in ruolo, in comuni appartenenti alla Regione alla quale appartiene il comune presso il quale sono stati inizialmente nominati.

ART. 15-*quinquies*. — (*Rilascio automatico delle certificazioni di anagrafe e di stato civile — Farmacie comunali*). — 1. Le amministrazioni comunali possono avvalersi di sistemi automatizzati per il rilascio diretto al richiedente delle certificazioni d'anagrafe e di stato civile, garantendo comunque l'assolvimento di ogni imposta o diritto sugli atti emessi. A tal fine è ammesso sostituire la firma autografa dell'ufficiale d'anagrafe o di stato civile con quella in formato grafico del sindaco o dell'assessore delegato, apposta al momento dell'emissione automatica del certificato. I certificati così emessi sono validi ad ogni effetto di legge, qualora l'originalità degli stessi sia garantita da sistemi che non ne consentano la fotocopiazione per copie identiche, come l'utilizzo di fogli filigranati o di timbri a secco. Il sistema utilizzato deve essere approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

2. Le facoltà previste dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, competono anche alle amministrazioni comunali nelle ipotesi di cui all'articolo 9 della legge medesima.

ART. 15-*sexies*. — (*Trattamento economico degli amministratori locali*). — 1. L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

“ART. 18. — (*Disposizione transitoria*). — 1. I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento anche in caso di successivi rinnovi dello

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

stesso mandato, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632».

All'articolo 16:

al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente capo — con esclusione di quello di cui all'articolo 15-ter, comma 2 — valutato in lire 23.687.000 milioni per l'anno 1990 e lire 701.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede:

alla lettera a), le parole: «quanto a lire 21.085.000 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a lire 21.087.000 milioni»;

alla lettera d), le parole: «quanto a lire 40.000 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a lire 41.500 milioni».

All'articolo 17, al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali riferisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui predetti criteri».

All'articolo 25:

il comma 1 è soppresso;

al comma 2, le parole: «30 giugno 1990» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1990»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il contributo di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è fissato nella misura del 6,5 per cento dei premi di tariffa stabiliti a norma dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, ed è incluso dall'assicuratore nel premio di polizza. La predetta aliquota trova applicazione per i premi dei contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° maggio 1990. Non si applica l'articolo 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449».

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«ART. 26. — (*Misure finanziarie in materia di lavori pubblici*). — 1. È autorizzato un ulteriore stanziamento di lire dieci miliardi per ciascuno dei capitoli 7501 e 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1990.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta, per l'anno 1990, dall'articolo 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

3. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1989 in conto residui 1987 sui capitoli 7725 e 8896 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai medesimi capitoli del predetto stato di previsione per l'anno 1990.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«ART. 26-bis. — (*Impianti cimiteriali*). — 1. Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni».

All'articolo 28, il comma 2 è soppresso.

All'articolo 30, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi conseguenti agli

eventi sismici degli anni 1984-1985-1986 nella Sicilia orientale di cui ai decreti-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, valutato in lire 15.000 milioni e di quelli connessi a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, valutato in lire 25.000 milioni, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1990, del corrispondente importo di lire 40.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando gli accantonamenti «Completamento degli interventi nelle zone terremotate (Zafferana Etnea)» ed «Interventi urgenti per fronteggiare movimenti franosi (protezione civile)».

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«ART. 30-bis. — (*Misure urgenti per la prevenzione degli incendi*). — 1. È concesso alle regioni Sardegna, Liguria e Sicilia un contributo straordinario per la realizzazione, nel triennio 1990-1992, di sistemi organici di monitoraggio elettronico permanente a terra 24 ore ogni tempo e di sistemi di comando e controllo per la prevenzione degli incendi boschivi.

2. Gli interventi di cui al comma 1, articolati in azioni organiche, sono definiti, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, dalle Regioni, sulla base dei piani regionali per la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, e devono interessare prioritariamente le aree caratterizzate dai maggiori indici di pericolosità.

3. I sistemi di monitoraggio, comando e controllo devono avere caratteristiche tecniche conformi a tipologie sperimentate e collaudate dal Ministero dell'agricoltura e

delle foreste e devono assicurare la piena integrazione con i sistemi informativi, dipendenti dal Ministro per il coordinamento dalla protezione civile — Centro operativo aereo unificato, nonché con il sistema satellitare ARGO.

4. Quote del finanziamento statale possono essere destinate alla gestione ed alla manutenzione degli impianti ed alla formazione dell'occorrente personale specializzato.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo le amministrazioni regionali hanno facoltà di stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, anche in deroga agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed al relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni, nonché alla legge 30 marzo 1981, n. 113.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1990, di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1992, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. La spesa prevista è così ripartita:

a) lire 12.600 milioni alla regione Sardegna; lire 8.100 milioni alla regione Liguria e lire 1.800 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1990;

b) lire 9.900 milioni alla regione Sardegna, lire 9.900 milioni alla regione Liguria e lire 2.700 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1991;

c) lire 15.750 milioni alla regione Sardegna, lire 12.600 milioni alla regione Liguria e lire 3.150 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1992.

8. Nell'ambito dei generali poteri di coordinamento del Ministro per la protezione civile, al fine di attuare tempestivamente misure urgenti per la difesa dagli incendi nelle regioni a maggior rischio, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 2.500 milioni per l'anno 1990, di lire

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

2.500 milioni per l'anno 1991 e di lire 3.500 milioni per l'anno 1992.

9. All'onere di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990, di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento previsto sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Misure urgenti per la prevenzione degli incendi in Sardegna, in Sicilia ed in Liguria».

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo delle Commissioni riunite.

Avverto altresì che all'articolo 1 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate).

«1. Lo Stato concorre per l'anno 1990 al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale, determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni per i comuni e in lire 80.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 963.632 milioni per le province e in lire 5.804.723 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la

somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 470.000 milioni, per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni;

c) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987, valutato nell'importo di lire 811.000 milioni iscritto al capitolo 1582 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990;

d) fondo per il finanziamento degli oneri di personale alle province, ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane, ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1989 valutato nell'importo di lire 40.000 milioni;

e) fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985/1987 e della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, costituito con il consolidamento dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434;

f) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1990, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1989, valutato in lire 10.694.000 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1991 di lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunità montane.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

2. Per gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige si applicano le disposizioni della legge 30 novembre 1989, n. 386».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) ed accettato dalle Commissioni riunite, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: valutata in lire 470.000 milioni *con le seguenti:* valutata in lire 550.000 milioni.

2. 1.

Solaroli, Serra, Monello, Sannella.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo predetto è ulteriormente elevato, a decorrere dal 1991, di 50 miliardi di lire da ripartire fra province, comuni e comunità montane nella stessa proporzione con la quale si provvede alla ripartizione del fondo di 660.000 milioni di lire di cui alla presente lettera.

2. 2.

Bellocchio, Serra, Monello, Auletta, Sannella.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

GIANNA SERRA. Presidente, colleghi, interverrò molto brevemente anche in considerazione dell'ora tarda. Prima di entrare nel merito dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, vorrei sollevare un problema. Non capisco l'opportunità della polemica che riguarda la delibera del comune di Bologna. Mi pare che essa esuli completamente dagli obiettivi e dai contenuti che con tale delibera il comune di Bologna si era posto.

Credo che, di fronte alla riunione di

diversi provvedimenti in un unico decreto-legge e di fronte alle annose attese della riforma della finanza locale o di quella delle autonomie locali, le iniziative di autoriforma portate avanti dagli enti locali debbono essere valutate con attenzione nel merito dei contenuti.

Se un comune, dopo aver valutato il proprio patrimonio, formatosi nei decenni e talvolta anche nei secoli, decide di valutare la «redditività», cioè le sue finalità rispetto alle esigenze dei cittadini che rappresentano poi il soggetto finale al quale tutti ci dobbiamo rapportare, e stabilisce che una parte di esso possa essere riconvertita per la costruzione di case per anziani, per interventi di assistenza domiciliare, per case protette, e coraggiosamente porta avanti, anche in termini di discussione, proposte di autoriforma cercando di creare, nell'ambito di un rapporto attivo con il Parlamento, delle opportunità che tra l'altro vengono negate, senza alcun significato, dalla legge, non si comprende per quale ragione quel comune non debba avere una disponibilità piena del proprio patrimonio. Evidentemente parlo di una disponibilità in termini di facoltà e non di obbligo.

Il dibattito e la riflessione sul merito e sulle finalità di provvedimenti di questo tipo, che incidono sulla vita concreta dei cittadini e delle autonomie locali, dovrebbero tener conto di tutte queste esigenze. Ho apprezzato la buona volontà con la quale i relatori hanno cercato di dare una giustificazione a un decreto quale quello in esame. La qualità legislativa di tale decreto costituisce l'unica novità cui oggi ci troviamo dinanzi. Ma le sue disposizioni normative non incidono affatto nel merito di quella che è la vita concreta degli enti locali.

Il Governo, fin da quando ha deciso la data delle elezioni comunali, provinciali e regionali, ben conosceva il momento in cui i relativi consigli sarebbero stati sciolti. Ne consegue, pertanto, che il Governo avrebbe potuto attivarsi anche nel corso dell'esame della legge finanziaria, in modo tale da affrontare in tempi ragionevoli il decreto sulla finanza locale.

L'onorevole Solaroli ha sottolineato come emerga in termini non nuovi ma non per questo meno pesanti il ruolo residuale e marginale riservato agli enti locali. Egli ha altresì sottolineato come certe norme abbiano caratteristiche di capziosità. Indubbiamente, il Senato ha inserito nel testo del decreto alcuni punti positivi. Mi riferisco a quelli relativi al problema degli espropri e all'impegno (non so fino a che punto reale o morale) della copertura del costo del nuovo contratto. In ogni caso, nel testo del provvedimento permangono degli aspetti (con ciò intendo riferirmi soprattutto alle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto) che a me hanno dato la vera e propria impressione di una copertura «morale» per il Governo.

Il gruppo comunista sostiene profondamente il concetto di riequilibrio. È stato l'onorevole Solaroli ad introdurre nella parte relativa alla finanza locale, nel corso del provvedimento di riforma delle autonomie locali, il concetto di riequilibrio, che non era presente nel testo del Governo. Debbo constatare però che l'unico aumento delle risorse, previsto sulla base del tasso programmato di inflazione, non serve nemmeno a dare significato all'aumento del fondo di riequilibrio. A ciò che debbo aggiungere che, in pratica, si vuole per i comuni, che hanno una spesa storica più alta, non possano avere un momento delle loro risorse nemmeno sulla base del tasso programmato di inflazione.

Ma vorrei sottolineare anche un altro problema. In Italia vi sono grandissimi problemi di riequilibrio. Il compito del Governo sarebbe quindi proprio quello di intervenire sul riequilibrio della qualità della vita sociale dei vari enti locali. Tale compito dovrebbe essere di indirizzo e di controllo sulla quantità e qualità dei servizi, sul loro funzionamento, sulla qualità stessa vita democratica. In altre parole, i termini del riequilibrio nel nostro paese sono, per molti aspetti, drammatici.

Questo immenso compito dovrebbe essere affrontato ben diversamente in termini finanziari, sì da avere anche un riscontro nella qualità sociale della vita degli enti locali. In altri termini, il Governo do-

vrebbe attivarsi in modo tale che si possano avere gli asili nido e una migliore qualità sociale delle aree urbane.

Allora il problema, posto in questi termini anche se condivisibile in linea di principio, ha il sapore di una copertura morale.

Rispetto al discorso del riequilibrio nazionale, della qualità della vita dei cittadini, abbiamo un affastellarsi di leggi speciali, di leggi *ad hoc* per particolari città ma certamente non un disegno organico di riforma che si faccia carico della situazione reale oggettiva nella quale viviamo.

Un altro punto da sottolineare concerne gli investimenti. Non solo i 50 miliardi previsti non sono spendibili (nel 1988 le risorse *pro capite* da 14 mila lire sono passate a 7.930, quest'anno a 7.910) ma gli investimenti degli enti locali sono stati ridotti drasticamente. Vorrei immaginare quale sia la realtà della vita locale. Cambiano i bisogni, le professionalità, nelle varie realtà locali nascono pochi o tanti bambini, cresce il bisogno di assistenza domiciliare, si devono qualificare gli apparati tecnici, l'urbanistica e l'ambiente; in altri termini la parola innovazione è entrata in molti comparti della vita produttiva e sociale del nostro paese, però le parole Europa, modernità, immigrazione, formazione professionale rimangono vane. Purtroppo, le domande di mutuo indirizzate alla Cassa depositi e prestiti «dormono» per quarantacinque giorni e malgrado questo beato sonno devono farsi carico del disastro finanziario nazionale. Questo è il concetto di innovazione, d'Europa, di modernità, di formazione, di emigrazione ed altro! Questo dovrebbe proiettare il nostro paese, attraverso le autonomie locali in un contesto europeo!

Oltre al discorso sugli investimenti vorrei sottolineare alcuni aspetti particolari del problema. Casualmente nel decreto in esame non sono contemplate le norme sul personale, contenute nel decreto n. 413 all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Mi sono però chiesta se gli enti locali, rispetto ai concetti di innovazione, di formazione e di professionalità

che dovrebbero vigere per quanto riguarda le loro piante organiche, hanno la sola risorsa di consultare le chiromanti per sapere quale sarà il marchingegno grazie al quale una percentuale minima dei posti disponibili potrà essere coperta. Questa è l'innovazione, la professionalità dei nostri enti locali che vanno verso l'Europa!

Un'altra questione che brevemente vorrei trattare concerne la copertura del 36 per cento del costo dei servizi a domanda individuale. Vorrei sapere chi nel Governo si è affezionato a questo particolare elenco di servizi a tal punto da non volerlo abbandonare, quasi si trattasse della coperta di Linus. In quest'elenco per fortuna non sono indicati tutti i servizi che gli enti locali erogano, altrimenti sarebbe una catastrofe!

Tuttavia, di fronte all'incapacità di innovare, si fissa la percentuale del 36 per cento, che per alcuni comuni è rovinosa, mentre per altri è florida. Nel decreto sono altresì contenuti fattori di capziosità e di irrazionalità che, decreto dopo decreto, come minacce bibliche, riproducono i principi fondanti della finanza locale.

Ritengo che in questo decreto ritorni — oltre a quanto enunciato dal collega Solari — una miseria di logica interna che indubbiamente rappresenta una catena di costrizione rispetto alla potenzialità che esiste in alcune realtà locali.

Anch'io voglio sottolineare che il nodo che occorre assolutamente sciogliere è quello di dare una normativa certa alla finanza degli enti locali; credo che al riguardo non si debba perdere l'appuntamento del disegno di legge in discussione al Senato, che deve prevedere la partecipazione percentuale degli enti locali al gettito tributario nazionale, come punto fondamentale di corresponsabilità e di pari dignità, in modo che nessuno possa più dire che i comuni sono uffici decentrati di spesa dello Stato. Sarebbe poi interessante comparare i costi-benefici della spesa di una parte degli enti locali con i costi-benefici dell'enorme disavanzo pubblico che si allarga, e certo non per responsabilità imputabili agli enti locali.

La decisione di mantenere gli emenda-

menti non implica, quindi, la volontà di far decadere il decreto, ma vuol dire piuttosto richiedere al Governo impegni politici precisi e assicurazioni sui vari punti che sono stati sottolineati, in particolare circa il fatto che i consigli comunali, provinciali e regionali che si costituiranno dopo le elezioni del 6 marzo non si trovino nelle condizioni in cui si sono trovati gli enti locali da 15 anni a questa parte, ma possano invece, partendo da una situazione di autonomia e responsabilità finanziaria, contribuire efficacemente al risanamento della finanza pubblica.

A fronte delle grandi contraddizioni che caratterizzano l'Italia, vi è l'esigenza di liberare le potenzialità democratiche che sono presenti negli enti locali, per migliorare il rapporto che essi hanno con la società civile, che si innova e produce progetti. Voglio in proposito ricordare il progetto che le donne comuniste hanno elaborato in stretto interscambio con esperienze di vita concreta, quotidiana, delle donne che lavorano, che hanno bambini, che hanno nuovi bisogni di realizzazione di sé e che hanno progettato un funzionamento della città a misura del tempo quotidiano della vita di ognuno di noi, di una città che funzioni in modo diverso, che sappia sincronizzare i suoi orari sul rispetto dei tempi del lavoro produttivo, della scuola, dei servizi resi dalla pubblica amministrazione, di una città cioè capace di collocare ogni persona nel suo ruolo sia di fruitore o fruitrice di servizio sia di lavoratore o di lavoratrice, di una città veramente diversa, a misura del tempo delle persone, di una città alla quale chiediamo, ad esempio, di darsi un piano regolatore degli orari, di una città capace di rispondere alle nuove grandi contraddizioni, alla quale però, per affrontare il discorso del superamento delle barriere architettoniche, non si può destinare, come è stato fatto l'anno scorso, una contribuzione dello Stato pari all'8,37 per cento della domanda (questa è la copertura che, alla fine, la Cassa depositi e prestiti ha garantito).

Vi è dunque l'esigenza di cambiare registro, di arrivare ad una finanza certa per gli anni '90 che abbiamo di fronte ed anche

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

di saper conoscere ed apprezzare le proposte di autoriforma che, come ricchezza nazionale, possono essere portate alla conoscenza più generale (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, avverto che agli articoli 2-bis, 3, 4, 5 e 6 del decreto non sono riferiti emendamenti. Ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è del seguente tenore:

ART. 7

(Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali).

«1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1990, un contributo distinto in tre quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1989 a ciascun ente, a valere sul fondo perequativo, di lire 816.100 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 147.532 milioni, pari a lire 29.506 milioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito *pro capite* della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 147.532 milioni, pari a lire 118.026 milioni, secondo i seguenti parametri:

1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT.

2. Il contributo perequativo è corrisposto, entro il 31 maggio 1990, per l'85 per cento del suo importo. La differenza è corrisposta nel mese di ottobre 1990.

3. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, valutato in lire 94.000 milioni, è attribuito per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato.

4. Le quote del fondo perequativo spettanti alle amministrazioni provinciali, determinate in base al reciproco del reddito medio *pro capite* provinciale, sono corrisposte nel 1990 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 14. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1990, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

5. Ai fini della previsione nei bilanci del 1990 dei contributi perequativi valgono i parametri di lire per miliardo comunicati dal Ministero dell'interno in occasione della notifica delle spettanze per il 1989».

A questo articolo, che non è stato modificato dal Senato né dalle Commissioni riunite, è riferito il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole: 94.000 milioni, con le seguenti: 110.000 milioni.

7. 1.

Solaroli, Serra, Monello, San-
nella.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 7, ricordo che l'articolo 8 del decreto-legge è del seguente tenore:

ART. 8.

(Fondo perequativo per i comuni).

«1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in tre quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1989 a ciascun ente, a valere sul fondo perequativo, di lire 4.949.555 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 645.668 milioni, pari a lire 129.134 milioni, determinata in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito *pro capite* della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 645.668 milioni, pari a lire 516.534 milioni, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. Il procedimento di calcolo rimane stabilito secondo le indicazioni di cui al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 18 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere anche i seguenti contributi perequativi:

a) lire 100.000 milioni, per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

b) lire 59.500 milioni, per l'allineamento alla media per abitante dei contributi ordinario e perequativo della classe demografica di appartenenza, come definita all'inizio dell'anno 1989, dei contributi dei comuni la cui popolazione sia aumentata tra il 1981 ed il 1987 in misura pari o superiore al 16 per cento;

c) lire 50.000 milioni, tra i comuni, escluso quello previsto dalla lettera *b*), i cui contributi ordinari e perequativi, *pro capite*, spettanti all'inizio dell'anno 1989, risultino pari o inferiori al 90 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza come definita alla stessa data, per le classi indicate al comma 1, lettera *e*), dell'articolo 18 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. A questo fine, le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1.

3. Il contributo perequativo di cui ai commi 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e 2, lettere *b*) e *c*), è corrisposto entro il 31 maggio 1990 per il 90 per cento del suo importo. La differenza è corrisposta nel mese di ottobre 1990.

4. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, valutato in lire 376.000 milioni, è distribuito, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, valutate in lire 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, valutato in lire 65.000 milioni;

c) per la restante parte, valutata in lire 238.500 milioni, a tutti i comuni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1.

5. Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate in base al reciproco del reddito medio *pro capite* provinciale, sono corrisposte nel 1990 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 14. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1990, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

6. Ai fini della previsione nei bilanci del 1990 dei contributi perequativi, valgono i parametri di lire per miliardo comunicati dal Ministero dell'interno, in occasione della notifica delle spettanze per il 1989».

A questo articolo, che non è stato modificato dal Senato né dalle Commissioni riunite, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 4, sostituire le parole: 376.000 milioni, con le seguenti: 440.000 milioni.

8. 1.

Solaroli, Serra, Monello, Sannella.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole:

238.500 milioni, con la seguente: 302.500 milioni.

8. 2.

Solaroli, Serra, Monello, Sannella.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 8, avverto che all'articolo 9 del decreto non sono riferiti emendamenti. Ricordo che l'articolo 10 del decreto-legge è del seguente tenore:

ART. 10.

(Fondo per le spese di personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730).

«1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi ed alle comunità montane contributi annuali corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1989 per il personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed immesso, in applicazione del medesimo articolo 12, nei ruoli speciali ad esaurimento entro il 31 dicembre 1988.

2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1989, n. 48.

10. 1.

Solaroli, Serra, Monello, Sannella.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 10, av-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

verto che all'articolo 11 del decreto non sono riferiti emendamenti. Ricordo che l'articolo 12 del decreto-legge è del seguente tenore:

ART. 12.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane).

«1. A valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui direttamente contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1989 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, nell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e nell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.238 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 7.910 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Per i comuni che abbiano deliberato il piano di

risanamento di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, entro la data di entrata in vigore del presente decreto rimane ferma la quota capitaria di lire 7.930;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.261 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCHEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. I comuni, le province e le comunità montane possono impiegare per i mutui da contrarre nel corso dell'esercizio 1990 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali, sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.

3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1991, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1990, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1990, una rata di ammortamento costante an-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

nua, posticipata, con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere come determinata in esecuzione dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

4. È autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le quote di contributo per abitante stabilite alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono elevate rispettivamente a lire 1.332 milioni per le amministrazioni provinciali, a lire 8.510 milioni per i comuni ed a lire 1.356 milioni per le comunità montane, a seguito del riparto dell'ulteriore fondo di lire 50 miliardi che ha integrato la dotazione originaria del fondo investimenti per l'anno 1991.

12. 1.

Solaroli, Serra, Monello, Auleta, Sannella.

A questo articolo sono stati altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Finanziamento dei piani per il superamento delle barriere architettoniche).

1. Per il finanziamento dei piani per il superamento delle barriere architettoniche

negli edifici di proprietà degli enti locali che non risultano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a comuni e province mutui decennali per l'importo totale di lire 320 miliardi, il cui onere di ammortamento valutato in 50 miliardi di lire annui, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

2. Le richieste di finanziamento debbono essere avanzate dagli interessati entro il termine perentorio del 30 settembre 1990.

3. Qualora l'ammontare assegnato della Cassa depositi e prestiti sul fondo di cui al comma 1 sia inferiore all'importo dei mutui richiesto dai singoli enti, la differenza sarà coperta da mutuo concesso a carico degli enti stessi.

12.01.

Bellocchio, Umidi Sala, Serra, Monello, Auleta, Romani, Sannella.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Finanziamento dei piani per il superamento delle barriere architettoniche).

1. Per il finanziamento dei piani per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici di proprietà degli enti locali che non risultano conformi alle disposizioni dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a comuni e province mutui decennali per l'importo totale di lire 320 miliardi, il cui onere di ammortamento valutato in 50 miliardi di lire annui, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

2. Le richieste di finanziamento debbono essere avanzate dagli interessati entro il termine perentorio del 30 settembre 1990.

3. Qualora l'ammontare assegnato della Cassa depositi e prestiti sul fondo di cui al

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

comma 1 sia inferiore all'importo dei mutui richiesto dai singoli enti, la differenza sarà coperta da mutuo concesso a carico degli enti stessi.

12.02.

Piro, Colucci Francesco.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 12, ricordo che l'articolo 13 del decreto-legge è del seguente tenore:

ART. 13.

(Disposizioni sui mutui degli enti locali).

«1. Dall'anno 1990 si applicano le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, decorrono dal 1° marzo 1990».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:

2-quater. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni, ai loro consorzi ed aziende mutui ventennali per un importo complessivo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per il finanziamento dei progetti relativi alle opere previste dalle leggi 29 maggio 1982, n. 308, e 9 dicembre 1986, n. 896, in materia di risparmio energetico e fonti di energia rinnovabili ed alternative. L'onere di ammortamento dei predetti mutui valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1991 e in lire 12 miliardi per l'anno 1992, è assunto a carico dello Stato.

2-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma *2-quater* gli interventi finanziati dalla Cassa depositi e prestiti sono esclusivamente quelli che abbiano ottenuto il contributo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'articolo 10 della citata legge n. 308 del 1982 e le cui domande siano già state presentate alla Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, oltre tale data, quelli relativi all'utilizzo, quale fonte energetica, della geotermia.

13. 1.

Bellocchio, Solaroli, Auleta, Serra, Monello, Di Pietro, Pascolat, Polidori, Romani, Sannella.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 13, ricordo che l'articolo 14 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Copertura tariffaria del costo di taluni servizi).

«1. Dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

2. Dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto, in misura non inferiore al 50 per cento, con la relativa tassa.

3. Dall'anno 1990, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione.

4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Mini-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

stro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, ed eventuali successive modifiche. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nell'anno relativo alla tariffa. Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento ai dati della competenza, comprovati da documentazione ufficiale. Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n.902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio.

5. Le province, le comunità montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1991, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1990, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI)».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi da tale vincolo i servizi di museo e biblioteca purché i relativi costi di gestione trovino, in ogni caso, copertura nel bilancio dell'ente erogante.

14. 1.

Monello, Serra, Solaroli, Di Pietro, Trabacchi, Sannella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi da tale vincolo i servizi materno-infantili purché i relativi costi di gestione trovino, in ogni caso, copertura nel bilancio dell'ente erogante.

14. 2.

Monello, Serra, Auleta, Umidi Sala, Sannella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'addizionale per gli Enti comunali di assistenza, istituita dal regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni, è soppressa.

14. 3.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Monello, Sannella.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 14, avverto che il Senato ha introdotto (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) l'articolo 14-bis, accettato dalle Commissioni riunite.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I 30 miliardi stanziati al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, alla rubrica: amministrazioni diverse, alla voce: interventi per l'istituzione di servizi per gli anziani, sono assegnati ai comuni per servizi di assistenza agli anziani, con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo criteri e modalità definite con il concorso dell'Associazione nazionale comuni d'Italia.

14-bis. 1.

Monello, Serra, Solaroli, Sannella.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 14-bis, ricordo che l'articolo 15 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Disposizioni per gli enti disastriati o gravemente danneggiati).

«1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n.291, è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di assicurare la continuità e la correttezza degli interventi degli enti locali disastriati, nonché di quelli gravemente danneggiati, individuati in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilità speciali istituite, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti nelle contabilità stesse. In ciascun anno tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere CIPE e non ancora erogati, nonché fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi è effettuata, a cura delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilità speciali».

A questo articolo, che non è stato modificato dal Senato né dalle Commissioni riunite, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, al capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il limite di cui al presente comma può comunque essere superato, su autorizzazione del Ministro del tesoro, da accordare sulla base di motivata richiesta. al

fine di non compromettere la continuità dei lavori.

15. 2.

Zarro.

Al comma 1, al capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 75 per cento.

15. 1.

Zarro.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 15, avverto che all'articolo 16 del decreto non sono riferiti emendamenti. Ricordo che l'articolo 17 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO II.

NORME IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO E LE REGIONI

ART. 17.

(Fondo comune regionale).

«1. Per l'anno 1990 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è ridotta al 13,18 per cento.

2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1990.

3. Il fondo comune, così determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato, nell'importo di lire 5.000 miliardi, con le modalità e i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. Il residuo importo di lire 1.000 miliardi viene, invece, ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale fondo perequativo che tenga anche conto del diversificato gettito delle maggiori entrate di cui all'articolo 23, comma 1. Per l'anno 1990 rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989».

A questo articolo, nei testo modificato dal Senato ed accettato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: nell'importo di lire 5.000 miliardi, *fino alla fine del secondo periodo, con le seguenti:* di lire 6.000 miliardi, con criteri che garantiscano ad ogni regione e alle province di Trento e di Bolzano, quote individuali pari a quelle del 1989 maggiorate del tasso di inflazione programmato previsto nel 4,5 per cento.

17.1.

Solaroli, Serra, Pascolat, Monello, Sannella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono comprese tra i soggetti aventi accesso alla Cassa depositi e prestiti di cui al testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni ed integrazioni.

17.2.

Pascolat, Solaroli, Serra, Monello, Sannella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano provvedono alla contrazione dei propri mutui a norma di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dall'articolo 22 della legge, 19 maggio 1976, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni e dalle proprie leggi regionali di contabilità.

17.3

Solaroli, Serra, Sannella, Monello.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 17, ricordo che l'articolo 18 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Riduzione di fondi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome).

«1. A decorrere dall'anno 1990 cessa la corresponsione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, all'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, ed all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891. Le predette regioni sono altresì escluse dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e provvedono alla concessione dei contributi alle aziende di trasporto con propri mezzi finanziari. Restano comunque fermi per le medesime regioni i principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.

2. Per l'anno 1990, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono corrisposte dal Ministero del tesoro in proporzione a quelle spettanti per l'anno 1989».

A questo articolo, che non è stato modificato dal Senato nè dalle Commissioni riunite, è riferito il seguente emendamento:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

Sopprimerlo.

18.1.

Monello, Serra, Solaroli, Pascolat, Sannella.

Passiamo agli interventi sull'emendamento riferito all'articolo 18. Ha chiesto di parlare l'onorevole Monello. Ne ha facoltà.

PAOLO MONELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista esprime un giudizio negativo sul decreto-legge in esame, anche per le disposizioni contenute nell'articolo 18, oltre che negli articoli 19 e 20, di cui contestualmente propone la soppressione. Intende inoltre sottolineare la violazione di una norma consuetudinaria che risale agli anni '50, in base alla quale fin dalla loro nascita sono stati erogati fondi alle regioni autonome con leggi speciali e non con norme contenute in decreti-legge, come è stato fatto l'anno scorso e quest'anno.

Inoltre la legge n. 825 del 1971 ha previsto l'istituzione di una commissione speciale per definire i rapporti tra lo Stato e le regioni a statuto speciale, soprattutto la Sicilia, ma ciò non è stato fatto. Il ministro Maccanico (di ciò gli do atto) poco fa ha affermato che siamo alla vigilia di questo accordo che in verità attendiamo da ben quindici anni!

Il provvedimento, all'articolo 17, sottrae in pratica — lo ha ricordato il compagno Solaroli — ben 688 miliardi alle regioni a statuto ordinario, ma introducendo il pur giusto principio del fondo perequativo, che sarebbe stato opportuno far partire dall'anno prossimo, ha ridotto ulteriormente di mille miliardi l'effettiva disponibilità finanziaria per il 1990. Si è tagliato subito, mentre i fondi previsti dall'introduzione delle nuove tasse regionali non si sa quando e se verranno e ciò farà iniziare la nuova legislatura regionale, che si aprirà con le elezioni del 6 maggio, con gravi disastri nei bilanci.

Ma durissimo per me, al limite della tollerabilità, nonostante le parole del ministro per gli affari regionali sembrano di

conforto, è il colpo che si infligge alle regioni a statuto speciale con gli articoli 18, 19 e 20, che riducono di 2.200 miliardi gli stanziamenti previsti, in nome di un astratto principio di generali restrizioni. Nessuno può negare in quest'aula che c'è nel nostro paese la necessità di prevedere delle restrizioni ma in nome di questo astratto principio senza tener conto delle varie situazioni del paese, si cancella — a me sembra — la memoria storica che ha portato i costituenti ed i successivi legislatori a prevedere gli statuti speciali.

Vorrei chiedere ai rappresentanti del Governo e della maggioranza se ritengano superati i motivi che portarono alla istituzione della regione Sicilia, della regione Sardegna e della regione Friuli-Venezia Giulia. Parlo di queste tre regioni soltanto perché diversa è la situazione del Trentino (voglio essere il primo a distinguere) cui la recente legge assegna oltre 6 mila miliardi, della Valle d'Aosta che ha avuto trasferimenti *pro capite* nel 1989 pari a circa 6 milioni 800 mila lire, mentre la Sardegna ha avuto poco meno di 2 milioni 400 mila lire, il Friuli 1 milione 376 mila lire e la Sicilia 2 milioni 82 mila lire. Come si vede si tratta di situazioni diverse tra regione e regione.

Il Governo, invece, vuole tutto ripianare e sottrae a queste cinque regioni complessivamente 2.200 miliardi senza tenere conto che purtroppo quarant'anni di autonorme speciali non sono state in grado, spesso per l'incapacità dei gruppi dirigenti regionali, di eliminare il dislivello storico ed economico tra queste regioni e la media nazionale di sviluppo.

Questo richiamo non vuole essere una lamentazione fine a se stessa, avendo il nostro partito una sua visione meridionale dello sviluppo che è l'opposto del tradizionale rivendicazionismo del sud, ma è la constatazione che la situazione della Sicilia e della Sardegna con questi tagli peggiorerà. I tagli riguardano settori nevralgici dell'economia, dei servizi, delle infrastrutture di regioni che versano già in notevoli difficoltà e che subiranno con queste norme ulteriori aggravii. Quanti asili nido e consultori, di cui parlava la collega poco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

fa, che in queste due regioni già si contano sulla punta delle dita di una mano (ricordo che la Sicilia, dei 400 asili nido programmati nel 1978, è riuscita a costruirne 50), finiranno per essere cancellati o non costruiti?

La Camera ha dedicato numerose ore di discussione al funzionamento della legge n. 194 e, al di là dei vari schieramenti, tutti hanno concordato sulla necessità di sviluppare il ruolo dei consultori quali fattori di crescita e di civiltà oltre che per evitare la piaga dell'aborto. Lo stesso discorso vale per gli asili nido, necessari ma svuotati dalle elevate contribuzioni imposte, a copertura dei costi, alle famiglie. Questo decreto inoltre darà un colpo notevole alla situazione sanitaria delle regioni Sicilia e Sardegna soprattutto con il duro taglio delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale, così come è già stato messo in evidenza dall'onorevole Macciotta.

Per le unità sanitarie locali di regioni che già nel mese di agosto del 1989 avevano esaurito i fondi per pagare le spese farmaceutiche, si determinerà una situazione grave foriera, ritengo, di problemi anche per l'ordine pubblico, qualora, come nello scorso anno, i farmacisti attuino una serrata.

Parimenti inaccettabili sono i tagli previsti dall'articolo 20. Infatti si contraggono, sempre nel campo della sanità, investimenti concernenti regioni che dispongono in gran parte di strutture fatiscenti e dove le attrezzature moderne, spesso in grado di salvare la vita — come con piacere abbiamo constatato essere avvenuto nel caso del giocatore Lionello Manfredonia a Bologna — non esistono. Se quel giovane avesse subito un infarto a Palermo, a Cagliari o a Vittoria, come sarebbe finita per lui? Non oso dirlo; così è per tanti cittadini costretti a lunghi viaggi della speranza verso il nord.

Il Governo, anziché prevedere investimenti qualitativamente diversi, taglia, ritenendo questa la migliore soluzione. In tale modo le regioni a statuto autonomo vengono escluse dai fondi per i programmi di investimento, per l'attuazione degli inter-

venti programmati in agricoltura e per l'attuazione del piano forestale nazionale: tutto ciò, ancora una volta, mentre l'agricoltura della Sicilia e della Sardegna è in difficoltà sia per la siccità sia per le diverse malattie delle piante (come la virosi, che sta distruggendo in Sicilia le colture del pomodoro sotto serra).

Si erogano meno soldi per la ricerca applicata in agricoltura, quando siamo chiamati a votare su un referendum sull'uso della chimica in questo campo e quando tutela dell'ambiente significa anche forestazione. Non si capisce, onorevoli colleghi, la logica di questi tagli, soprattutto se la si inquadra nella reale situazione delle regioni oggetto dei provvedimenti; né l'erogazione — voglio ricordarlo ai colleghi che hanno sollevato questo problema — alla Sicilia del fondo di solidarietà nazionale, previsto dall'articolo 38 dello statuto, anch'esso decurtato rispetto al gettito previsto, con la riduzione dell'aliquota all'86 per cento, compensa tali situazioni, perché i 1240 miliardi del fondo sono esclusivamente destinati a lavori pubblici.

Debbo inoltre aggiungere che l'assegnazione di tale fondo alla Sicilia a mezzo del presente decreto-legge è di per sé censurabile costituzionalmente, come già lo scorso anno il nostro gruppo mise in evidenza.

Desidero inoltre, giungendo rapidamente alla conclusione del mio intervento, rilevare che queste misure non fanno altro che diminuire la quantità delle risorse trasferite ordinariamente alle regioni, mentre si accresce parallelamente la quota di fondi assegnati in via straordinaria. Non penso naturalmente che ciò sia causale: la gestione dell'intervento straordinario è meno soggetta al controllo delle assemblee e dei consigli regionali; essa è interamente sottoposta, cari colleghi, alla discrezionalità degli esecutivi regionali.

È questo che si vuole: gestire in modo coloniale ed arbitrario i finanziamenti al Mezzogiorno? Ho questa impressione e un caso rafforza in me questo convincimento, quello della gestione — in verità solo promessa — dei fondi FIO per il barocco siciliano. Ho già sollevato il problema in Com-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

missione: anziché attribuire i fondi alle sovrintendenze, per interventi immediati, si sono stanziati sulla carta 300 miliardi nella finanziaria 1988, si sono costituite numerose società apposite per la gestione di questi fondi, si è provveduto all'assegnazione degli incarichi per la progettazione (con prezzi più o meno rispondenti ai prezzi regionali), ma non si è fatto nulla, forse per l'impossibilità — debbo pensare maliziosamente — di mettersi d'accordo sulla spartizione.

Il risultato è che Noto, uno dei più splendidi patrimoni monumentali barocchi d'Italia, sta crollando pezzo dopo pezzo. Ecco che significa a volte l'intervento straordinario, che lo è soltanto per la discrezionalità ed a volte per le ruberie che esso consente.

Purtroppo non è questa la sede per proporre emendamenti su Noto, ma invito i rappresentanti del Governo qui presenti a farsi carico nell'immediato di intervenire per salvare l'eredità del passato non soltanto ad Ercolano, ma anche a Noto. Bisogna fare molto di più!

Non si può, infine — come è stato autorevolmente sottolineato — condividere il coacervo di norme contenute in questo decreto: ecco la ragione di una serie di nostri emendamenti soppressivi degli articoli del decreto stesso.

Se questo è il modo di diminuire il numero dei decreti, concentrandone otto in uno, c'è da dire che la proverbiale ironia del Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, ancora una volta ha preso il sopravvento. Forse soltanto questo intendeva dire quando ha solennemente promesso in quest'aula che avrebbe ridotto il numero dei decreti: si riprometteva di concentrarne otto in uno!

Ma se così è, tutto ciò, onorevoli colleghi, non ci sembra né corretto né approvabile, per questo abbiamo proposto con i nostri emendamenti la soppressione degli articoli che danneggiano la finanza regionale in maniera purtroppo irreversibile (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'emendamento riferito

all'articolo 18, ricordo che l'articolo 19 del decreto-legge è del seguente tenore:

ART. 19.

(Riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome).

«1. A decorrere dall'anno 1990 alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale sono ridotte, tenuto conto del livello delle compartecipazioni ai tributi statali risultanti dai rispettivi ordinamenti, del 20 per cento per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 10 per cento per le regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e del 5 per cento per la regione Sardegna.

2. Ai fini della ripartizione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente il CIPE, per l'anno 1990, fa riferimento all'importo complessivo di lire 62.210 miliardi, al lordo delle riduzioni di cui al comma 1, valutate in lire 970 miliardi ».

A questo articolo, che non è stato modificato dal Senato né dalle Commissioni riunite è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

19.1.

Monello, Serra, Solaroli, Pascolat, Sannella.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 19, ricordo che l'articolo 20 del decreto-legge è del seguente tenore:

ART. 20.

(Esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome da taluni fondi settoriali).

«1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse, a partire dal 1990, dal riparto dei seguenti fondi:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

a) fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto della quota spettante ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574;

b) fondo per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, al netto delle somme spettanti ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3;

c) fondo per l'attuazione del piano forestale nazionale di cui all'articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752;

d) fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali;

e) fondo sanitario di conto capitale».

A questo articolo, che non è stato modificato dal Senato né dalle Commissioni riunite, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

20. 1.

Monello, Serra, Solaroli, Pascolat, Sannella.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 20, ricordo che l'articolo 21 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Tesoreria unica per la regione siciliana).

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 e sino al 31 dicembre 1991 non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720».

A questo articolo, che non è stato modificato dal Senato né dalle Commissioni riunite, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

21. 1.

Monello, Bellocchio, Serra.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 21, ricordo che all'articolo 22 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Ricordo altresì che l'articolo 23 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Tassa automobilistica).

«1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, nelle regioni a statuto ordinario la misura della tassa regionale prevista dall'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è aumentata di un importo pari al 45 per cento della tassa erariale vigente al 1° gennaio 1990.

2. Con la stessa decorrenza, la tassa automobilistica erariale, dovuta nelle regioni a statuto speciale, è aumentata fino ad un importo totale pari alla somma della corrispondente tassa automobilistica erariale e dell'analogo regionale come sopra aumentata, dovuta nelle regioni a statuto ordinario.

3. I veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione soggetti a tassa di circolazione debbono corrispondere allo Stato il tributo in misura pari alla tassa automobilistica dovuta nelle regioni a statuto speciale.

4. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica regionale relativa anche per i periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integrazione dovrà essere corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza di validità della tassa».

A questo articolo, che non è stato modificato dal Senato né dalle Commissioni riunite, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A partire dal 1° gennaio 1991, la tassa speciale a favore dell'erario sulle autovetture alimentate a metano, istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, è soppressa.

* 23. 1.

Solaroli, Serra, Monello, Sannella.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A partire dal 1° gennaio 1991, la tassa speciale a favore dell'erario sulle autovetture alimentate a metano, istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, è soppressa.

* 23. 2.

Piro, Colucci Francesco.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 23, ricordo che all'articolo 24 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Ricordo altresì che l'articolo 25 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO III.

DISPOSIZIONI VARIE

(Misure in materia sanitaria).

«1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1990 è abrogato il secondo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n.67, è differito al 30 giugno 1990.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, vengono definiti criteri uniformi per la fissazione dei valori minimi nazionali delle tariffe e dei diritti spettanti al Servizio sanitario nazionale per prestazioni non di diritto, rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, rispettando il principio del pagamento dei servizi resi secondo il costo reale, nonché tenendo conto del valore economico delle operazioni di riferimento.

4. Fino al 30 giugno 1990 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Per il periodo successivo il prezzo dei farmaci è determinato dal CIP,

integrato dai Ministri della sanità e del bilancio e della programmazione economica.

5. Presso il Ministero della sanità è istituito l'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione del sistema informativo sanitario per la effettuazione di rilevazioni, studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia. I dati relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre mesi a cura del Ministero della sanità. Nell'ambito dell'osservatorio è istituito l'albo dei fornitori. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti criteri in materia di acquisti e approvvigionamento di beni e servizi, da ispirare ai principi di garanzia delle normative vigenti presso il provveditorato generale dello Stato per le forniture alle amministrazioni pubbliche statali.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1990 la misura del contributo di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è fissata nella aliquota del 6,5 per cento del premio incassato nell'anno precedente dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. L'aliquota di cui sopra si applica sui premi incassati, escluse le tasse e le imposte, depurati degli oneri di gestione determinati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, sono determinate le modalità e i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

tempi con i quali le imprese assicuratrici effettuano il versamento del contributo di cui al comma 6».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) e accettato dalle Commissioni riunite, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

25. 1.

Quercini, Macciotta.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 25, ricordo che l'articolo del decreto-legge è stato interamente riformulato dal Senato (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) e accettato dalle Commissioni riunite. A tale articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

26. 1.

Quercini, Macciotta.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 26, ricordo che all'articolo 26-bis, introdotto dal Senato (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) e accettato dalle Commissioni riunite, non sono riferiti emendamenti. Ricordo altresì che l'articolo 27 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Conferimenti agli enti a partecipazione statale).

«1. Per l'anno finanziario 1989 è autorizzato il conferimento della somma di lire 200 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti,

con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno indicati dai programmi di intervento di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in conformità ai programmi e sulla base di progetti specifici.

2. Per consentire agli enti di gestione, all'Ente autonomo mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo - EAMO, e al comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive integrazioni, la realizzazione dei programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei predetti enti, è autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi della somma di lire 50 miliardi per l'anno 1989, da ripartire su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica-CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi aggiuntivi degli enti.

3. Il fondo di dotazione dell'IRI-Istituto per la ricostruzione industriale, è incrementato per l'anno 1989 della somma di lire 200 miliardi, da destinare alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., in conto esercizio anno 1989.

4. È comunque esclusa da parte degli enti interessati ogni destinazione, a copertura di perdite, delle somme autorizzate ai commi 1 e 2.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Concorso dello Stato nel pagamento delle rate di ammortamento delle obbligazioni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali».

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno e per il conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo mostra d'Oltremare (EAMO)"».

A questo articolo, che non è stato modificato dal Senato né dalle Commissioni riunite, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

27. 1.

Bellocchio, Monello, Auleta,
Umidi Sala.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 27, ricordo che l'articolo 28 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Fondo per il credito alle imprese artigiane).

«1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane; costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 80 miliardi per il 1989 e di lire 150 miliardi per l'anno 1990.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990, il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente:

«Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere acces-

sorio e spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, è stabilito come segue:

a) per le regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218: 36 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

b) per le zone depresse del Centro-Nord determinate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902: 48 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato;

c) per le rimanenti zone: 70 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato».

3. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526" e, per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) e accettato dalle Commissioni riunite, è riferito il seguente emendamento:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

Sopprimerlo.

28. 1.

Quercini, Macciotta.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 28, ricordo che l'articolo 29 del decreto-legge è del seguente tenore:

ART. 29.

(Contributi alle università non statali per il 1989).

«1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590, alle università non statali sottoelencate è assegnato per l'anno finanziario 1989 il contributo a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime affrontati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

Libera Università commerciale Bocconi di Milano	5.776.000.000
Università cattolica Sacro Cuore di Milano	29.589.000.000
Libera Università degli studi di Urbino	23.538.000.000
Libera Università internazionale degli studi sociali di Roma	3.363.000.000
Istituto universitario di lingue moderne di Milano	2.464.000.000
Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo	2.237.000.000
Libero Istituto universitario di magistero di Catania	1.668.000.000
Libero Istituto universitario Maria Santissima Assunta di Roma	389.000.000
Libero Istituto universitario pareggiato di magistero Suor Orsola Benincasa di Napoli	976.000.000
	<u>70.000.000.000</u>

2. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Università non statali legalmente riconosciute".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, che non è stato modificato dal Senato né dalle Commissioni riunite, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

29. 1.

Quercini, Macciotta.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 29, ricordo che l'articolo 30 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Norme urgenti in materia di protezione civile).

«1. Il termine del 31 dicembre 1989 fissato dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente gli interventi in favore della comunità scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 1990.

2. Al fine di assicurare la continuità di tutti gli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1990, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Reintegro fondo per la protezione civile».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) e accettato dalle Commissioni riunite, è riferito il seguente emendamento.

Sopprimerlo.

30. 1.

Quercini, Macciotta.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emenda-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

damento riferito all'articolo 30, ricordo che il Senato ha introdotto l'articolo 30-bis (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), accettato dalle Commissioni riunite. A tale articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

30-bis. 1.

Quercini, Macciotta.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 30-bis, avverto che agli articoli 31 e 32, ultimo del decreto-legge, non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è riferito all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Sono così esauriti gli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Data l'ora tarda, rinvio a domani l'espressione del parere del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati. Il seguito del dibattito è pertanto rinviato alla seduta di domani.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 28 febbraio 1990, alle 15,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2035. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie (*Approvato dal Senato* (4572).

— *Relatori:* Gregorelli e D'Amato Carlo. (*Relazione orale*).

3. — *Seguito della discussione del documento:*

Proposta di modificazione dell'articolo 16 del regolamento (esame delle proposte di

modificazione del regolamento (Doc. II, n. 24).

— *Relatore:* Ciaffi.

4. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia (4318).

USELLINI ed altri. — Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati finanziari (4396).

— *Relatore:* Nicotra.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — BIONDI — Abrogazione dell'articolo 79 della Costituzione (3937).

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — FINOCCHIARO FIDELBO ed altri: — Modifica dell'articolo 79 della Costituzione, concernente la concessione di amnistia di indulto (4292).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE — Modifica dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto (4317).

— *Relatore:* Galloni.

(*Prima deliberazione*).

5. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1519. — Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria (*Approvato dal Senato*) (4241).

— *Relatore:* Mastrantuono.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo per l'attuazione di direttive della Comunità economica europea in materia di sanità e di protezione dei lavoratori (3934).

— *Relatore:* Soddu.

(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 21.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio stenografico dell'Assemblea
alle 23,10.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

COMUNICAZIONI

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

FORLEO ed altri: «Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, concernente i giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere nei riguardi dei dipendenti statali» (4427) *(con parere della IV, della XI e della XII Commissione);*

S. 2074. — «Disposizioni transitorie per il funzionamento provvisorio delle commissioni elettorali mandamentali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1989, n. 244» *(approvato dal Senato)* (4616) *(con parere della II Commissione);*

alla II Commissione (Giustizia):

NICOTRA: «Provvedimenti di supporto per il funzionamento della giustizia» (4557) *(con parere della I, della V e della XI Commissione);*

CAPECCHI ed altri: «Abrogazione della pena di morte nei dodici penali militari» (4583) *(con parere della I Commissione, nonché della IV Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

alla XII Commissione (Affari sociali):

TESTA ENRICO: «Norme per la preven-

zione, il controllo, l'informazione in materia di ricerca, sperimentazione e produzione di nuove combinazioni di materiale genetico» (3662) *(con parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VII, della VIII, della X, della XI e della XIII Commissione);*

CURCI ed altri: «Norme in materia di lotta al doping nelle attività sportive» (4095) *(con parere della I, della II, della V e della VII Commissione).*

Annuncio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

— contro il deputato Formigoni, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 del codice penale in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa, continuata) (doc. IV, n. 144).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Comunicazioni di nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

Il ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978 n. 14 ha dato comunicazione della nomina del Consiglio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

di amministrazione della stazione sperimentale per i combustibili di Milano.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla X Commissione permanente (Attività produttive).

**Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.**

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

ALLEGATO

LETTERA INVIATA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ALLEGATA ALL'INTERVENTO DELL'ONOREVOLE SILVANO LABRIOLA NELLA DISCUSSIONE DELLE PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 4572.

Roma, 21 febbraio 1990

Onorevole Presidente,

nel corso dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante misure urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie, la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha rilevato che il citato decreto-legge contrasta con il disposto dell'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per quanto concerne la prescritta omogeneità del contenuto dei provvedimenti d'urgenza. Nel decreto risultano in effetti inserite norme vertenti su materie del tutto estranee alla disciplina della finanza locale e dei rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni; il che non può peraltro giustificarsi alla luce dell'espressione «disposizioni varie» contenute nel titolo, in quanto dovrebbe comunque trattarsi — per non dare luogo ad una violazione del citato articolo 15 della legge n. 400 — di disposizioni connesse con l'oggetto specifico del provvedimento.

In vista dell'esigenza di non compromet-

tere il funzionamento del sistema degli enti locali, la Commissione ha tuttavia espresso parere favorevole sul disegno di legge di conversione, sottolineando però nel contempo che — nell'ipotesi di reiterazione del decreto e tenuto conto del fatto che il decreto reiterato verrebbe presentato presso questo ramo del Parlamento — essa non potrebbe pronunciarsi favorevolmente sul nuovo provvedimento, se da questo non fossero eliminate le disposizioni che contravvengono ai ricordati dettami della legge di riforma della Presidenza del Consiglio.

Data l'importanza di questa chiara manifestazione di volontà espressa dalla Commissione, ritengo di doverne dare a Lei, onorevole Presidente, diretta informazione, ai fini delle valutazioni che il Governo potrebbe essere chiamato ad adottare in merito.

Con i migliori saluti.

Silvano Labriola

On. Giulio Andreotti
Presidente del Consiglio
dei Ministri
Palazzo Chigi
ROMA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO *

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Disegno di legge n. 4572 deliberazione ex articolo 96-bis

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	321
Votanti	320
Astenuti	1
Maggioranza	161
Voti favorevoli	209
Voti contrari	111

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Alagna Egidio
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andreotti Giulio
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Avellone Giuseppe
 Azzaro Giuseppe
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Baruffi Luigi
 Battaglia Adolfo
 Battaglia Pietro
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Bodrato Guido
 Bonferroni Franco
 Bonsignore Vito
 Borgoglio Felice

Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Botta Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Giovanni
 Bubbico Mauro
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo
 Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Campagnoli Mario
 Capria Nicola
 Cardetti Giorgio
 Carelli Rodolfo
 Caria Filippo
 Carrus Nino
 Casati Francesco
 Casini Carlo
 Castagnetti Guglielmo
 Castagnetti Pierluigi
 Castrucci Siro
 Cavicchioli Andrea
 Cellini Giuliano
 Chiriano Rosario
 Ciaffi Adriano
 Ciliberti Franco
 Cimmino Tancredi
 Ciocci Carlo Alberto
 Ciocia Graziano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

Coloni Sergio
Conte Carmelo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Costi Silvano
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
de Luca Stefano

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grippio Ugo
Grosso Maria Teresa

Intini Ugo
Iossa Felice

La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Mancini Vincenzo
Martino Guido
Mastrantuono Raffaele
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Montali Sebastiano

Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista

Radi Luciano

Ravaglia Gianni

Ravasio Renato

Rebulla Luciano

Renzulli Aldo Gabriele

Ricci Franco

Righi Luciano

Rinaldi Luigi

Rivera Giovanni

Rognoni Virginio

Rojch Angelino

Rosini Giacomo

Rossi Alberto

Rotiroti Raffaele

Russo Ferdinando

Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria

Sangalli Carlo

Santonastaso Giuseppe

Sapienza Orazio

Sarti Adolfo

Savino Nicola

Savio Gastone

Sbardella Vittorio

Scàlfaro Oscar Luigi

Scarlato Guglielmo

Scotti Vincenzo

Senaldi Carlo

Serrentino Pietro

Sinesio Giuseppe

Sterpa Egidio

Tarabini Eugenio

Tassone Mario

Tealdi Giovanna Maria

Tempestini Francesco

Tesini Giancarlo

Torchio Giuseppe

Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vairo Gaetano

Viscardi Michele

Viti Vincenzo

Vito Alfredo

Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe

Zambon Bruno

Zampieri Amedeo

Zanone Valerio

Zarro Giovanni

Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alinovi Abdon

Andreis Sergio

Angelini Giordano

Auleta Francesco

Balbo Laura

Bargone Antonio

Bassanini Franco

Bassi Montanari Franca

Beebe Tarantelli Carole Jane

Bellocchio Antonio

Benevelli Luigi

Bernocco Garzanti Luigina

Bevilacqua Cristina

Bianchi Beretta Romana

Bonfatti Pains Marisa

Bordon Willer

Boselli Milvia

Brescia Giuseppe

Bruzzani Riccardo

Calvanese Flora

Cannelonga Severino Lucano

Capecchi Maria Teresa

Caprili Milziade

Castagnola Luigi

Cavagna Mario

Cecchetto Coco Alessandra

Cederna Antonio

Chella Mario

Ciabbari Vincenzo

Cicerone Francesco

Cicone Vincenzo

Cima Laura

Ciocci Lorenzo

Cipriani Luigi

Civita Salvatore

Colombini Leda

Colucci Gaetano

Cordati Rosaia Luigia

Costa Alessandro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

d'Amato Luigi
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Gramaglia Mariella
Grilli Renato

Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Modugno Domenico
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Wilmer
Rubinacci Giuseppe

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zevi Bruno

Si è astenuto:

Azzolini Luciano

Sono in missione:

Alberini Guido
Anselmi Tina
Babbini Paolo
Boniver Margherita
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Duce Alessandro
Fracanzani Carlo
Gunnella Aristide

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

La Valle Raniero
Mammone Natia
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Masina Ettore
Napoli Vito
Negri Giovanni
Pellegatta Giovanni

Pellicanò Gerolamo
Perrone Antonino
Piccoli Flaminio
Raffaelli Mario
Rubbi Antonio
Rutelli Francesco
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Disegno di legge n. 4572 pregiudiziali costituzionalità

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	335
Votanti	333
Astenuti	2
Maggioranza	167
Voti favorevoli	113
Voti contrari	220

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alinovi Abdon
 Andreis Sergio
 Angelini Giordano
 Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Barbieri Silvia
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Bernocco Garzanti Luigina
 Bonfatti Pains Marisa
 Boselli Milvia
 Bruzzani Riccardo

Cannelonga Severino Lucano
 Capecchi Maria Teresa
 Caprili Milziade
 Caradonna Giulio
 Castagnola Luigi
 Cavagna Mario
 Caveri Luciano
 Cecchetto Coco Alessandra
 Cederna Antonio
 Chella Mario
 Ciabbari Vincenzo
 Cicerone Francesco
 Ciconte Vincenzo

Cima Laura
 Ciocci Lorenzo
 Cipriani Luigi
 Civita Salvatore
 Colombini Leda
 Colucci Gaetano
 Cordati Rosaia Luigia
 Costa Alessandro

De Julio Sergio
 Del Donno Olindo
 Diaz Annalisa
 Dignani Grimaldi Vanda
 Donati Anna
 Donazzon Renato

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
 Fagni Edda
 Ferrara Giovanni
 Filippini Giovanna
 Francese Angela

Gasparotto Isaia
 Gelli Bianca
 Geremicca Andrea
 Gramaglia Mariella
 Grilli Renato
 Guerzoni Luciano
 Guidetti Serra Bianca

Levi Baldini Natalia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mangiapane Giuseppe
Mellini Mauro
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Modugno Domenico
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Pascolat Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Pintor Luigi
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Wilmer
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Toma Mario
Trabacchini Quarto
Umidi Sala Neide Maria

Vesce Emilio
Visco Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Adolfo
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Conte Carmelo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi

Fařaguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Forlani Arnaldo
Foschi Franco
Foti Luigi
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo
Grosso Maria Teresa

Intini Ugo

Labriola Silvano
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martino Guido
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

Melillo Savino
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Montali Sebastiano

Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio

Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Azzolini Luciano
Fronza Crepaz Lucia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

Sono in missione:

Alberini Guido
Anselmi Tina
Babbini Paolo
Boniver Margherita
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Duce Alessandro
Fracanzani Carlo
Gunnella Aristide
La Valle Raniero
Mammone Natia

Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Masina Ettore
Napoli Vito
Negri Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Piccoli Flaminio
Raffaelli Mario
Rubbi Antonio
Rutelli Francesco
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

*INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZE PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

STRADA e TESTA ENRICO. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

già con interrogazione n. 4-15556 del 20 settembre 1989 venivano proposti all'attenzione del Governo alcuni dei problemi che, non avendo ricevuto risposta, si descrivono ora;

nello scorso anno nella zona creasca (Cremona) si sono verificati diversi casi che sollevano gravi problemi ambientali, di igiene, di sicurezza e di salute dei cittadini, e più in generale di gestione di questa delicata materia anche sotto il profilo del corretto rapporto di informazione della gente e di garanzie dell'organizzazione della sicurezza; ad esempio:

a) nel comune di Chieve, nell'area della ditta Vulpetrol, in un terreno ghiaioso, con rapido percolamento in falda, i carabinieri di Lodi hanno scoperto che venivano versate abusivamente molte tonnellate di idrocarburi e rifiuti speciali liquidi, oltretutto in una zona priva dell'acquedotto, su una proprietà già scoperta anni fa, dalla amministrazione provinciale, priva delle necessarie autorizzazioni;

b) a pochi chilometri, presso l'area ex Voltana, per intervento della USSL di Crema e del Nas di Brescia viene scoperto che la Parmalat-Pomì inviava lì i suoi prodotti scaduti o vicini a scadere, che venivano aperti con l'obiettivo di riciclare il prodotto, e che i titolari dell'azienda, così come le altre ditte di Via Milano, scaricavano i residui della loro normale produzione in acque superficiali, risultando in regola per il comune di Crema, non in regola per l'USSL;

c) in piena città, a Crema, in via Mulini a Santa Maria, un'altra azienda, la Baldini. industria insalubre di prima

classe, con depositi di idrocarburi, stoccaggio di solventi alifatici, aromatici e chetoni, e transito di autocisterne (calcolato in 1.500 l'anno dalla stessa ditta) ottiene nel 1985 il permesso di insediamento nonostante il parere sfavorevole dell'USSL —:

se non ritengano che anche queste vicende mettano in evidenza la sovrapposizione, la confusione e lo scoordinamento esistente tra i diversi uffici e le diverse strutture tecniche pubbliche preposte (da leggi differenti, emanate a distanza di diversi anni l'una dall'altra) a svolgere una funzione di intervento e controllo sui problemi ambientali e igienico-sanitarie (ad esempio oggi il suolo, per così dire, è competenza del sindaco, le acque dell'USSL, i rifiuti della provincia, l'aria della regione);

se non ravvisino la necessità di promuovere a breve tempo una azione legislativa volta a:

a) azzerare la situazione delle varie leggi e leggine che attualmente regolano la materia in modo a volte contraddittorio, a volte incompleto, essendo nate in tempi diversi e senza riferimento ad un quadro organico complessivo dei problemi della sicurezza e della tutela dell'ambiente;

b) riordinare dunque questa delicata materia con un nuovo testo normativo, unificando le competenze e coordinando l'azione degli organismi di controllo;

in particolare se e come si voglia riorganizzare il sistema di informazione pubblica (con i cittadini, con gli enti locali) sui rischi conosciuti e mappati, e come si intenda promuovere il sistema di armonizzazione dei vari piani di protezione civile, onde evitare assurdi allarmi ed al tempo stesso svolgere una azione di responsabilizzazione e di organizzazione della sicurezza, anche tenendo conto delle prossime varie scadenze di legge, a partire dal gennaio 1990 quando avremo la seconda ondata di aziende sot-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

toposte a dichiarazione in regione secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 (direttiva Seveso):

più specificamente, in riferimento alle vicende cremasche, come intendano verificare e intervenire sul fatto che ditte associate al consorzio nazionale obbligatorio olii usati (caso Vulpetrol) siano coinvolte in un caso clamoroso di inquinamento e non siano state sottoposte ad accurato controllo preventivo sulle garanzie di affidabilità che offrivano o, ancora, come è possibile che possano avere regolarmente in carico una « gestione » provvisoria in attesa dell'autorizzazione regionale chiesta nel marzo del 1985 su una materia tanto rischiosa, soprattutto dopo che la amministrazione provinciale già dal settembre 1988 aveva accertato che era in atto lo stoccaggio nonostante che la regione non si fosse ancora pronunciata in merito;

se non ritengano un invito alla frode (ancora caso Vulpetrol) che una società « fantasma », la Car-Oil di Lodi, potesse presentarsi alle aziende in ogni parte d'Italia per farsi consegnare i loro olii esauriti o rifiuti tossico-nocivi (da smaltire presso la ditta « Chimeco » a Guidonia-Roma), senza avere l'obbligo di esibire pubblica autorizzazione e se è vero che in questo giro o traffico sono coinvolte anche aziende a partecipazione pubblica;

se è vero che al momento dell'insediamento (contestato da più parti politiche) della Vulpetrol, e anche in seguito ci fu il parere negativo espresso dai Vigili del fuoco è infine se corrisponda al vero, come scrive la amministrazione provinciale, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato era stato interessato già dal marzo 1989, nel qual caso quali azioni codesto Ministero ha avviato di sua iniziativa. (5-02017)

MONELLO. — *Ai Ministri dei trasporti, delle finanze, dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dall'11 al 18 marzo è stato annunciato uno sciopero degli autotrasportatori che minaccia di paralizzare il Paese;

nonostante il riconoscimento delle giuste richieste e dei motivi che portano le associazioni di categoria alla protesta, aumenta sempre più di giorno in giorno la preoccupazione dei ceti che maggiormente verrebbero colpiti dallo sciopero;

si tratta di migliaia e migliaia di produttori agricoli, specie delle aree del Paese più lontane dai mercati, come i produttori serricoli siciliani della fascia meridionale dell'isola, compresa tra le province di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta e Agrigento, che da soli producono oltre l'80 per cento dell'ortifloricoltura siciliana;

l'eccezionale anticipo della primavera sta inoltre facendo maturare contemporaneamente decine di migliaia di quintali di prodotti che necessariamente debbono essere raccolti e commercializzati giorno per giorno, pena enormi danni economici dei produttori;

lo sciopero degli autotrasportatori da un lato, le esigenze dei produttori dall'altro costituirebbero una miscela esplosiva anche per l'ordine pubblico in considerazione anche del fatto che per l'inadeguatezza e l'abbandono delle reti ferroviarie del sud della Sicilia non esiste una valida alternativa al trasporto gommatato —:

quali provvedimenti intendano prendere per scongiurare lo sciopero degli autotrasportatori e impedire che i sacrifici di migliaia di produttori agricoli vadano perduti con i prevedibili gravissimi problemi di ordine pubblico. (5-02018)

BELLOCCHIO e BARGONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

l'ufficio notifiche e protesti (UNEP) del Ministero di grazia e giustizia prov-

X. LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

vede allo svolgimento di attività - quali notifiche, protesti, sfratti, pignoramenti - originariamente poste in essere dagli ufficiali giudiziari;

la particolare natura di dette attività non permetteva che esse fossero confinate in un orario ben determinato;

il trattamento economico corrisposto a fronte dell'espletamento delle predette attività è rappresentato da: stipendio, aggio sulle notifiche e rimborso spese;

soprattutto nei grossi centri dette attività fruttano compensi molto alti (fino a cinque milioni *pro-capite*);

in conseguenza della grossa mole di lavoro - soprattutto quello relativo alla preparazione delle notifiche - è stata introdotta la figura dell'aiutante ufficiale giudiziario;

anche questa nuova categoria - nel tempo - ha mostrato un'ovvia propensione per l'attività di notifica all'esterno degli uffici, tanto da indurre gli ufficiali e gli aiutanti ufficiali giudiziari a esercitare pressioni per l'assegnazione del menzionato lavoro preparatorio ai coadiutori dell'UNEP;

questa nuova categoria di lavoratori è stata di fatto sempre più assimilata sui lavoratori statali;

si è manifestata con sempre maggiore frequenza l'esigenza di una definitiva statalizzazione del personale preposto a questo settore;

si è determinata una palese e ingiustificata discriminazione nei confronti dei coadiutori dell'UNEP che, pur svolgendo un'attività del tutto simile a quella dei coadiutori giudiziari, a differenza di questi ultimi non percepiscono l'indennità giudiziaria, vengono compensati con 900 lire lorde per ogni ora di lavoro in più prestata, non partecipano agli utili derivanti dalle notifiche effettuate, sono obbligati a lavorare oltre le normali 6 ore ogni volta che il lavoro non è stato completato, partecipano alle udienze dibattimentali penali in sostituzione degli uffi-

ciali giudiziari molto spesso per l'intera giornata, non fruiscono delle stesse opportunità concorsuali dei coadiutori giudiziari, sono retribuiti sempre con ritardo di almeno un mese, sono obbligati - pur essendo pochi - a svolgere una gran mole di lavoro tanto da non poter prestare assistenza in udienza con conseguente disapplicazione della normativa introdotta col nuovo codice di rito -:

quali iniziative immediate intenda adottare per porre fine a tale assurda discriminazione, sanabile, a giudizio dell'interrogante, solo col ricorso a una misura che preveda la sollecita statalizzazione dei coadiutori, che per il perseguimento di questo obiettivo hanno scioperato per 45 giorni, provocando atteggiamenti vessatori nei loro confronti da parte della Corte di appello di Napoli nonché la decisione di effettuare una trattenuta mensile di lire 100.000 da applicarsi alla già misera retribuzione loro spettante. (5-02019)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

la situazione occupazionale nel Salento è particolarmente grave ed occorre almeno ristabilire la certezza del diritto al lavoro da parte dei giovani disoccupati attraverso il corretto funzionamento degli uffici di collocamento;

un gruppo di disoccupati leccesi ha reso noto alle segreterie dei partiti politici che presso l'ufficio di collocamento di Lecce non sarebbero rispettate le norme sul collocamento stesso specialmente in rapporto ad « anzianità inesistenti »;

lo stesso gruppo ha indicato, a puro titolo esemplificativo, un elenco di 24 casi per i quali sarebbe stata violata la norma sulla attribuzione reale della anzianità, per cui, ad esempio, alla signora Antonella Mele, nata a Lecce il 26 settembre 1958, in possesso di qualifica di dattilografa, regolarmente iscritta al col-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

locamento di Lecce il 17 novembre 1986 al n. 9542, pur avendo lavorato dal 5 gennaio 1981 al 13 novembre 1986 presso la GORIMA Costruzioni, è stata attribuita una anzianità dal 30 luglio 1980 con il numero di iscrizione 4401;

gli altri casi segnalati per analogo motivo sono quelli di:

a) Antonia Pinto, nata a Lecce il 2 febbraio 1944;

b) Claudia Punzi, nata a Martina Franca il 13 novembre 1964;

c) M. Antonietta Albano, nata a Lecce il 30 giugno 1949;

d) Daniele Guacci, nato a Lecce il 10 settembre 1961;

e) Assunta Carluccio, nata a Nociglia il 13 maggio 1966;

f) Maria Rosaria D'Aquino, nata a Bitonto il 4 settembre 1963;

g) Vincenza Delli Noci, nata a Lecce;

h) Carmelo Alberano, nato ad Arnesano il 17 novembre 1965;

i) Lucia Orlanducci, nata a Lecce il 4 dicembre 1945;

l) Anna Maria Palmieri, nata a Lecce il 9 aprile 1943;

m) Teresa Cocco, nata a Campobasso il 26 settembre 1958;

n) Giovanna Tornese, nata a Lecce il 20 gennaio 1964;

o) Antonio Siculella, nato a Lecce il 10 ottobre 1950;

p) Flavia Longo, nata a Lecce il 16 maggio 1953;

q) Anna D'Amato, nata a S. Cesario il 28 febbraio 1964;

r) Paolo Notaro, nato a Lecce il 7 ottobre 1961;

s) Paolo Manzone, nato a Lecce il 12 ottobre 1966;

t) Paola Mazzotta, nata a Lecce il 12 giugno 1968;

u) Sergio Legittimo, nato a Squinzano il 18 dicembre 1964;

v) Daniele Guacci, nato a Lecce il 10 settembre 1961;

z) Tiziana Pizzolante, nata a Lecce il 6 ottobre 1967;

1a) Vincenzo Maurizio, nato a Bari il 3 maggio 1967;

1b) Gabriella Rizzo, nata a Gallipoli il 10 agosto 1967;

1c) Giuliano Campobasso, nata a Lecce il 9 giugno 1962;

il sistema precedentemente denunciato evidentemente danneggia i giovani disoccupati che vedono quotidianamente calpestati i loro diritti -

se non ritengano:

a) di dover controllare la veridicità di quanto esposto dai disoccupati leccesi, e non soltanto in rapporto ai nominativi su esposti, che sono stati riportati solo a titolo esemplificativo, ma per tutti gli iscritti sui due registri del collocamento (uno concernente l'agricoltura, l'altro le altre attività);

b) di dover aprire una formale inchiesta per controllare i riscontri fra i modelli C1, C2, C3 e C4 (registro);

c) di intervenire immediatamente, prima che qualcuno dichiari lo « smarrimento » dei due registri, che risulterebbero abrasati, scoloriti e, comunque, manomessi;

d) di individuare eventuali responsabilità e dunque ristabilire l'ordinato svolgimento delle operazioni di collocamento senza danneggiare alcuno. Si tenga conto che tale denuncia si colloca nel quadro sconcertante delle assunzioni senza regola fatte in Lecce e provincia, per le quali l'interrogante ha già presentato altri atti di sindacato ispettivo, fra cui una denuncia per le assunzioni fatte dalla STP di Terra d'Otranto ed altra

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

analoga, per assunzioni di appartenenti a categorie protette da parte del comune di Carmiano (Lecce).

Per sapere, infine, se il ministro dell'interno non ritenga che tali sopraffazioni possano generare una situazione pericolosa sotto il profilo dell'ordine pubblico, specialmente in un territorio, come il salentino, ormai soffocato da tensioni sociali. (5-02020)

BELLOCCHIO e AULETA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che

come denunciato da molti organi di stampa e come lamentato dal consiglio nazionale del notariato, l'informazione delle conservatorie dei RR.II, il cui progetto fu approvato nel 1985, è nel caos;

i problemi più gravi incontrati dal processo di meccanizzazione non riguardano solo il settore della trascrizione ma anche la semplice visura finale dei documenti chiesti dai cittadini risulta sovente quasi incomprensibile;

le accennate difficoltà provocano perdite di tempo e disagi che danneggiano operazioni di grande delicatezza quali concessioni di mutui o verifiche ipotecarie;

negli ultimi tempi, il ricorso sempre più frequente agli archivi delle conservatorie da parte di enti di credito, notai, liberi professionisti e cittadini ha aumentato a dismisura il carico di lavoro di questi uffici;

in questo quadro a tinte fosche si inserisce il caso emblematico della conservatoria di Salerno, che può contare su 35 unità di personale con un'età media di 50 anni;

nonostante l'esiguo organico la predetta conservatoria è riuscita a pubblicare nel 1989 ben 35.672 atti;

per dare attuazione al processo di meccanizzazione la normativa prevede l'installazione di 19 terminali con 29 addetti e 2 coordinatori;

le meccanizzazione non memorizzerà i vecchi dati, per i quali le richieste di indagini e certificazioni saranno espletate — per prassi — ancora per venti anni —;

quali immediati provvedimenti intende adottare per potenziare la conservatoria dei RR.II di Salerno onde evitare un collassamento di questi uffici.

(5-02021)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

COLOMBINI, CIOCCI LORENZO, MAMMONE, PINTO, RECCHIA, ROMANI e TRABACCHINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il direttore dell'osservatorio epidemiologico della regione Lazio — dottor Carlo Perucci — ha denunciato, nel corso di una conferenza stampa ampiamente riportata dai giornali locali, il rischio di paralisi dell'attività, pur trattandosi di una struttura che fin'ora ha rappresentato: « una delle poche isole di efficienza e onestà scientifica in un contesto di servizi regionali in stato di abbandono e di sfacelo » come si legge su: *Il Giornale d'Italia* del 21 febbraio;

uno degli esempi fatti dal dottor Perucci è quello relativo allo studio sulla mortalità infantile: « Da anni studiamo la mortalità perinatale. Più volte abbiamo sottolineato che il tasso di mortalità perinatale è collegato alla nascita nelle piccole maternità, proponendo una razionalizzazione della rete dei punti parto. La regione, invece, ha fatto un intervento inverso: aumenta il numero dei punti parto che fanno pochi interventi » —:

se non intenda intervenire per conoscere le ragioni per cui gli interventi della regione Lazio non si muovono nella direzione di rimuovere una delle cause della mortalità perinatale;

quali orientamenti, criteri, indirizzi di programmazione e uso delle risorse sono stati dati alle regioni, in assenza del piano sanitario nazionale, relativi alla razionalizzazione, ristrutturazione e riorganizzazione dei servizi materno-infantili per rendere più sicuro ed umano il parto e pressoché nulla la mortalità perinatale. (4-18501)

COLONI. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle finanze.* — Per conoscere

— premesso che con il decreto ministeriale 19 luglio 1989 sono state determinate nuove misure per le concessioni marittime e che in particolare con l'articolo 9 viene stabilita la misura minima di lire 500.000 —:

quali provvedimenti si intenda adottare affinché il citato decreto non abbia effetti negativi di forte sperequazione rispetto a singoli piccolissimi concessionari costituenti la generalità della categoria nella provincia di Trieste. (4-18502)

ANDREIS e MATTIOLI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nelle campagne delle province di Cremona e Brescia sono avvenuti spandimenti di liquami che, pur presentati come concimi derivati da fanghi industriali trattati, in realtà erano residui industriali non inertizzati dalle ditte titolate alla lavorazione;

a seguito di accertamenti e denunce operate dal corpo forestale dello Stato, è stato aperto un procedimento giudiziario;

le ditte autorizzate allo smaltimento « corretto » di rifiuti tossici inviarono all'USSL 43 e alla provincia uguale avviso su quando e dove sarebbe avvenuto lo smaltimento, a cui però venivano allegare analisi false di ciò che veniva smaltito —:

quali accertamenti siano stati fatti per determinare la dimensione del fenomeno, che potrebbe riguardare anche le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, e le ripercussioni sui prodotti della terra, sulle falde acquifere, sulla salute dell'uomo e come si intenda intervenire sugli effetti accertati;

quale istruttoria sia stata fatta al momento della concessione delle autorizzazioni, in particolare per verificare l'idoneità delle strutture delle ditte preposte al trattamento dei rifiuti industriali;

quali verifiche siano state effettuate per quanto riguarda: 1) l'idoneità dei fan-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

ghi al trattamento come fertilizzanti; 2) lo stoccaggio provvisorio; 3) l'idoneità dei terreni a ricevere tali tipi di fertilizzanti;

se intendano fornire la mappa dettagliata dei terreni su cui è avvenuto lo spandimento di prodotti pericolosi, in modo da tutelare correttamente la salute dei consumatori in base alla provenienza degli alimenti. (4-18503)

FRANCESE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso:

che il territorio del comune di Pompei è, per il suo pregio ambientale ed archeologico, in larga parte sottoposto al vincolo di inedificabilità assoluta a norma dell'articolo 1-*quinqüies* del decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985;

che la vigenza di detto vincolo è stata ribadita, oltre che dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche da una direttiva della giunta regionale della Campania (n. 1 del 1989, allegata alla delibera n. 31 del 23 giugno 1989), la quale fa espresso divieto ai comuni, enti subdelegati in materia di beni ambientali, di rilasciare autorizzazioni nelle aree vincolate dalla legge n. 431 del 1985;

che in detta zona vincolata del comune di Pompei si colloca un'ampia area, denominata dal piano regolatore generale « Ambito 13 », sulla quale si vorrebbe realizzare un massiccio intervento di edilizia residenziale speculativa, in forza di un piano di lottizzazione;

che concessioni edilizie illegittimamente rilasciate in tale area sono state inviate al Ministero per i beni culturali e ambientali e istruite da funzionari della II divisione;

che, con fonogramma protocollo n. 1630 II G1 dell'8 giugno 1989, il Ministero ha comunicato l'annullamento di

dette concessioni, in quanto rilasciate in violazione della legge n. 431 del 1985;

che successivamente, con fonogramma protocollo n. 1961 II G1 del 4 luglio 1989, il medesimo ufficio del Ministero ha annullato la determinazione negativa già notificata, motivando con la circostanza che, essendo stato il piano di lottizzazione approvato prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, il vincolo non impedirebbe l'intervento edificatorio;

che questa seconda motivazione è del tutto arbitraria, implausibile e dettata con ogni evidenza dalla scoperta sensibilità per gli interessi dei privati lottizzatori, poiché la legge n. 431 del 1985 esclude espressamente dal vincolo solo gli interventi già in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e, per quelli autorizzati ma non ancora realizzati, dispone un nuovo esame dal punto di vista della compatibilità ambientale. Nell'area della lottizzazione in discorso, invece, fino al 1989 non era stata rilasciata alcuna concessione —:

a) quali motivi abbiano mosso la II divisione del Ministero a perseguire, in violazione della legge n. 431 del 1985 e correggendo un precedente legittimo provvedimento, ad avallare l'interesse della speculazione edilizia nel territorio di Pompei, ponendo in pericolo un delicato equilibrio ambientale;

b) se il Ministro intenda procedere alla revoca immediata del citato fonogramma protocollo n. 1961 II G1 del 4 luglio 1989, prima che il sindaco di Pompei possa rilasciare, in forza di quest'atto illegittimo, nuove concessioni edilizie nell'area in discorso;

c) quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per impedire che si verifichino altri episodi della medesima natura nel territorio di Pompei. (4-18504)

RALLO. — *Al Governo.* — Per sapere — premesso che negli ultimi tempi la progettazione, la direzione e spesso anche il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

collaudo delle opere pubbliche, e non solo le più significative, vengono, dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, affidati in « concessione » (senza gara e senza ulteriori controlli) a grosse società di ingegneria, per lo più statali e che il diffondersi di questo tipo di politica, nel nostro Mezzogiorno, produce delle conseguenze negative di notevole valenza e per la imprenditoria e per la professionalità locale, la quale non solo non ha alcuna possibilità di svilupparsi, ma costantemente mortificata com'è, rischia di inaridirsi e scomparire giacché, quando viene utilizzata, per lo più lavora in sub-appalto rispetto alle grosse ditte del nord, di cui resta succuba —:

se non ritenga di intervenire per evitare i guasti che procura questa tendenza: allargamento e consolidamento, nella società, a qualsiasi livello, della mentalità che se non si è amico di certi amici non v'è possibilità di operare, annullando tutte le motivazioni per creare strutture moderne, capaci di risolvere le problematiche del nostro Mezzogiorno.

(4-18505)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di indennità di accompagnamento intestata all'invalido civile Antonio Giannantonio, nato il 23 gennaio 1908 a Pratola Peligna (L'Aquila) ed ivi residente, nonché quali iniziative ritenga poter adottare al fine di sollecitarne l'iter, atteso anche che la domanda prodotta dall'interessato al fine di ottenere l'assegno di che trattasi, risale all'8 settembre 1986.

(4-18506)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il dott. Claudio Archenti, in seguito alla morte del padre, ha presentato agli uffici Inps di Milano in data 6 settembre 1987 domanda tendente ad ottenere la

liquidazione delle rate di pensione maturate e non riscosse dal pensionato alla data del decesso;

trascorso un anno dalla presentazione della domanda il dott. Archenti, chiedendo agli uffici competenti notizie sull'iter della pratica in questione, apprendeva dai responsabili del servizio che il tempo medio per la definizione di pratiche di quel tipo si aggira normalmente sui 4-5 anni;

che successivamente il dott. Archenti segnalava il caso al capo ufficio stampa dell'Inps dott. Urbani con lettera inviata il 19 settembre 1988 rimasta purtroppo senza risposta nonostante la vicenda potesse essere lesiva dell'immagine dell'Istituto;

a tutt'oggi, trascorsi ormai quasi due anni e mezzo, la pratica giace inevasa presso l'Ufficio Inps di Milano-Misori —:

se i fatti suesposti corrispondano a verità;

quali provvedimenti intende adottare nei confronti dei responsabili di comportamenti non solo fortemente lesivi dei diritti dei cittadini che si rivolgono agli uffici pubblici ma che dimostrano l'assoluta indifferenza di coloro che dovrebbero avere a cuore l'immagine del servizio pubblico e costringono tra l'altro a tenere aperta la pratica di successione fra gli eredi al di là di ogni ragionevole limite.

(4-18507)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

il signor Furlan Bruno ha presentato in data 20 dicembre 1989 agli uffici Enasarco di Padova regolare domanda di pensione classificata con il numero d'ordine 5862;

la richiesta della pensione è strettamente legata a pressanti ragioni di salute che non consentono una prosecuzione dell'attività lavorativa:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

i responsabili dell'Enasarco di Padova hanno comunicato all'interessato, a cui la pensione è assolutamente necessaria, che dovrà attendere oltre un anno per la definizione della pratica relativa alla sua pensione —

quali provvedimenti intenda adottare in merito a una vicenda che dimostra una volta di più la colpevole inerzia degli uffici pubblici di fronte alle legittime aspettative dei cittadini più deboli, come i pensionati, i quali più necessitano di un pronto soddisfacimento dei diritti acquisiti con il proprio lavoro. (4-18508)

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la corresponsione al pensionato ENPALS Mario Berghella (nato a S. Vito Chietino l'11 dicembre 1923 ed ivi residente, titolare della pensione n. 316397) della quota aggiuntiva che gli spetta in qualità di ex combattente, nonché quali iniziative ritenga poter adottare al fine di sollecitare l'iter della relativa pratica. (4-18509)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia lo stato della pratica relativa alla domanda di assegno di accompagnamento inoltrata alla commissione medica periferica di Chieti dall'invalida civile Rosaria Paolini, nata in Orsogna (CH) il 4 ottobre 1914 ed ivi residente. (4-18510)

BRESCIA, CIVITA e PERINEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'istituto tecnico commerciale « Giulio Cesare » di Bari, frequentato da 2500 alunni, vive da anni una situazione di precarietà strutturale per la mancanza di aule, per la inagibilità dell'unica ed insufficiente palestra, per i doppi turni di lezione;

le proteste per questa insostenibile situazione che si ripercuote negativamente sulle attività scolastiche, sono state

espresse dagli studenti con scioperi e manifestazioni nel passato e nei giorni scorsi;

l'amministrazione provinciale di Bari continua ad assicurare l'impegno per la costruzione di un nuovo edificio con nuove attrezzature e per la risoluzione del problema della palestra, ma regolarmente questi impegni vengono disattesi;

nei giorni scorsi il preside dell'istituto, facendosi portavoce presso i genitori dell'ennesima promessa, probabilmente elettorale, della provincia, ha intimato in una lettera che, essendo rassicuranti i futuri risvolti della scuola, riterrà « inopportune le agitazioni scolastiche e assenze arbitrarie » e che procederà con provvedimenti disciplinari nei confronti di quegli studenti non rispettosi del suo « ordine »;

stessa « risolutezza » del preside sembra non si verifichi nella gestione amministrativa della scuola che, essendo autonoma, dovrebbe sempre rispettare la normativa sugli appalti e le licitazioni private per gli acquisti o per il fitto di pullman per gite varie —:

se non ritenga di intervenire per:

1) richiamare il preside ad un rapporto più sereno con studenti e genitori;

2) sollecitare l'amministrazione provinciale di Bari a rispondere subito, con forme e tempi certi, alle esigenze didattiche e culturali di una popolazione scolastica di ben 2500 alunni, incominciando dall'agibilità immediata della palestra, senza sprecare soldi per il fitto di strutture private mal utilizzabili;

3) verificare, anche attraverso un'ispezione ministeriale, la gestione amministrativa della scuola, nell'interesse di tutto il personale scolastico, degli studenti, delle loro famiglie. (4-18511)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso:

che la competenza per la concessione degli assegni d'invalidità civile è

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

passata dalle Usl alle direzioni provinciali del tesoro;

che là dove esistevano in ogni provincia numerosi ambulatori, uno per ciascuna Usl, ora è stato istituito un solo ambulatorio accentrato nel capoluogo per visitare i cittadini che presentano richiesta di riconoscimento quali invalidi;

che si rende urgente provvedere ad una sollecita definizione delle richieste, in quanto il decesso dei richiedenti l'invalidità comporta la perdita dell'assegno anche per gli eredi -:

quali iniziative si intendano assumere per rimediare al grave stato di disagio creatosi con il traumatico passaggio delle competenze, con la penuria di personale medico e paramedico e con la constatata impossibilità, allo stato attuale delle cose, di evadere le pratiche arretrate e far fronte a quelle nuove;

per quanto concerne la provincia di Cuneo, se risponda a verità che l'ambulatorio non sia stato ancora fornito di arredamento completo e di adeguate attrezzature mediche (al lettino, sul quale vengono visitati i pazienti, ha provveduto personalmente il presidente della commissione) e che dei cinque impiegati previsti in segreteria ne manchino ancora tre;

per quanto concerne la provincia di Alessandria, se risponda al vero che l'ambulatorio sia fatiscente, da arredare e collocato in una sede provvisoria prestata dall'Usl;

per quanto riguarda la provincia di Asti, se sia vero che i locali, in cui è stato installato l'ambulatorio, arredati soltanto qualche settimana fa, siano angusti e assolutamente inadeguati;

infine, se il carico complessivo di visite effettuabili dalle commissioni provinciali di Cuneo, Alessandria e Asti sia mediamente di 50 alla settimana, tale che non sarebbe smaltibile l'arretrato (calcolato in 4.000 pratiche a Cuneo, 12.000 ad Alessandria e 8.000 ad Asti) e meno che mai affrontabile il carico mensile delle

nuove pratiche, valutato in 350 a Cuneo, 600 ad Alessandria e 500 ad Asti.(4-18512)

COLUCCI GAETANO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere - premesso

che nel lontano 1970 fu progettato e realizzato in località S. Antuono del comune di Polla (SA), a valle della strada statale 19, un impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - progetto redatto dal Consorzio dei comuni depressi del Vallo di Diano, spesa (1970) 5 miliardi;

che tale impianto dopo la costruzione fu sottoposto ad una lunga fase di collaudo e dichiarato « fuori legge » perché non conforme alle sopravvenute norme per la salvaguardia ambientale;

che per gli opportuni adeguamenti di legge occorrono ancora circa sette-otto miliardi (stima fatta dal coordinatore dell'ambiente presso l'assessorato alla sanità della regione Campania);

che il consorzio del Vallo di Diano, ha da tempo redatto un progetto di adeguamento e chiesto i relativi finanziamenti;

che la mancata messa in funzione di detto impianto ha generato grosse difficoltà di smaltimento in quanto le discariche comunali delle zone contigue al comune di Polla sono ormai sature, con il rischio di un grosso danno all'ambiente circostante -:

se non ritengano opportuno adottare, in via di urgenza, i provvedimenti di competenza, atti ad accelerare l'approvazione del progetto di adeguamento alle normative vigenti ed il relativo finanziamento, al fine di consentire la messa in funzione di tale impianto, in luogo di dirigere possibili finanziamenti per la ri-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

strutturazione di inadeguate ed inquinanti discariche presenti sul territorio.

(4-18513)

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso:

che la giunta comunale di Anagni (SA), con delibera n. 1368 del 13 luglio 1989 ratificata con atto consiliare n. 545/89, esecutiva per decorrenza dei termini, determinava a favore dei componenti le commissioni dei concorsi pubblici, per appalti oltre i 150 milioni di valore, un compenso forfettizzato di lire 1.000.000 *pro capite*;

che, in virtù del deliberato di cui innanzi, con successivo atto deliberativo della medesima giunta comunale del 16 gennaio 1990, n. 138, ai componenti la commissione esaminatrice dell'appalto concorso per l'acquisto di automezzi della nettezza urbana, veniva liquidata *pro capite* la somma di lire 1.000.000 oltre al rimborso spese, per aver effettuato « circa » (si sottolinea il circa) nove sedute pomeridiane « fra ufficializzate ed ufficiose » (si sottolinea ufficiose) e precisamente lire 1 milione *pro capite* ai signori: Carmine Ferraioli, Michele Villano, Modestino D'Antonio e Alessandro D'Antonio: assessori comunali; Vincenzo La Mura, consigliere comunale; Gennaro Mazzeo, segretario generale del comune; Vincenzo Ferraioli, ingegnere capo del comune; Renato Stelvio, impiegato comunale; mentre per l'ingegnere Carmine Sabato Gerardi, esperto componente esterno, « si provvederà alla liquidazione della relativa parcella » —:

se ritenga legittima, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, la quantificazione forfettizzata del compenso per i componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi ed appalti, nonché l'ammontare (lire 1 milione) così come determinato dalla giunta del comune di Anagni di cui in premessa;

se ritenga legittima la liquidazione dei compensi di cui alla delibera n. 138/

89, con riferimento alle « circa nove sedute tra ufficiali ed ufficiose »;

se ritenga opportuno adottare provvedimenti urgenti nelle ipotesi di irregolarità e/o illegittimità rilevabili da quanto innanzi esposto;

se ritenga opportuno, nell'ipotesi in cui fosse ravvisabile un illecito penalmente rilevante, interessare la competente magistratura. (4-18514)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che impediscono la definizione della domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi avanzata dal signor Benedetto Vurruso, nato a Caltanissetta il 15 giugno 1933 e residente a Catania, via Mascalucia n. 7, dipendente del Consorzio autostrada A/18. La richiesta di ricongiunzione risale al 16 maggio 1985 mentre la comunicazione dell'INPS al Ministero del tesoro, con la quale si fornivano i dati richiesti, risale al marzo 1988. (4-18515)

POLI BORTONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 5 luglio 1986 il signor Renato Mallia, nato a Siracusa il 28 agosto 1964, ha dato le dimissioni volontarie da agente di custodia;

a seguito della legge n. 108 del 1989 ha potuto partecipare al concorso per la riammissione in servizio;

a seguito di visita medica effettuata dalla commissione medica presso l'amministrazione centrale, è stato riconosciuto fisicamente e psichicamente idoneo;

in data 19 dicembre 1989 la commissione centrale ha espresso parere contrario alla sua riammissione in servizio —:

i motivi per i quali il Mallia non è stato riammesso;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

se non ritenga di poter invitare la commissione centrale a riprendere in esame l'istanza del Mallia prodotta in data 21 aprile 1989. (4-18516)

VITI, ANTONUCCI, VITO, D'AIMMO, ARTESE, FARACE, TASSONE, PUJIA, CHIRIANO, PISANU, RICCI, ROJCH, CACCIA e SODDU. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso che nei giorni scorsi hanno suscitato scalpore e indignazione le notizie riportate dalla stampa relative al diverso e discriminatorio regime selettivo cui ci si proporrebbe, presso l'ENEL, di sottoporre ingegneri laureati in atenei del Nord e del Sud, per effetto della diversa valenza e qualità professionale attribuita, dal direttore generale del personale dell'ente elettrico, avvocato Ada Grechi, a seconda della geografia, a lauree conseguite al di sopra o al di sotto della linea gotica —:

quali urgenti provvedimenti si intendano assumere non solo per garantire razionalità, pari opportunità e identiche procedure nei meccanismi di reclutamento del personale; quant'anche per scongiurare che si ripetano estemporanee e poco commendevoli iniziative quali quelle che, con legittima ironia, gran parte della stampa italiana ha commentato. (4-18517)

BRESCIA, BERNASCONI, BENEVELLI, PERINEI, DIGNANI GRIMALDI, BEVILACQUA, ORLANDI, TAGLIABUE, COLOMBINI, SANNELLA, SCHETTINI, BOSELLI, CIVITA, CANNELONGA, GALANTE, BRUZZANI, TADDEI, MONTECCHI, CAPECCHI e CAPRILI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni nell'atrio dell'ospedale di Chiaromonte (PZ) c'è un camice incatenato e un medico, Angela Pozzi, assistente pediatra di ruolo, che sta attuando una singolare protesta contro le disfunzioni di quel nosocomio;

la dottoressa Pozzi, per aver firmato un articolo su un giornale locale, è stata sospesa dal servizio dal presidente della USL n. 5 per un periodo di un mese;

nell'articolo giornalistico si denunciava il grave problema di gestione del servizio sanitario pubblico ed in particolare del reparto di pediatria dell'ospedale di Chiaromonte, inattivo da otto anni e nei cui locali alcuni mesi fa venivano sistemati primari ed uffici vari;

per l'impegno della dottoressa Pozzi e di un altro assistente pediatra veniva assicurato comunque il servizio per neonati (ospitati nel reparto di ostetricia perché manca la neonatologia), con una assistenza qualificata che evitava il trasferimento dei bambini in un altro ospedale: anche queste prestazioni tuttavia venivano sospese, con immaginabili ripercussioni negative;

sembra alquanto strano che a queste situazioni denunciate non abbia messo subito riparo l'assessorato regionale alla sanità il cui piano sanitario regionale contiene, per altro, delle proposte specifiche per l'ospedale di Chiaromonte —:

quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, per:

1) far revocare l'assurdo provvedimento disciplinare che mira a colpire il più elementare principio di libertà di espressione;

2) attivare tutte le azioni amministrative possibili per porre fine alla precarietà delle strutture sanitarie pubbliche presenti sul territorio della USL n. 5 della Basilicata, attivando i servizi necessari, a partire da quello pediatrico dell'ospedale di Chiaromonte. (4-18518)

TADDEI e MANGIAPANE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da oltre dieci giorni il centro del paese di Fornacette (comune di Calcinaia,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

provincia di Pisa) è privo del servizio di recapito della corrispondenza;

i cittadini, dopo aver protestato senza risultati presso l'amministrazione delle poste, si sono rivolti alla stampa per una denuncia pubblica;

situazioni analoghe a quella di Fornacette si stanno verificando da tempo in varie località della provincia di Pisa;

il disagio dei cittadini si riscontra sia con proteste ufficiali sia con lettere ai giornali locali -:

quali provvedimenti intende adottare affinché gli uffici postali siano messi in grado di provvedere al regolare recapito della corrispondenza. (4-18519)

CIPRIANI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della marina mercantile.* — Per conoscere - premesso che:

a seguito di una visita compiuta dall'interrogante il 16 febbraio 1990 presso il porto di La Spezia, ho potuto constatare che al molo « Garibaldi » è tutt'ora attraccata, dopo due anni mentre era prevista che vi rimanesse due mesi, la nave « Rosso » (ex « Jolli Rosso ») completa del carico di rifiuti tossici, in parte accatastati sulla banchina, in parte stivati nella nave;

il carico di rifiuti consiste in 8.200 bidoni, per un totale di 1.200 tonnellate, di cui non si conosce ancora la composizione;

dopo due anni la nave rimane attraccata, con un costo giornaliero di 17 milioni di lire, per camuffare quella che è di fatto una discarica abusiva, come operazione di sbarco merci;

in loco inoltre l'interrogante ha potuto apprendere che il sindaco di La Spezia, Montefiore, vice commissario *ad acta* per i rifiuti speciali, ha concesso il beneplacito per il futuro trasporto dei fusti in Veneto, alla compagnia dei portuali la quale ha costituito una apposita società,

ed acquistato sette autocarri per la bisogna;

autorizzazione incomprensibile, perché al molo « Garibaldi » arriva la ferrovia fin sottobordo, che come si sa per il trasporto di materiali pericolosi è molto più sicura, e meno costosa;

infine si ha il fondato sospetto che si voglia in modo surrettizio trasformare il porto di La Spezia in un polo stabile di attracco dei rifiuti speciali, perché si ha notizie delle richieste di finanziamento per trasformare l'ex istituto nautico, che si trova nel cuore della città in un centro di raccolta di rifiuti -

quali iniziative intende assumere:

per eliminare quello che ormai è diventata una discarica di rifiuti speciali nel porto di La Spezia;

per impedire che i rifiuti vengano trasportati su gomma mentre esiste la ferrovia che può benissimo assolvere tale compito;

per verificare perché il sindaco di La Spezia ha affidato tale incarico alla compagnia dei portuali;

per impedire che l'ex istituto nautico, che si trova nel centro della città divenga un sito per la raccolta e stoccaggio dei rifiuti speciali. (4-18520)

STRADA, BARBIERI, RECCHIA, CICE-RONE, UMIDI SALA, MAINARDI FAVA, MINOZZI, MONTECCHI, CORDATI ROSAIA, MANGIAPANE e PICCHETTI. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

la legge 4 gennaio 1968, n. 15, ha introdotto norme profondamente innovative per quanto concerne la produzione agli organi della pubblica amministrazione, da parte dei cittadini, di atti e documenti, nonché la formazione, il rilascio e la conservazione degli stessi da parte della pubblica amministrazione;

in particolare, l'articolo 3 stabilisce che le amministrazioni pubbliche do-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

vranno emanare regolamenti che prevedano la più ampia casistica di rilascio, da parte dei cittadini, di dichiarazioni temporaneamente sostitutive, limitando così la produzione della rituale documentazione solo ai casi ritenuti indispensabili per l'inizio o per il prosieguo dell'*iter* di formazione del provvedimento amministrativo;

la circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, rappresentava, tra l'altro, l'opportunità che i commissari di Governo promuovessero periodiche riunioni dei responsabili degli uffici pubblici maggiormente interessati all'applicazione della legge n. 15 del 1968 per verificarne lo stato di attuazione, con particolare riferimento all'articolo 3;

inoltre, detta circolare indicava la data del 31 maggio 1989, quale termine ultimo entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici dovevano adottare i provvedimenti finalizzati alla migliore applicazione della legge e predisporre le iniziative di diffusione tra i cittadini;

in modo particolare, per quanto concerne i regolamenti di cui all'articolo 3 della legge n. 15 del 1968, affermava che qualora entro la data del 31 maggio 1989 gli stessi non fossero stati emanati per le amministrazioni statali, avrebbe provveduto direttamente il Ministro per la funzione pubblica, esercitando i poteri sostitutivi;

risulta che a tutt'oggi moltissimi cittadini non sono informati di questo loro diritto né, sapendolo, possono esercitarlo di fronte all'impreparazione delle pubbliche amministrazioni —:

quali iniziative sono state adottate ed intraprese al fine di una completa ed efficace applicazione della legge n. 15 del 1968;

quale risulti essere lo stato di applicazione della legge medesima, tenuto conto della data ultimativa fissata dalla

circolare del ministro per la funzione pubblica per il 31 maggio 1989;

quali amministrazioni non hanno predisposto per quella data i regolamenti previsti dall'articolo 3 della legge n. 15 del 1968;

verso quali amministrazioni statali il ministro per la funzione pubblica ha esercitato il potere sostitutivo, emanando direttamente il regolamento;

quali provvedimenti si intende adottare nei confronti delle amministrazioni che non abbiano ottemperato all'obbligo di predisporre tale regolamento. (4-18521)

STRADA, BARBIERI, RECCHIA, CICE-RONE, MINOZZI, MONTECCHI, CORDATI ROSAIA, PICCHETTI, MAINARDI FAVA, MANGIAPANE e UMIDI SALA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, stabilisce che tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territoriali, dalle unità sanitarie locali, dalle comunità montane;

tale articolo, inoltre, prevede che ogni amministrazione debba disciplinare con proprio regolamento l'esercizio di tale diritto da parte dei cittadini —:

quante e quali siano le amministrazioni che abbiano emanato tale regolamento;

se non ritenga opportuno, qualora tale dato non sia conosciuto, promuovere una indagine presso le amministrazioni interessate, al fine di accertare sia l'esistenza di detto regolamento sia l'esercizio reale del diritto di visione degli atti da parte dei cittadini;

quali azioni intende intraprendere al fine di ottenere che l'articolo 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, venga rispettato. (4-18522)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

STRADA, BARBIERI, RECCHIA, MONTECCHI, MINOZZI, CORDATI ROSAIA, PICCHETTI, MAINARDI FAVA, CICE-RONE, MANGIAPANE e UMIDI SALA. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri. —
Per sapere — premesso che

l'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, detta norme in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche, prevedendo, tra l'altro, una serie di adempimenti e di obblighi per le amministrazioni pubbliche stesse tra cui:

1) destinare alla pubblicità sui quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte in un capitolo di bilancio appositamente istituito; 2) dare comunicazioni al Garante per l'editoria, anche se negativa, delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico; 3) presentare, entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio dello Stato, ad una apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Direzione Generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica — progetti di massima con l'illustrazione della pubblicità da svolgere, degli organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria, nonché dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella realizzazione dei progetti stessi;

compito della Commissione è formulare pareri alla Presidenza del Consiglio e alle singole amministrazioni statali ai fini del coordinamento e della promozione della pubblicità su quotidiani e periodici da parte delle amministrazioni stesse, con particolare riferimento all'illustrazione delle leggi e della loro applicazione e alla promozione di una più diffusa conoscenza

delle relative problematiche nonché sui servizi, le strutture e il loro uso da parte dei cittadini;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 364 del 23 marzo 1988 stabilisce, tra l'altro che oltre alle condizioni relative al rapporto soggetto-fatto, esiste un altro presupposto della responsabilità penale, costituito dalla riconoscibilità dell'effettivo contenuto della norma; l'oggettiva impossibilità di conoscenza del precetto, nella quale venga a trovarsi « chiunque », non può gravare sul cittadino e costituisce, dunque, un altro limite della personale responsabilità penale —:

se tutte le amministrazioni hanno messo a bilancio una cifra appositamente su questa voce, se questa cifra è stata spesa e, in caso negativo, come intende intervenire per far rispettare la legge;

se esiste un resoconto dettagliato da parte delle amministrazioni pubbliche circa i loro programmi di pubblicità e se esiste un controllo sulla efficacia di tali programmi, in relazione al fine che deve essere una maggior conoscenza da parte dei cittadini dei loro diritti e dei loro doveri nei confronti dello Stato;

se non ritenga opportuno promuovere atti ed individuare strumenti al fine di ottenere che le spese destinate dalle amministrazioni pubbliche alla pubblicità, vengano orientate soprattutto ad informare i cittadini sia riguardo agli obblighi e ai diritti contenuti nelle leggi medesime, sia riguardo ai servizi, alle strutture e alle modalità di accesso a quanto offerto dalle pubbliche amministrazioni. (4-18523)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

NICOTRA, LO PORTO, COSTA RAFFAELE e AUGELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere —

al corrente del provvedimento adottato nella seduta del 10 gennaio 1990 dal comitato nazionale dell'albo dei costruttori nei confronti dell'impresa FARSURA COSTRUZIONI SpA, con sede in Roma — via Carlo Fea n. 5 —, di sospendere detta impresa dall'iscrizione all'albo;

al corrente altresì della gravità che tale provvedimento comporta per un

gruppo imprenditoriale rilevante che dà ancora lavoro a 1000 dipendenti di vario grado e livello;

al corrente che detto gruppo per salvare il proprio patrimonio economico ed umano dal disastro si è appellato al Ministro dei lavori pubblici perché sospenda l'efficacia di così drastico provvedimento, in attesa di più precise pronunce nelle varie sedi giuridiche proprie, ivi compreso il riesame al comitato centrale dell'albo nazionale costruttori —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare in merito al ricorso a lui rivolto. (3-02299)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

quali siano le valutazioni e gli orientamenti del Governo conseguenti alle responsabilità che esso si è assunto nella sconcertante vicenda ENIMONT, passata in breve tempo sotto il controllo di un gruppo privato il cui esponente ha dichiarato con orgogliosa sicurezza di essere il padrone della chimica italiana;

quali iniziative intenda assumere per chiarire con urgenza i termini e le responsabilità politiche ed esecutive dell'operazione che autorevoli esponenti della maggioranza definiscono, addirittura, il prodotto di « ordini impraticabili che alterano il diritto civile », riferendosi alle direttive del Ministro delle partecipazioni statali;

se l'operazione ENIMONT, società il cui fatturato supera i 16 mila miliardi, sia costata al gruppo del dottor Gardini appena 600 miliardi, a fronte dei quali vi è il noto sgravio fiscale di oltre mille miliardi.

(2-00882) « Servello, Valensise, Mennitti, Rubinacci, Parlato, Parigi ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

se non ritenga doveroso quanto urgente fornire alla Camera le valutazioni, gli orientamenti e gli intendimenti del Governo in ordine alla preparazione degli impianti sportivi per i campionati mondiali di calcio che, secondo precise notizie correnti, sta dando luogo ad un autentico scandalo nazionale per la lievitazione dei

costi, per i ritardi nelle consegne e nella ultimazione dei lavori, per l'approssimazione, gli sprechi che caratterizzano i lavori stessi, per gli incidenti mortali che hanno segnato purtroppo diverse opere, per il mancato rispetto delle più comuni esigenze di salvaguardia e di tutela dell'ambiente, per la faciloneria con cui sono stati affrontati - e ancora non risolti - problemi essenziali come quelli del terreno erboso di parecchi impianti, pregiudicato dalla copertura degli impianti medesimi;

con particolare riferimento agli impianti di Torino (60 miliardi preventivati contro 120 di costo « ad oggi »), di Milano (90 contro 139), di Verona (21 contro 44), di Udine (18 contro 24), di Genova (45 contro 60), di Bologna (51 contro 75), di Firenze (66 contro 100), di Roma (80 contro 190), di Napoli (75 contro 140), di Bari (114 contro 123), di Palermo (32 contro 42) e di Cagliari (17 contro 25), se il Governo intenda fare il punto della situazione generale procedendo ai necessari accertamenti di responsabilità, stroncando gli sprechi e le spese faraoniche ed inutili ed affrontando realisticamente la vera e propria emergenza-impianti che danneggia l'immagine dell'Italia e pregiudica le aspettative degli appassionati e le attese in Italia e all'estero per la manifestazione dei Mondiali 1990, dalla quale dovrebbero derivare benefici per la comunità nazionale, mentre sinora suscitano soltanto censure che appaiono fondate e leggerezze certamente inammissibili, se non per quelle persone o per quei gruppi che hanno considerato e considerano la preparazione dei Campionati mondiali di calcio un « affare » e non una occasione di avanzamento per le grandi infrastrutture esistenti in Italia.

(2-00883) « Servello, Valensise, Pazzaglia, Baghino, Berselli, Franchi, Lo Porto, Maceratini, Martinat, Parlato, Poli Bortone, Rallo, Rubinacci, Tassi ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1990

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma